



DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2018/848 E LE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE

THE NEW REGULATION (EU) 2018/848 AND ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTIONS

TIPO TESI: di ricerca

Studente:

DAMIANO BASSOTTI

MATRICOLA: 1060750

Relatore:

PROF. MARINA PASQUINI

Correlatore:

DOTT. FRANCESCO SOLFANELLI

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Ai miei nonni

INDICE

INTRODUZIONE E PREMESA METODOLOGICA.....	1
CAPITOLO 1 - IL REGOLAMENTO BIOLOGICO COMUNITARIO: EVOLUZIONE STORICA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
1.1 Cenni storici.....	6
1.2 Il "biologico" nell'Unione Europea	12
1.3 Il "biologico" in Italia e nel Lazio	17
CAPITOLO 2 - IL REGOLAMENTO BIOLOGICO (UE) N. 2018/848: STRUTTURA, DISCIPLINA E DIFFERENZE CON IL PRECEDENTE REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007	25
2.1 Struttura del nuovo Regolamento.....	25
2.2 Capo I: Oggetto, Ambito di Applicazione e Definizioni	26
2.2.1 Oggetto (art. 1).....	26
2.2.2 Ambito di Applicazione (art. 2)	27
2.2.3 Definizioni (art. 3).....	28
2.3 Capo II: Obiettivi e Principi della produzione biologica	33
2.3.1 Obiettivi (art. 4).....	33
2.3.2 Principi (artt. 5, 6, 7, 8).....	33
2.4 Capo III: Norme di produzione animale	36
▪ Requisiti di carattere generale.....	36
▪ Conversione	37
▪ Origine degli animali.....	38
– Uso di animali non biologici.....	40
▪ Alimentazione	43
– Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione.....	43
– Pascolo	46
➤ Pascolo su terreni biologici.....	46
➤ Pascolo su terre comuni e transumanza	47
– Mangimi in conversione	47
▪ Assistenza sanitaria	48
– Profilassi	48
– Trattamenti veterinari	50
▪ Stabulazione e pratiche zootecniche	52
▪ Benessere degli animali.....	64
▪ Preparazione di prodotti non trasformati	69
2.5 Norme aggiuntive di produzione animale per specie	69
▪ Bovini, ovini, caprini ed equini.....	69
– Alimentazione	69
– Stabulazione e pratiche zootecniche.....	71
➤ Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni.....	71

▪ Cervidi.....	72
– Alimentazione.....	72
– Stabulazione e pratiche zootecniche.....	73
➤ Caratteristiche e requisiti tecnici dei recinti e delle recinzioni all'aperto	73
➤ Requisiti inerenti la vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto	74
▪ Suini	75
– Alimentazione.....	75
– Stabulazione e pratiche zootecniche.....	77
➤ Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni.....	78
➤ Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto	78
▪ Pollame.....	79
– Origine degli animali.....	79
– Alimentazione.....	80
– Benessere degli animali.....	81
– Stabulazione e pratiche zootecniche.....	81
➤ Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame	86
➤ Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto	93
▪ Conigli.....	94
– Alimentazione.....	94
– Stabulazione e pratiche zootecniche.....	95
➤ Caratteristiche e requisiti tecnici per locali di stabulazione mobili e fissi....	96
➤ Caratteristiche e requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni.....	97
➤ Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto	99
▪ Api.....	100
– Origine degli animali.....	100
– Alimentazione.....	100
– Assistenza sanitaria.....	101
– Benessere degli animali.....	103
– Stabulazione e pratiche zootecniche.....	103
2.6 Tabelle di sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848	106
CAPITOLO 3 - CONCLUSIONI: PROSPETTIVE E PROFILI CRITICI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	109
ELENCO DELLE TABELLE.....	114
BIBLIOGRAFIA.....	116
SITOGRAFIA	121
ALLEGATO	122

INTRODUZIONE E PREMESSA METODOLOGICA

Molteplici sono le definizioni di agricoltura biologica. Le più autorevoli sono quelle fornite dall'International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM - (www.ifoam.bio) e dalla Commissione del Codex Alimentarius della FAO/WHO (www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/).

L'IFOAM definisce l'agricoltura biologica come «un sistema di produzione che sostiene la salute del suolo, dell'ecosistema e delle persone». Essa mira alla realizzazione di sistemi agricoli che, facendo riferimento alle leggi dell'ecologia, alla biodiversità e ai cicli adatti alle condizioni locali, siano adeguati specificatamente all'ambiente nel quale le attività produttive vengono realizzate. L'agricoltura biologica si orienta verso i principi di utilizzazione delle risorse interne al sistema e della gestione efficiente dell'energia, riducendo sostanzialmente l'impatto negativo che i prodotti di sintesi chimica usati nel sistema convenzionale hanno sulla salute umana e sull'ambiente.

Per la Commissione del Codex Alimentarius, l'agricoltura biologica è «un metodo di produzione olistica che promuove e migliora la salute degli agro-ecosistemi, favorisce la biodiversità, i cicli biologici e le funzioni biologiche del suolo». Essa si basa sull'impiego di pratiche di gestione del sistema piuttosto che sul ricorso ad input di origine esterna, ed utilizza metodi adatti a livello locale.

Tuttavia, nell'Unione Europea, centrale ai fini della produzione - e non certo meno autorevole - è la definizione di agricoltura biologica definita dal nuovo Regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce le norme di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici valide per tutta l'UE. Per tale Regolamento, la produzione biologica è «un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione conformi alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale».

Tali definizioni, in qualche modo, si integrano a vicenda e descrivono un metodo di coltivazione e di allevamento che esclude l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica.

L'esistenza di un Regolamento biologico nell'UE fa dell'agricoltura biologica «l'unica forma di agricoltura sostenibile con dignità di legge, con tanto di norme tecniche, di etichettatura e di certificazione di processo agricolo, zootecnico e agroindustriale. Sono i governi degli Stati Membri dell'UE e la Commissione europea che le hanno stabilite e codificate, come per l'unico altro sistema di qualità regolamentata certificata esistenti nell'UE (DOP/IGP)» (Carnemolla, 2018). Non ci si basa, quindi, su autodichiarazioni del produttore ma su un sistema di controllo uniforme in tutta l'UE.

Per quanto riguarda la zootecnia, il metodo di produzione biologico è un sistema produttivo alternativo all'allevamento intensivo che si basa sul principio di uno stretto legame tra animali e superfici agricole. La necessità di questo legame prevede quindi che gli animali abbiano accesso ad ampie aree di pascolo all'aperto e che l'alimentazione che viene loro fornita sia non solo biologica, ma preferibilmente ottenuta in buona parte nell'azienda stessa. L'animale e il suo benessere acquisiscono maggiore importanza; per tale ragione, non è permesso velocizzare i processi di crescita o di produzione di carne, latte e uova ricorrendo a sostanze non naturali come ormoni, antibiotici e promotori della crescita. Centrale è la profilassi sanitaria; per le eventuali cure veterinarie, si utilizzano prodotti omeopatici o fitoterapici. Questo aspetto dell'agricoltura biologica è dettagliatamente disciplinato da una serie di disposizioni fino ad oggi contenute nel Regolamento (CE) n. 834/2007. L'emanazione - il 30 maggio 2018 - del nuovo Regolamento (UE) 2018/848, che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 834/2007, apporta nuove disposizioni in materia di produzione animale e modifica e/o sopprime le norme preesistenti.

Il presente elaborato ha lo scopo di rilevare le analogie e le differenze che intercorrono tra Regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (UE) 2018/848 in materia di produzione animale.

A tal proposito, si ritiene necessario descrivere criteri redazionali e specifici approcci metodologici adottati nel presente elaborato. La seguente premessa ha quindi l'obiettivo di illustrare le scelte dell'autore, chiarendo la natura di eventuali, evidenti difformità formali, fornendo contestualmente una utile "guida alla lettura".

È bene, innanzitutto, presentare i due regolamenti per i quali si propone un'analisi comparata di dettaglio.

Si tratta del Regolamento (CE) n. 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91) cui si

affiancano i relativi regolamenti di attuazione e di modifica allo stesso, recanti normative in materia di produzione animale, quali:

- il Regolamento (CE) n. 889/2008 (recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007),
- il Regolamento (CE) n. 1254/2008 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 (che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 (che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008),
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 (che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008).

Il secondo oggetto dell'analisi è il Regolamento (UE) 2018/848 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007) ed a cui si affiancano:

- il Regolamento delegato (UE) 2020/427 (che modifica l'Allegato II del Regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici),
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 (che fissa talune modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848 riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere).

Chiarita l'identità dei regolamenti, dei regolamenti di esecuzione e dei regolamenti delegati che fanno seguito al principale, si intende riportare le norme redazionali e gli espedienti metodologici e grafici impiegati nel presente lavoro, con l'obiettivo di offrire al lettore delle linee guida che consentano una più agile fruizione dell'elaborato.

A partire dai paragrafi 2.4 (alla voce "Norme di produzione animale") e 2.5 (alla voce "Norme aggiuntive di produzione animale per specie") del testo, si è ritenuto opportuno seguire l'indice del Regolamento (UE) 2018/848 all'Allegato II, Parte II, norme di produzione animale, dal punto 1 al punto 1.8 per il primo paragrafo, e dal punto 1.9.1 al punto 1.9.6.5 per il secondo, rispettivamente. Di conseguenza, l'indice del lavoro, in tali paragrafi, non presenta una numerazione, ma esclusivamente i titoli dei sotto-paragrafi, onde evitare di generare nel lettore confusione e possibili fraintendimenti dovuti ad una inevitabile sovrapposizione degli indici.

Per ogni punto, qualora non si tratti di una nuova normativa, si è riportato il corrispettivo di confronto con la precedente, specificando l'identità del Regolamento che la contiene e il rispettivo articolo; in tal modo, il Regolamento (CE) n. 834/2007, risulta essere leggibile "in filigrana" direttamente attraverso il Regolamento (UE) 2018/848.

Coerentemente a tale strutturazione, al fine di non alterare l'aspetto grafico-contenutistico del Regolamento (UE) 2018/848, si è provveduto all'introduzione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, con l'obiettivo di riportare eventuali significative integrazioni, mediante il riferimento allo stesso nelle densità di allevamento e nelle superfici minime per ogni specie animale, riportate nel paragrafo 2.4, punto 1.6.4 del Regolamento (UE) 2018/848, e nei dettagli tecnici per specie animale. In quest'ultimo caso, si è preferito aggiungere i punti 1.9.1.2.1, 1.9.2.2.1, 1.9.2.2.2, 1.9.3.2.1, 1.9.3.2.2, 1.9.4.4.1, 1.9.4.4.2, 1.9.5.2.1, 1.9.5.2.2 e 1.9.5.2.3, introdotti dall'autore in linea con l'indice del Regolamento (UE) 2018/848 e che corrispondono rispettivamente agli articoli 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 e 21 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464; l'istituzione di tali punti evita eventuali difformità formali.

In linea con le più diffuse norme redazionali, sono stati adottati i termini "*supra*" e "*infra*" per rinvii interni al testo, rispettivamente a contenuti "*precedenti nel testo*" e "*avanti nel testo*".

Si è inoltre adottata la formula "nuovo Regolamento" per riportare un riferimento al "Regolamento (UE) 2018/848"; allo stesso modo, "nuova normativa" indica le norme contenute nel "nuovo Regolamento". È stata invece impiegata la formula "precedente Regolamento" per inserire nel testo riferimenti al "Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/200", e "precedente normativa" che è chiaramente da ascrivere alle norme ivi contenute.

I commenti dell'autore che non sono immediatamente riferibili al contenuto giuridico-zootecnico dei Regolamenti a confronto sono inseriti nel testo con un font ed interlinea

diversi da quelli usati nel testo principale, "Calibri Light" e interlinea "1,15", rispettivamente, al fine di essere facilmente distinguibili dal confronto strettamente normativo.

Una tavola sinottica di supporto, allegata all'elaborato, riporta i Regolamenti a confronto per la sezione relativa alle produzioni animali; i punti relativi al Regolamento 2018/848 in materia di produzione animale occupano la parte sinistra della tabella, mentre la parte destra presenta per ciascun punto il corrispettivo, ove presente, del Regolamento 834/2007 e 889/2008 e loro modifiche.

Il paragrafo 2.6 contiene tre tabelle di sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848, supportate da specifica legenda.

A completamento del lavoro è stato tracciato un approfondimento sulla problematica della consistenza del settore biologico, con particolare riferimento alla produzione animale, a livello comunitario, nazionale e regionale, con riferimenti diretti per quest'ultimo caso alla regione Lazio, essendo questa di appartenenza dell'autore.

In ultimo, si riportano di seguito le abbreviazioni adottate, per uniformità, nel testo:

Regolamento	Reg.
Confronta	cfr.
Articolo	art.
Articoli	artt.
Paragrafo	par.
Punto	p.
Lettera/lettere	lett.
Allegato	All.

Capitolo 1

IL REGOLAMENTO BIOLOGICO COMUNITARIO: EVOLUZIONE STORICA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Cenni storici

Lo sviluppo dell'agricoltura biologica ha attraversato diverse fasi, che sono state definite prendendo in prestito la terminologia derivata dalle scienze informatiche.

Con "agricoltura biologica 1.0" si indica la fase pionieristica, caratterizzata dalla formalizzazione della visione del biologico da parte di coloro che sono poi stati riconosciuti come i "padri fondatori" del movimento e che ne hanno ispirato la crescita su scala globale i quali si resero conto dei problemi emergenti in seguito alla piega che l'agricoltura stava prendendo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, reputando fosse necessario un cambiamento radicale.

Le prime pratiche agricole biologiche che si vanno formalizzando traggono origine dalla cosiddetta "batteriologia agraria". È proprio attraverso questo ambito scientifico che si fa la scoperta dei batteri azoto-fissatori (Hellriegel & Wilfarth, 1888; Beijerinck, 1901) e si acquisiscono maggiori conoscenze sugli aspetti della fertilità biologica del suolo, l'importanza della pedo-fauna e della sostanza organica nel terreno. Questo porta alla nascita delle prime metodologie biologiche ritenute in grado di migliorare la fertilità del suolo, quali l'uso del letame, il compostaggio, la lavorazione minima e senza inversione del terreno, e l'uso del sovescio.

Fondamentali sono stati gli insegnamenti di Rudolf Steiner (1861-1925) che propongono un modello agricolo basato su conoscenze scientifiche, pensiero olistico e spirituale. Il modello steineriano afferma la completa autonomia dell'azienda agricola mediante la stretta integrazione delle produzioni animali e vegetali, vietando le pratiche colturali che impiegano sussidi chimici. Le teorie di Steiner vengono applicate e verificate solo dopo la sua morte da agricoltori e scienziati, tra cui i suoi discepoli Pfeiffer e Kolisko, dando concretezza a quella che verrà successivamente definita "agricoltura biodinamica" (Paull, 2011).

In Svizzera si diffonde il "sistema organico-biologico" con Hans (1891-1988) e Maria (1894-1969) Müller, dal lato pratico, e con il medico e microbiologo Hans-Peter Rusch (1906-1977), dal lato teorico, che insieme sono stati i primi a coniare la definizione di "agricoltura biologica". I principali studi di Rusch sono nati a seguito del suo scetticismo nei confronti dell'uso di concimi minerali e hanno riguardato il miglioramento della fertilità olistica del suolo, la salute del suolo e la formazione dell'humus (Paulsen et al., 2009).

Ulteriori studi, che hanno portato alla nascita dell'agricoltura biologica sono stati condotti da Lady Eve Balfour (1898-1990) nel mondo anglosassone, da Sir Albert Howard (1873-1947) nel Regno Unito e da Jerome Rodale (1889-1971) negli Stati Uniti.

È nel 1940 che Howard ha stilato il "testamento agricolo" sulla base di studi che hanno riguardato il compostaggio dei rifiuti urbani, i sistemi di allevamento, i meccanismi di diffusione e controllo delle patologie vegetali; molte osservazioni condotte in India sulla fertilità dei suoli hanno ispirato la nascita del movimento dell'agricoltura biologica in Gran Bretagna (Soil Association) e in Nord America (Vogt, 2000).

In Italia l'agricoltura biologica ha come padre fondatore l'agronomo Alfonso Draghetti (1888-1960), direttore per oltre un trentennio della Stazione agraria sperimentale di Modena del Ministero dell'Agricoltura. Draghetti nel suo testamento scientifico "Principi di Fisiologia dell'Azienda Agraria" del 1948 espone la sua concezione del funzionamento integrato dell'azienda agricola, basata sui principi della biologia, e capace di generare autonomamente un flusso costante di prodotti agrari e zootecnici per il mercato (Draghetti, 1948).

Durante gli anni '50, l'interesse per l'agricoltura biologica rimase confinato in ambienti marginali e il sistema agricolo venne travolto dalla cosiddetta "rivoluzione verde", ovvero da un'agricoltura e zootecnia industriale, ad oggi definita "convenzionale" o "intensiva", il cui successo fu legato all'ottenimento di risultati produttivi miracolosi grazie allo sviluppo della genetica, della meccanizzazione, dei sistemi di irrigazione, della farmacologia e della produzione intensiva, e dell'utilizzo di pesticidi.

L'agricoltura biologica torna a farsi sentire all'inizio degli anni '60 con la pubblicazione del libro "The Silent Spring" (1962) della biologa americana Rachel Carson (1907-1964), che denuncia l'uso indiscriminato degli insetticidi come il DDT, e del libro "Animal Machines" (1964) dell'attivista inglese Ruth Harrison (1920-2000), che si scaglia contro la zootecnia industriale, denunciandone la crudeltà dei sistemi di allevamento, come quello dei vitelli, basato sull'ingrasso forzato con alimenti non soddisfacenti sotto il profilo nutrizionale ed in gabbie di legno completamente buie. La denuncia della Harrison sugli allevamenti intensivi portò alla redazione di uno dei primi rapporti pubblici sul benessere animale, il "Brambell Report" (1965), adottato poi come base per le successive legislazioni comunitarie in materia.

Nascono quindi in diversi paesi le prime associazioni del biologico come l'italiana "Suolo e Salute", fondata nel 1969 a Torino da un gruppo di medici e agronomi, tra cui il Prof.

Francesco Garofalo (1916-2013). Garofalo, insieme a Ivo Totti (1914-1992), è stato uno dei principali fautori della ricerca sull'agricoltura biologica in Italia.

Dunque, nella prima fase, l'agricoltura biologica si è sviluppata in maniera spontanea, senza riferimenti normativi specifici e libera dalle leggi di mercato.

È con la seconda fase, indicata come "agricoltura biologica 2.0", che gli scritti e i sistemi agricoli sviluppati dai pionieri sono stati codificati in principi e, in seguito, in veri sistemi ed impianti normativi.

Nel 1972 nasce in Francia l'International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), il primo ente ad interessarsi di agricoltura biologica che vede, in prima istanza, l'adesione di paesi quali Svezia, Francia, Sud Africa, USA e Gran Bretagna. L'IFOAM creò una piattaforma informatica comune per lo sviluppo dei primi standard per le produzioni biologiche condivisi a livello internazionale. Attualmente, è l'Ente che, in sede internazionale e quindi anche al di fuori dell'UE, coordina il complesso dell'agricoltura biologica stabilendo quali siano i prodotti che possono assumere il prefisso "bio".

A livello comunitario, si assiste inizialmente all'avvio di regimi di produzione biologica (ad adesione volontaria) da parte di alcuni Stati Membri. La Gran Bretagna è la prima tra i paesi europei a codificare un marchio che contraddistingua l'agricoltura biologica, promosso dalla Soil Association negli anni '70, con l'introduzione di disciplinari di produzione e di controlli di qualità, in grado di fornire ai consumatori una certa garanzia sulle modalità di produzione. Tuttavia, è la Danimarca, nel 1987, il primo tra i paesi dell'UE ad avviare un regime di produzione biologica vero e proprio.

In Italia il crescente bisogno di norme uniformi su scala nazionale portò all'istituzione nel 1982 della "Commissione Nazionale Cos'è Biologico", con l'adesione dei movimenti dei consumatori, dei coordinamenti regionali e delle organizzazioni dei produttori, cui fece seguito la stesura della prima normativa nazionale di autodisciplina sul biologico. A seguito di questa iniziativa, il mercato nazionale iniziò a prendere forma, e l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), fondata nel 1988, stabilì il primo sistema nazionale di supervisione delle associazioni di certificazione regionali. Il 27 luglio 1989, la Regione Lazio emana con Legge regionale n. 51 le prime norme di produzione biologica con livello di cogenza, facendosi pioniera a livello nazionale, seguita poi dal Veneto con la Legge reg. n. 24 del 06 aprile 1990, dalle Marche con la Legge reg. n. 57 del 20 dicembre 1990, dall'Umbria con la Legge reg. n. 46 del 28 dicembre 1990 e dal Friuli-Venezia Giulia con la Legge reg. n. 59 del 29 dicembre 1990.

Contemporaneamente, l'agricoltura biologica iniziò a destare interesse anche a livello di politica agricola europea, ed è così che nel 1991, a tutela dei produttori e dei consumatori confusi dal proliferare di standard nazionali, regionali e privati, e per il lancio di incentivi al settore agricolo, è stato emanato il primo Regolamento europeo sulla produzione e sull'etichettatura degli alimenti biologici di origine vegetale, il Regolamento CEE n. 2092/91 (entrato in vigore il 1° gennaio 1992) e le sue successive modifiche, che ufficializzarono il metodo di produzione biologico.

Si assiste, nel contempo, con la riforma della PAC (Politica Agricola Comune), ad un sostegno di natura economica alla produzione biologica, fondamentale per promuovere la crescita del comparto. Nello specifico, questo sostegno ha inizio con il Regolamento CE n. 2078/92 che integra il Reg. 2092/91, dove sono fissate le modalità per usufruire dei contributi, sostituito poi dal Regolamento CE n. 1257/99 finalizzato al sostegno dello sviluppo rurale.

Tuttavia, le prime normative interessano solo il comparto della produzione vegetale, sebbene la Comunità Europea fin dal primo Regolamento del 1991 si fosse impegnata a varare normative specifiche per la zootecnia biologica. Solamente il 19 luglio del 1999 è stato emanato il Regolamento CE n. 1804/99 (applicato il 24 agosto 2000) che ha disciplinato le produzioni animali, integrando di fatto il Regolamento 2092/91.

Dall'approvazione di tali regolamenti, le superfici certificate come biologiche sono cresciute enormemente nei paesi dell'UE. Tale crescita ha condotto ad una realtà più diversificata, grazie alla ristrutturazione delle imprese e dei mercati e all'ingresso nel comparto dei grandi attori dell'agro-alimentare. Tuttavia, questo porta i produttori, i consumatori e i certificatori ad essere motivati da altri interessi, centrati non solo sulle spinte ideali, ma anche su ragioni economiche e strategie di marketing, su valori estetici ed edonistici. Conseguentemente, si assiste ad una intensificazione e specializzazione della produzione biologica. Nel primo caso, si assiste ad una crescita delle dimensioni e della specializzazione delle aziende che, in molti casi, non trova limiti nel quadro normativo stabilito nel Reg. 2092/91. Ad esempio, non ci sono specifiche indicazioni riguardo la provenienza dei mangimi negli allevamenti di maiali e polli, al contrario di quanto disposto per gli allevamenti di bovini da latte, dove il 50 % delle razioni alimentari deve essere prodotto in azienda. Le aziende specializzate non rispondono al modello ideale di un'azienda biologica mista, che chiude il suo ciclo produttivo in una visione ecosostenibile dell'attività primaria. Inoltre, l'intensificazione produttiva ha effetti negativi dal punto di vista ambientale e contraddice i principi fondanti del movimento biologico. Specializzazione e

intensificazione nell'allevamento animale, soprattutto negli allevamenti di suini e polli, comportano l'utilizzo di mangimi biologici che arrivano da lunghe distanze, così come l'utilizzo di input non biologici, pur nei limiti delle proporzioni consentite. L'alta concentrazione degli animali nelle aziende comporta un carico di nutrienti per unità di superficie dannosa per i terreni e le falde acquifere; il trasporto su lunghe distanze di input e dei prodotti finali ha come conseguenza un maggior consumo di energia fossile e inquinamento ambientale; la concentrazione degli allevamenti diminuisce le condizioni di benessere degli animali e impedisce cure individualizzate. Inoltre, la specializzazione e l'intensificazione produttiva hanno portato il biologico ad essere dipendente dall'agricoltura industriale convenzionale, nonostante l'aspirazione a costituirsi come un sistema produttivo ad esso alternativo. Questo legame con il sistema intensivo aumenta il rischio di contaminazioni e frodi, oltre che intaccare la fiducia del consumatore nell'integrità del processo produttivo e nella salubrità del prodotto biologico. Conseguentemente, diversi autori hanno cominciato a parlare di "convenzionalizzazione" dell'agricoltura biologica (Buck et al., 1997; Guthman, 2004; Lockie et al., 2006), che non sarebbe più espressione di un modo alternativo di produzione, ma rifletterebbe gli stessi interessi e valori del sistema agroalimentare industriale. Dalle critiche è emerso progressivamente il bisogno di un dibattito sui valori e sui principi fondanti dell'agricoltura biologica, così come un'esigenza diffusa di rivedere il Reg. 2092/91. Per fronteggiare tale problema della "convenzionalizzazione", nel 2005, IFOAM, attraverso l'istituzione di una task force, ha identificato quattro principi fondanti dell'agricoltura biologica, due di carattere scientifico (salute ed ecologia) e due di carattere etico (equità e cura).

Successivamente, attraverso il progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea "EEC2092/91 Revision" (SSPE-CT-2004-502397; Padel et al., 2007), sono stati individuati e approfonditi i principi ed i valori che dovevano informare e ispirare le nuove regole sul biologico, e mediante IFOAM, che ha accompagnato il processo di revisione del Reg. 2092/91 pubblicando documenti e newsletter di commento (IFOAM, 2006), si è quindi giunti al nuovo Regolamento (CE) n. 834/2007 (in vigore dal 1° gennaio del 2009), che ha abrogato i precedenti e disciplinato la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, di origine vegetale e animale (compresa l'acquacoltura), e al Regolamento (CE) n. 889/2008 e sue modifiche, recante le modalità di applicazione del Reg. 834/2007.

Tuttavia, il Reg. 834/2007, ancora in vigore, non ha totalmente risolto il problema della "convenzionalizzazione"; del resto, «se vogliamo che tutti i consumi alimentari tendano al bio non possiamo prescindere da un'industrializzazione crescente» (Carnemolla, 2014).

I consumatori si aspettano che la produzione biologica sia disciplinata da norme ancora più rigorose. Infatti, lo stesso Reg. 834/2007 preannuncia, nel consideranda 39, la necessità di una revisione delle norme comunitarie, sulla base dell'evoluzione dinamica del settore biologico e dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione delle norme vigenti. Nel 2011, dopo soli 4 anni dall'uscita del Reg. 834/2007, la Commissione annuncia l'avvio del processo di revisione del Regolamento. Il 24 marzo 2014, dopo due anni di lavoro di analisi degli impatti (2012-2013), la Commissione europea pubblica la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il Regolamento UE sui controlli ufficiali e che abroga il Reg. 834/2007. L'obiettivo della proposta è quello di garantire che l'agricoltura biologica rimanga fedele ai propri principi, rispondendo alle richieste dei consumatori in termini di ambiente e rafforzandone la fiducia, pur tenendo conto del fatto che gli alimenti convenzionali sono oggi ottenuti con processi di produzione a minor impatto ambientale rispetto al passato, che si avvicinano sempre di più al metodo di produzione biologico per effetto della condizionalità e delle misure agroalimentari della PAC, degli standard obbligatori per il rispetto del benessere animale e della recente riforma sull'uso di fitofarmaci. L'intenzione del legislatore, quindi, è stata quella di rafforzare e armonizzare le norme sia all'interno dell'Unione Europea sia all'esterno in relazione ai prodotti importati, e di semplificare la disciplina per ridurre i costi amministrativi a carico degli agricoltori. È in questa ottica che, dopo 18 sessioni del "trilogo" (Parlamento, Consiglio e Commissione) nel periodo 2015-2017 e l'accordo nel Comitato Speciale Agricoltura del Consiglio e nella Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo sul nuovo testo di regolamento (novembre 2017), è stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio, il 30 maggio 2018, il Regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Il nuovo Regolamento ha abrogato il Reg. 834/2007 e, fatte salve le misure transitorie, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021; entro tale data la Commissione europea dovrà adottare una serie di regolamenti attuativi, necessari per dettagliare le disposizioni del nuovo Regolamento e rendere pienamente operativo il corpus delle sue norme, in parte già acquisito con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464. Quest'ultimo fissa talune modalità di applicazione del Reg. 2018/848, riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere. Inoltre, pur non essendo ancora entrato in vigore, il 13 gennaio 2020, il nuovo Regolamento è già modificato all'Allegato II

dal Regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.

L'ultima fase del movimento del biologico è "l'agricoltura biologica 3.0", che attualmente il settore si trova a vivere, caratterizzata dall'ambizione di divenire il modello agricolo globale di riferimento, capace, grazie all'affermazione su scala sempre più ampia, di dare risposte alle grandi sfide agricole e sociali quali la sicurezza alimentare, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la nascita dell'economia post-fossile (Arbenz et al, 2015).

1.2 Il "biologico" nell'Unione Europea¹

L'agricoltura biologica continua costantemente a diffondersi nell'Unione Europa (UE). Nel 2018, a differenza di quanto registrato negli anni precedenti, il mercato e la superficie a biologico sono cresciuti circa allo stesso ritmo. Tuttavia, la domanda continua a superare l'offerta, pur non essendo possibile prevedere una crescita costante di tale tendenza.

La superficie totale coltivata a biologico (sia certificata che in conversione) nell'UE, nel 2018, è stata di 13,8 milioni di ettari (Tab. 1-1), area che corrisponde al 7,7 % della superficie agricola totale (SAU) dell'UE. Dunque, dal 2017, la superficie biologica è aumentata nell'UE di quasi 1 milione di ettari, pari al 7,6 % (Tab. 1-1). La crescita è stata leggermente superiore rispetto al 2017 (5,2 %) e superiore rispetto a quella dei primi anni dell'attuale decennio. Dal 2008 al 2018 la superficie biologica dell'UE è aumentata del 65 %, pari a 5,4 milioni di ettari. Tali dati fanno riflettere sull'importanza acquisita dal settore. Gli Stati Membri che hanno contribuito maggiormente a tale crescita sono stati Francia, Spagna e Germania, ma il paese con il maggiore aumento relativo è stato l'Irlanda (+60 %). Tuttavia, alcuni stati hanno contribuito negativamente a tale crescita come Portogallo (-16 %), Regno Unito (-8,1 %) e Polonia (-2,1 %).

Oltre la metà della superficie biologica dell'UE è risultata concentrata in quattro paesi: Spagna, Francia, Italia e Germania. Con oltre 2,2 milioni di ettari, la Spagna continua ad essere il paese europeo con la più grande superficie biologica nell'UE (oltre il 16 % della SAU dell'UE), seguito dalla Francia (2 milioni di ettari) e dall'Italia (1,95 milioni di ettari).

¹ I dati riportati in questo paragrafo sono di fonte FIBL e Eurostat. In particolare, sono tratti da Organic World (FIBL, www.organic-world.net/index.html) e da Organic Farming Statistics (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it).

Tuttavia, nel 2018, i paesi con le maggiori quote di superficie coltivata a biologico sono stati Austria (24,7 % della SAU), Estonia (21,6 %) e Svezia (19,9 %), seguito da Italia (15,8 %), Lettonia (15,4 %), Finlandia (13,0 %), Repubblica Ceca (12,8 %) e Slovacchia (10,0 %). Nei restanti Stati Membri dell'UE, la percentuale di superficie coltivata a biologico è risultata inferiore al 10 %. Le percentuali più basse sono state osservate a Malta (0,5 %), in Irlanda (2,4 %), in Romania (2,5 %), nel Regno Unito (2,7 %) e nei Paesi Bassi (3,1 %).

La superficie in conversione fornisce un'indicazione della crescita potenziale del settore biologico nei prossimi anni, ma per alcuni paesi tale stima non è stata possibile in quanto alcuni paesi, quali Germania, Austria e Cipro, non hanno fornito dati sulle proprie superfici completamente convertite e/o sotto conversione. Nel 2018, nell'UE sono stati messi in conversione 2,3 milioni di ettari (Tab. 1-1), che corrispondono al 17,3 % della superficie totale coltivata a biologico dell'UE. Ciò suggerisce che, verosimilmente nel prossimo futuro, si assisterà ad un aumento dell'offerta di prodotti biologici, pur avendo registrato nel 2018 un calo del 5 % rispetto al 2017 (Tab. 1-1). I paesi dell'UE con le maggiori superfici in conversione sono Francia (532.452 ettari), Italia (467.192 ettari), Spagna (316.745 ettari) e Grecia (175.874 ettari). Tuttavia, gli Stati Membri con la maggiore quota di superficie in conversione sono Romania (47,4 % della sua superficie biologica totale), Croazia (44,5 %) e Irlanda (40 %). Questo denota in tali paesi una crescita potenziale del settore biologico, sebbene siano ben lontani dal raggiungere i risultati di Spagna, Francia, Italia e Germania.

Per quanto riguarda i dati su produttori, trasportatori, importatori ed esportatori dell'UE, per la prima categoria sono disponibili per quasi tutti gli Stati Membri, ma non per le altre categorie. Nel 2018, sono stati poco più di 327.000 i produttori nell'UE, con una crescita dal 2017 del 7,1 % (Tab. 1-1). Dal 2009 al 2018 il numero dei produttori è aumentato del 56,1 %. Gli Stati Membri con il maggior numero di produttori sono risultati Italia (69.317 unità), Francia (41.632 unità), Spagna (39.505 unità) e Germania (32.366 unità). Tuttavia, in alcuni stati, si è registrata una diminuzione di produttori come, ad esempio, in Polonia (-5,2 %).

I preparatori nell'UE sono stati circa 72.000, con una crescita del 5,5 % (Tab. 1-1). Tale categoria ha fatto registrare una crescita pari al 94,3 % nel decennio 2009-2018, superiore a tutti gli altri operatori biologici. Gli stati con il maggior numero di preparatori sono stati Italia (20.087 unità) e Germania (15.670 unità). Tuttavia, come precedentemente anticipato, visto che solo alcuni Stati Membri hanno fornito i dati specifici, questi devono interpretarsi con cautela.

Oltre 5.000 importatori sono stati contati nell'UE, con una crescita del 9,8 % rispetto al 2017 (Tab. 1-1) e dell'85,5 % nel decennio 2009-2018. La Germania è stato il paese con il maggior numero di importatori (1.685 unità).

Per quanto riguarda gli esportatori, al 2018, sono state registrate 3.107 unità, in crescita del 16,5 % rispetto al 2017 (Tab. 1-1). Per quest'ultima categoria la Germania rappresenta il primo Stato Membro con 1.208 unità.

Tabella 1-1: Superficie e Operatori Biologici nell'Unione Europea, Anni 2016-2018

	2016	2017	2018	Variazione % 2018/2017
Superficie (ettari)	12.047.878	12.819.818	13.790.384	7,6
Completamente convertita	7.281.771	8.316.886	9.223.619	11
In conversione	2.943.201	2.509.013	2.383.948	- 5,0
Operatori (unità)	363.793	380.809	407.323	7,0
Produttori	295.123	305.394	327.222	7,1
Preparatori	62.652	68.164	71.960	5,5
Importatori	3.968	4.585	5.034	9,8
Esportatori	2.050	2.666	3.107	16,5

Fonte: FIBL (www.organic-world.net/index.html)

Le vendite al dettaglio dei prodotti biologici nel 2018 nell'UE sono state valutate in 37,4 miliardi di euro. L'UE rappresenta il secondo più grande mercato di prodotti biologici nel mondo dopo gli Stati Uniti, in crescita del 7,7 % rispetto al 2017. Tra i mercati UE chiave, la crescita più elevata è stata osservata in Francia (+15,4 %) e Danimarca (+12,9 %). Tuttavia, con 10,9 miliardi di euro la Germania rappresenta il più grande mercato dell'UE.

I consumatori dell'UE hanno speso 76 euro/pro capite in alimenti biologici nel 2018 e tra tutti i consumatori dell'UE, i danesi sono risultati quelli che hanno speso di più per l'acquisto di prodotti biologici (312 euro). La spesa pro capite è raddoppiata nell'ultimo decennio 2008-2018.

La produzione animale biologica nell'UE varia a seconda delle regioni e degli Stati Membri e dipende da vari fattori, tra cui gli aspetti tecnici relativi alla produzione biologica e la struttura della domanda dei consumatori. Le statistiche sul numero di animali biologi sono incomplete e non consentono, per il momento, una rappresentazione completa del settore.

Tenendo conto delle informazioni disponibili, il settore della produzione animale biologica si è sviluppato rapidamente nell'UE ed attualmente rappresenta circa il 3 % della produzione animale totale dell'UE. A sostegno dell'importanza e della consistenza della produzione animale biologica nell'UE sono i dati relativi alle superfici destinate a pascoli permanenti e a seminativi a foraggio nel 2018, rispettivamente 6.010.573 ettari e 2.333.638 ettari, e che insieme rappresentano il 61 % della SAU biologica dell'UE (44 % e 17 %, rispettivamente). La produzione di ovini e bovini è la più importante, dopo il pollame, rispetto al totale della produzione animale biologica. La quota biologica di tutta la produzione animale rimane ridotta rispetto al totale della produzione biologica dell'UE e, a seconda della specie animale, risultando il 5,2 % per i bovini, il 5 % per gli ovini, lo 0,7 % per i suini e il 3,3 % per il pollame (Tab. 1-2). Gli animali monogastrici (suini e pollame) rappresentano le quote più basse, in parte per la insufficiente disponibilità locale di mangimi biologici, per le difficoltà nell'importare mangimi certificati, per gli ingenti investimenti che richiedono le stalle per suini e pollame, per le regole severe e per gli elevati prezzi che i consumatori devono pagare. Attualmente, il settore dei ruminanti è quello che tende a svilupparsi più rapidamente rispetto agli altri.

Nel 2018, il patrimonio bovino biologico contava 4.605.744 capi nell'UE, con una crescita dal 2017 del 6,8 % (Tab. 1-2). Tale numero rappresenta solo il 6 % del patrimonio bovino totale dell'UE. I più grandi produttori di bovini biologici nell'UE sono risultati Germania (771.320 capi), Francia (751.382 capi) ed Austria (421.324 capi), sebbene alcuni Stati Membri abbiano fatto registrare una diminuzione del numero di capi allevati come, ad esempio, la Romania (-12,7 %) e la stessa Germania (-2,2 %). All'interno di tale comparto, centrali sono le categorie "bovini da carne" e "vacche da latte". Per la prima, nel 2018, i principali Stati Membri produttori sono stati Spagna (196.461 capi), Francia (192.561 capi), Italia (167.032 capi), Danimarca (116.218 capi) e Regno Unito (116.129 capi). Tuttavia, il paese che ha avuto il più alto tasso di crescita dal 2017, per tale comparto, è stato il Portogallo (+429,8 %). Per la categoria delle "vacche da latte", nel 2018, i principali Stati Membri produttori sono stati Germania (195.750 capi), Francia (145.649 capi) e Austria (115.424 capi). Tuttavia, la Germania ha mostrato una diminuzione del numero di capi pari al 4 % rispetto al 2017.

L'allevamento di suini biologici è risultato detenere ancora una quota molto piccola del mercato dei suini dell'UE, ovvero l'1 %. Il numero di capi biologici ammontava a 1.360.951 nel 2018, con una crescita del 13,2 % dal 2017 (Tab. 1-2). Sebbene il comparto suinicolo abbia mostrato una crescita generale, in molti Stati Membri si è osservata una riduzione nel

numero di capi allevati, tra questi Regno Unito (-4,2 %) e Italia (-2,6 %). Probabilmente, questo è dovuto agli elevati costi di allevamento e alle sempre più stringenti norme di produzione. I maggiori produttori sono stati Danimarca (488.886 capi), Francia (317.925 capi) e Germania (185.401 capi), nonostante quest'ultima abbia fatto registrare una riduzione del numero di capi del 4,1 % rispetto al 2017.

Il settore degli ovini biologici contava 5.718.230 capi al 2018, con una crescita del 15,6 % rispetto al 2017 (Tab. 1-2). Tale numero rappresenta solo il 6 % dell'intero patrimonio ovino dell'UE. Tale settore è stato dominato nel 2018 da tre Stati Membri: Grecia (1.299.677 capi), Francia (1.132.809 capi) e Regno Unito (826.598 capi). Nel caso della Grecia e, ad esempio, dell'Italia, il settore è orientato alla produzione di latte fresco e latte per la trasformazione in formaggio (Feta biologica nel caso della Grecia), mentre nel Regno Unito e in Spagna, il settore è maggiormente focalizzato sulla produzione di carne ovina.

L'allevamento di capre biologiche contava 956.364 capi nell'UE al 2018 (Tab. 1-2), pur tenendo conto della parzialità del dato, essendo non pervenuti i dati della Germania. Gli Stati Membri con il maggiore numero di capi biologici sono Grecia (494.031 capi), Italia (110.055 capi) e Francia (109.938 capi). Ancora una volta, nel caso della Grecia, il settore è essenzialmente focalizzato sulla produzione di latte per formaggi biologici, ma questo vale anche per la maggior parte degli altri Stati Membri.

L'allevamento di pollame biologico rappresenta solo il 3 % di tutto il pollame biologico prodotto nell'UE. Nel 2018 si contavano 44.864.721 capi di pollame biologico nell'UE (Tab. 1-2), sebbene tale dato sia parziale perché non erano noti i numeri della Germania che, nel 2016 era tra i principali produttori di pollame con 6.777.569 capi. La Francia è risultata il principale Stato Membro nel settore del pollame biologico con 20.181.495 capi, di cui circa il 33 % erano galline ovaiole (6.592.834 capi) e circa il 64 % polli da carne (12.921.180 capi); inoltre la sua produzione rappresenta il 45 % di tutto il pollame biologico dell'UE. Le galline ovaiole biologiche superano per consistenza tutte le altre tipologie di volatili allevati nell'UE, dato da collegare all'elevata domanda di uova biologiche nel mercato. La Danimarca, invece, è risultata in UE capofila nel settore dell'allevamento di volatili biologici che non siano galline ovaiole o polli da carne, ne allevava 973.359 capi.

Per le altre specie animali biologiche allevate nell'UE (api, conigli e cavalli), le statistiche sono incomplete e non consentono una definizione statistica completa del settore. Tuttavia, secondo i dati a disposizione, tali specie, ad eccezione delle api, hanno ricoperto una piccola quota della produzione animale biologica totale dell'UE. I principali Stati Membri, nel 2018,

sono stati l'Austria per l'allevamento di cavalli (17.752 capi), la Francia per l'allevamento di conigli (10.227 capi), e la Bulgaria per l'apicoltura (227.721 arnie).

Tabella 1-2: Zootecnia Biologica in Unione Europea, Anni 2017-2018, Numero di Capi Vivi

	2017	2018	Variazione % 2018/2017	% su totale produzione biologica
Bovini	4.310.740	4.605.744	6,8	5,2
Suini	1.202.777	1.360.951	13,2	0,7
Ovini	4.948.311	5.718.230	15,6	5,0
Caprini*	810.104	956.364	18,0	-
Pollame*	39.713.090	44.864.721	13,0	3,3

*Dati parziali

Fonte: Eurostat (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it) e FIBL (www.organic-world.net/index.html)

1.3 Il "biologico" in Italia e nel Lazio²

Il settore biologico italiano mostra da sempre dinamicità nel contesto europeo, soprattutto a livello di produzione; l'Italia, infatti, è tra i primi Stati Membri per sviluppo del settore.

A fine 2018, la superficie coltivata in Italia ad agricoltura biologica, sia certificata che in conversione, è stata di quasi 2 milioni di ettari, con un aumento, rispetto al 2017, del 2,6 %, con 49 mila ettari in più (Tab. 1-3). Sul totale della superficie coltivata in Italia, il biologico è arrivato ad interessare quasi il 15,5 % della SAU nazionale. Le regioni con le estensioni maggiori, alla stessa data, sono state Sicilia (385.356 ettari), Puglia (263.653 ettari), Calabria (200.904 ettari) ed Emilia-Romagna (155.331 ettari); in queste quattro Regioni è risultato presente il 51 % dell'intera superficie biologica nazionale. Dal confronto con l'anno 2017, queste Regioni hanno mostrato dinamiche differenti. In Sicilia e Calabria si è registrata una diminuzione della superficie biologica, rispettivamente del 9,8 % e dello 0,6 %; in Puglia un aumento del 4,5 %, mentre in Emilia-Romagna l'incremento ha raggiunto il 15,5 %. Tuttavia, quest'ultimo valore è stato superato ampiamente dalle prime quattro aree del Paese che, nel 2018, hanno fatto registrare una crescita maggiore, ovvero Campania (+43,8 %), Veneto (+37,8 %), Provincia Autonoma di Bolzano (+26,1 %) e Lombardia (+19,2 %).

² I dati riportati in questo paragrafo, salvo diversa indicazione, sono di fonte SINAB. In particolare, i dati 2018 sono tratti da SINAB (2019), Bioincifre 2019. www.sinab.it.

La superficie in conversione nel 2018 è stata di 467 mila ettari, pari al 24 % della superficie biologica totale coltivata in Italia (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it) (Tab. 1-3). Si è registrata, nel 2018, una diminuzione di tale superficie (-13 %), già osservata nel 2017 (-9,8 %) (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it) (Tab. 1-2). Questo potrebbe tradursi, nel prossimo futuro, in una riduzione dell'offerta di prodotti biologici, in controtendenza rispetto a quanto si registra a livello di UE (si veda il sottocapitolo precedente).

Gli operatori biologici nazionali, nel 2018, sono arrivati a 79.046 unità, con un incremento, rispetto all'anno 2017, del 4,2 %, con oltre 3.000 operatori in più (Tab. 1-3). Si sono confermate Calabria (11.030 unità), Sicilia (10.736 unità) e Puglia (9.275 unità) le Regioni con il maggiore numero di operatori biologici. Ma, nel 2018, le Regioni con il più alto tasso di crescita, rispetto all'anno precedente, sono state Campania (+43,3 %), Emilia-Romagna (+19,8 %), Lombardia (+18,2 %), Friuli-Venezia Giulia (+12,6 %) e Abruzzo (+10,6 %). Tuttavia, ci sono state Regioni che hanno contribuito negativamente a tale crescita, e tra queste la stessa Sicilia (-7,7 %), Sardegna (-5 %) e Valle d'Aosta (-4,1 %).

Nel 2018, si sono registrati 58.954 produttori esclusivi (aziende agricole), che, rispetto all'anno precedente, hanno mostrato un incremento del 2,8 % (Tab. 1-3). Le Regioni che ne contano di più sono state Calabria (9.513 unità), Sicilia (8.166 unità) e Puglia (7.316 unità). Tale ordine di posizione non riflette quello della maggiore estensione di superficie biologica (Sicilia - Puglia - Calabria), conseguentemente, la dimensione media aziendale è risultata maggiore in Sicilia (47 ettari), seguita da Puglia (36 ettari) e Calabria (21 ettari).

I preparatori esclusivi (si tenga presente che un'azienda di preparazione può svolgere attività esclusiva o meno di commercializzazione, confezionamento, etichettatura, frigoconservazione, magazzinaggio e trasformazione) sono risultati 9.257, al 2018, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 6,5 % (Tab. 1-3). Le principali Regioni per numero di preparatori sono state Lombardia (1.069 unità), Emilia-Romagna (1.038 unità) e Veneto (974 unità).

Per i produttori-preparatori, nel 2018, si è registrato un aumento del 10 % rispetto al 2017, raggiungendo 10.363 unità (Tab. 1-3). Per questa categoria le Regioni con i dati migliori sono state Toscana (1.714 unità), Sicilia (1.597 unità) e Calabria (1.199 unità).

Per quanto riguarda gli importatori (da considerarsi gli esclusivi e coloro che svolgono attività di produzione e/o preparazione), nel 2018, sono state raggiunte le 472 unità con una crescita del 15 % rispetto al 2017 (Tab. 1-3). Tale percentuale di crescita rileva un

incremento consistente degli importatori e che supera quello dei produttori esclusivi (3 %), come ormai osservato dal trend degli ultimi anni. Infatti, nel 2013-2017, gli importatori sono aumentati del 59 % ed i produttori del 45 % (BIOREPORT, 2019). Questo è segnale di un crescente ricorso all'acquisto di prodotti biologici esteri, sebbene in valore assoluto gli importatori rappresentino solo lo 0,6 % dell'insieme degli operatori del 2018. Inoltre, anche i preparatori esclusivi (+6,5 %) e i produttori-preparatori (+10,2 %) sono cresciuti in misura maggiore rispetto ai produttori esclusivi (+2,8 %), a dimostrazione che il processo di strutturazione della filiera biologica, già rilevato in passato, non si arresta. Lombardia (84 unità), Emilia-Romagna (79 unità) e Veneto (64 unità) detengono il podio nel 2018 per numero di importatori.

A livello nazionale, al 2018, si sono registrati 490 esportatori, con una crescita del 4,3 % dal 2017 (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it) (Tab. 1-3). Tuttavia, nonostante sia stata rilevata una crescita rispetto al precedente anno, tale categoria ha fatto registrare una diminuzione del numero di operatori da diversi anni, infatti tra il 2015 ed il 2018, è stato perso circa il 21 % di importatori (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it).

Tabella 1-3: Superficie e Operatori Biologici in Italia, Anni 2016-2018

	2016	2017	2018	Variazione % 2018/2017
Superficie (ettari)	1.796.363	1.908.653	1.95805	2,6
In Conversione	594.877	536.284	467.162	- 13,0
Operatori (unità)	72.154	75.873	79.046	4,2
Produttori	55.567	57.370	58.954	2,8
Preparatori	7.581	8.689	9.257	6,5
Importatori	363	411	472	14,8
Produttori/Preparatori	8.643	9.403	10.363	10,2
Esportatori*(unità)	518	470	490	4,3

*non rientrano tra gli operatori

Fonte: Sinab (www.sinab.it) ed Eurostat (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it)

I produttori biologici italiani nel 2018 hanno operato in aziende dalla dimensione media di 28,2 ettari, estensione più del doppio rispetto alla SAU media del complesso delle aziende registrata dall'ISTAT e che si è attestata su circa 11 ettari, secondo l'indagine sulla struttura e

sulle produzioni delle aziende agricole (SPA) (BIOREPORT, 2019). Tali aziende biologiche al 2018 hanno rappresentato in Italia il 6,1 % delle aziende agricole totali.

Le vendite nazionali al dettaglio dei prodotti biologici sono state stimate ammontare a circa 3,2 miliardi di euro al 03 novembre 2019, e testimoniano ormai l'affermarsi di un fatturato importante per il comparto.

Il settore zootecnico biologico nazionale a fine 2018 è risultato in flessione, ad eccezione degli allevamenti bovini e avicoli. Tuttavia, per lo stesso 2018, è risultata ragguardevole la superficie biologica destinata ai prati e al pascolo (398.450 ettari), al pascolo magro (141.532 ettari) e a colture foraggere (392.218 ettari), ed in crescita rispetto al 2017 sia la superficie destinata a pascolo e colture foraggere (+1,9 % e +4,2 %, rispettivamente), ad esclusione del pascolo magro (-7,6 %). Tali superfici nell'insieme hanno costituito il 47,6 % della SAU biologica italiana, segnale di una produzione animale consistente che insiste su tali aree.

L'allevamento bovino biologico ha fatto registrare una consistenza di 375.414 capi a fine 2018, con un incremento dell'11,6 % rispetto al 2017 (Tab. 1-4). I bovini biologici rappresentano però solo il 6 % dell'intero patrimonio bovino nazionale (ISTAT, <http://dati.istat.it/Index.aspx>). Il 21,5 % dei capi biologici è risultato costituito da vacche da latte, per un totale di 80.547 capi, segnando una ripresa del 24,2 %, dopo un lieve calo registrato nel 2017 (-14,4 %) (Tab. 1-4). I bovini da carne rappresentano, con il 44,5 %, la quota maggiore del settore bovino biologico, per un totale di capi di 167.032, con un incremento del 15,5 % rispetto al 2017 (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it). La restante parte del settore è rappresentata dai bufalini (34 %), con un totale di 127.835 capi registrati ed un incremento, rispetto al 2017, dello 0,8 % (Tab. 1-4).

Il settore avicolo contava 3.482.435 capi a fine 2018, con un incremento del 15 % rispetto al 2017 (Tab. 1-4). Il settore ha mostrato una ripresa dopo una perdita del 34,7 %, nel 2017, pari a 1.608.408 capi (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it), dovuta in larga parte allo scandalo di tracce dell'insetticida "Fipronil" nelle uova biologiche (-58,3 %, Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it), e convenzionali e che ha comportato il conseguente abbattimento di buona parte del patrimonio di galline ovaiole biologiche e convenzionali.

L'allevamento di suini biologici ha fatto registrare, rispetto all'anno 2017, una riduzione del 7,6 % arrivando a contare, a fine 2018, un totale di 59.623 capi (Tab. 1-4), pari a solo lo 0,7 % dell'intero patrimonio suino nazionale (ISTAT, <http://dati.istat.it/Index.aspx>). Tuttavia,

si è registrato un sostenuto aumento del 119,5 % delle scrofe da riproduzione, che rappresentano il 24 % del totale dei suini biologici (Eurostat, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it), segnale questo di un potenziale aumento del settore nel prossimo futuro. Si è registrato, a fine 2018, e per il secondo anno consecutivo (-33 % nel 2017), un calo del 20,07 %, rispetto al 2017 (Tab. 1-4), della categoria "suini da ingrasso con peso pari a 50 kg o più", segnale questo di una riduzione dell'offerta di carne suina biologica per il consumo fresco.

A fine 2018, l'allevamento di ovini e caprini biologici ha fatto registrare, dal 2017, una riduzione rispettivamente del 7,6 % e 4,8 % (Tab. 1-4). Sebbene tali variazioni risultino contenute, meno ottimistici sono i dati in valore assoluto dei capi ovini che risultano in discesa, tenendo in considerazione il trend degli ultimi 3 anni. Al 2018, il totale degli ovini biologici è stato di 680.369 capi, pari al 9,5 % del patrimonio ovino nazionale (ISTAT, <http://dati.istat.it/Index.aspx>). Sono stati invece 110'055 i capi caprini biologici censiti (Tab. 1-4) e pari all'11 % del patrimonio caprino nazionale (ISTAT, <http://dati.istat.it/Index.aspx>).

Hanno presentato valori negativi, nel 2018, anche l'allevamento equino e l'apicoltura biologica, con perdite rispettivamente del 15,1 % e 3,7 %. Il settore equino biologico a fine 2018 contava 12.982 capi, con una perdita complessiva dal 2017 di 2.311 capi (Tab. 1-4). Le arnie a conduzione biologica nel 2018 sono invece scese a 164.824; pur considerandola significativa perdita di 6'270 arnie dal 2017, l'apicoltura con i suoi prodotti resta uno dei settori con la maggiore incidenza di spesa biologica sui prodotti biologici e convenzionali agroalimentari (14,9 % per il miele biologico).

Per quanto riguarda le principali categorie di prodotti animali biologici, solo i lattiero-caseari hanno mostrato una tendenza negativa di spesa nel 2019. Infatti, si è registrata una flessione per tali prodotti del -1,9 % rispetto al 2018. Tuttavia, tale categoria rappresenta una buona fetta della spesa biologica nazionale (20,5 %, con un'incidenza del 5,9 % sui prodotti agroalimentari). Inoltre, tale dato è il risultato di una media del comportamento dei singoli prodotti appartenenti al comparto dei lattiero-caseari. Infatti, sono cresciuti i volumi di spesa per il latte fresco (+2,4 %) e per i formaggi (+9,3%), soprattutto i freschi (+10,2 %), mentre sono diminuiti per lo yogurt (-2,3 %), che comunque rappresenta il 37 % dell'intero comparto.

Tabella 1-4: Zootecnia Biologica in Italia, Anni 2016-2018, Numero di Capi Vivi

	2016	2017	2018	Variazione % 2018/2017	Variazione % 2017/2016
Bovini	331.431	336.278	375.414	11,6	1,5
Vacche da latte	75.754	64.855	80.547	24,2	- 14,4
Bovini da carne	145.307	144.626	167.032	15,5	- 0,5
Bufalini	110.370	126.797	127.835	0,8	14,9
Suini	56.567	61.242	59.623	- 2,6	8,1
Scrofe da riproduzione	9.413	6.518	14.306	119,5	- 40,3
Suini da ingrasso con peso pari o superiore a 50 kg	36.860	24.648	19.553	- 20,7	- 33,1
Ovini	776.454	736.502	680.369	- 7,6	- 5,1
Caprini	113.983	115.590	110.055	- 4,8	1,4
Pollame	4.636.012	3.027.604	3.482.435	15,0	- 34,7
Equini	15.691	15.293	12.982	- 15,1	- 2,5
Api*	170.343	171.094	164.824	- 3,7	0,4

*Numero di arnie

Fonte: Sinab (www.sinab.it) ed Eurostat (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it)

Di contro, il settore delle uova biologiche e quello della carne biologica hanno mostrato un incremento di spesa rispettivamente del 10,8 % e 13,1 % nel 2019. Con un'incidenza del 15 % sull'intero settore biologico, il settore delle uova biologiche ha mostrato una crescita legata, in particolare, alla correlazione di una serie di fattori, quali il basso differenziale di prezzo all'acquisto tra il prodotto biologico e quello convenzionale (mediamente 20 centesimi di euro/uovo) e il messaggio di naturalità e basso sfruttamento dell'allevamento a terra delle ovaiole rispetto a quelle allevate in gabbia. La carne biologica invece ha costituito solo lo 0,7 % della spesa biologica e il trend di crescita è dovuto soprattutto alla vendita di carne avicola, mentre i consumi di carne rossa certificata sono risultati poco rappresentativi e tendenzialmente stabili.

A livello regionale, il Lazio, a fine 2018, ha fatto registrare una superficie coltivata a biologico di 140.556 ettari, con un aumento rispetto al 2017 dell'1,6 %, pari a 2.276 ettari in

più (Tab. 1-5). Tale superficie rappresentava il 7,2 % della superficie biologica totale nazionale e il 22,6 % della SAU regionale (Tab. 1-5).

Gli operatori biologici regionali sono stati complessivamente 4.746 unità a fine 2018, in aumento dell'1,8 % rispetto al 2017 (Tab. 1-5). Il 78 % di questi, allo stesso anno, sono risultati produttori esclusivi (3.696 unità), facendo registrare un incremento del solo 0,2 % rispetto al 2017, pari a un aumento di 6 unità (Tab. 1-5). I preparatori esclusivi hanno rappresentato il 5,1 % degli operatori biologici, facendo registrare un aumento più significativo dei produttori esclusivi rispetto al 2017, e pari a circa il 5 %. (Tab. 1-5). Il restante 11 % e 0,3 % degli operatori è risultato costituito rispettivamente dai produttori-preparatori e dagli importatori. Rispetto al 2017 i primi sono aumentati del 10,8 %, mentre gli ultimi hanno segnato una riduzione del 7,1 % (Tab. 1-5). Quest'ultimo dato non risulta però significativo, data la limitata consistenza degli importatori regionali (13 unità al 2018).

Tabella 1-5: Superficie e Operatori Biologici nel Lazio, Anno 2016-2018

	2016	2017	2018	Variazione % 2018/2017
Superficie (ettari)	132.923	138.278	140.556	1,6
Operatori (unità)	4.118	4.664	4.746	1,8
Produttori	3.204	3.690	3.696	0,2
Preparatori	419	468	492	5,1
Importatori	13	14	13	7,1
Produttori/Preparatori	482	492	545	10,8

Fonte: Sinab (www.sinab.it)

Per quanto concerne il settore zootecnico biologico regionale, non si dispone di dati recenti. L'ultimo dato risalente al 2013 attestava la presenza di 805 aziende biologiche con produzione zootecnica, posizionando il Lazio tra le prime Regioni a livello nazionale. Per quanto riguarda la consistenza numerica dei capi allevati, il dato più recente risale al 2010 e certificava il primato di avicoli (611.839 capi), ovini (72.772 capi) e bovini (20.377 capi) (http://www.regione.lazio.it/binary/prtl_statistica/statistica_normativa/RapportoDatiDefinitivi6CensimentoAgricolturaRegioneLazio.pdf). Tuttavia, al 2018, pur non essendovi dati specifici per il settore, si ha conferma dell'importanza e della consistenza del settore zootecnico biologico regionale se si prendono in esame le destinazioni colturali della superficie biologica regionale. Infatti, si evidenzia una predominanza di prati e pascoli (36 %

della SAU biologica) e colture foraggere (28 % della SAU biologica) destinate al biologico, e che insieme rappresentano il 64 % della SAU biologica regionale (Tab. 1-6).

Tabella 1-6: Superfici e Colture Biologiche nel Lazio (in ha), Anno 2018

	2018	% SAU biologica
Cereali	15.494	11
Colture proteiche, leguminose, da granella	2.090	1,5
Piante da radice	90	0,06
Colture industriali	897	0,6
Colture foraggere	39.132	27,8
Altre colture da seminativi	616	0,4
Ortaggi	4.985	3,5
Frutta	2.608	1,9
Frutta in guscio	8.835	6,3
Agrumi	12	0,01
Vite	2.239	1,6
Olivo	8.626	6,1
Altre colture permanenti	240	0,2
Prati e pascoli	53.301	37,9
Terreno a riposo	1.393	1,0

Fonte: Sinab (www.sinab.it)

Capitolo 2

IL REGOLAMENTO BIOLOGICO (UE) N. 2018/848: STRUTTURA, DISCIPLINA E DIFFERENZE CON IL PRECEDENTE REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007

Il nuovo Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguarda la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. Emanato il 30 maggio 2018, il Reg. (UE) n. 2018/848 abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il 13 gennaio 2020, il Reg. è stato modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 2020/427 della Commissione che ha modificato l'allegato II, dettando le norme di produzione dei prodotti biologici. Il 26 marzo 2020 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/464 della Commissione, ha fissato la modalità di applicazione del nuovo Regolamento riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere.

2.1 Struttura del nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento risulta essere strutturato in 124 consideranda, XI capi (contenenti complessivamente 61 artt.) e VI allegati.

I capi con i rispettivi artt. risultano essere così ripartiti:

- Capo I (artt.1-3): Oggetto, ambito di applicazione e definizioni;
- Capo II (artt. 4-8): Obiettivi e principi della produzione biologica;
- Capo III (artt. 9 - 29): Norme di produzione;
- Capo IV (artt. 30 - 33): Etichettatura;
- Capo V (artt. 34 - 36): Certificazione;
- Capo VI (artt. 37 - 43): Controlli ufficiali e altre attività ufficiali;
- Capo VII (artt. 44 - 49): Scambi con i paesi terzi;
- Capo VIII (artt. 50 - 53): Disposizioni generali. Questo viene a sua volta suddiviso in
 - Sezione 1 (art. 50): Libera circolazione dei prodotti biologici e in conversione;
 - Sezione 2 (artt. 51 - 53): Informazioni, relazioni e relative deroghe;
- Capo XI (artt. 54 - 61): Disposizioni procedurali, transitorie e finali. Come al Capo precedente viene a sua volta suddiviso in:

- Sezione 1 (artt. 54 - 55): Disposizioni procedurali;
- Sezione 2 (artt. 56 - 61): Abrogazione e disposizione transitorie e finali.

Gli allegati sono invece suddivisi in:

- Allegato I: Altri prodotti di cui all'art. 2, paragrafo 1.
- Allegato II: Norme dettagliate di produzione di cui al Capo III. Viene diviso in parti:
 - Parte I: Norme di produzione vegetale;
 - Parte II: Norme di produzione animale;
 - Parte III: Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura;
 - Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati;
 - Parte V: Norme di produzione per mangimi trasformati;
 - Parte VI: Vino;
 - Parte VII: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.
- Allegato III: Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti
- Allegato IV: Termini di cui all'art. 30;
- Allegato V: Logo di produzione biologica dell'Unione Europea e codici numerici;
- Allegato VI: Modello di certificato.

2.2 Oggetto, Ambito di Applicazione e Definizioni

All'inizio del Regolamento (Capo I), si trovano l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni.

2.2.1 Oggetto

All'Articolo 1, il nuovo Regolamento stabilisce i principi della produzione biologica e detta le norme relative a:

- produzione;
- certificazione;
- uso di indicazioni da seguire nell'etichettatura e nella pubblicità;
- controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/625.

Significativa, rispetto al precedente Regolamento, è l'estensione dell'interesse della normativa agli aspetti della "certificazione" (*è una procedura con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati*, www.uni.com), che costituisce di fatto il fondamento dell'intero sistema biologico.

2.2.2 Ambito di Applicazione

All'articolo 2, si stabilisce l'applicazione del nuovo Regolamento a:

- prodotti agricoli vivi, compresi sementi e altro materiale riproduttivo;
- prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- mangimi;
- prodotti derivanti dai precedenti,

qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo. I soprammenzionati prodotti provengono dall'agricoltura, dall'acquacoltura e dall'apicoltura; infatti, è prevista l'applicazione del Regolamento anche ad una serie di prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'Allegato I. Conseguentemente, è ampliato, rispetto al precedente Regolamento, l'oggetto di interesse della normativa; con particolare riferimento a:

- prodotti non agricoli ma strettamente legati all'agricoltura (es. sale, lana, cotone e oli essenziali);
- nuove specie animali (conigli e cervidi);
- intera filiera in tutte le sue fasi.

Inoltre, si applica a qualsiasi operatore eserciti attività relative ai suddetti prodotti durante le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione. Tuttavia, restano escluse le operazioni di ristorazione collettiva, a meno che gli Stati Membri non applichino norme nazionali o private riguardo alla produzione, all'etichettatura e ai controlli sui prodotti da essa derivanti; ma, in ogni caso, è fatto divieto di impiegare il logo di produzione biologica dell'Unione europea per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tali prodotti e per pubblicizzare la collettività.

In ultimo, si ribadisce l'assunto secondo cui è conforme ad una norma di qualità solo ciò che è conforme alla norma generale e, quindi, il Regolamento si applica fatte salve le norme cogenti in linea generale; mentre si assiste ad uno specifico riferimento di conformità al Reg. (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e al Reg. (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Qualora si voglia modificare il soprammenzionato elenco con l'aggiunta di ulteriori prodotti o tramite modifica dei presenti, la Commissione può operare attraverso atti delegati.

In questo punto non è riportata la specifica che non fa rientrare nel campo di applicazione del Regolamento i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, introdotta invece nella definizione di "prodotto biologico" (si vedano la definizione n. 2, *infra*).

2.2.3 Definizioni

All'articolo 3 è presente un lemmario con specifica descrizione di ciascuna delle 75 definizioni; di questi sono stati riportati in elenco solo i lemmi di interesse e natura zootecnica e di questi sono stati evidenziati in **grassetto** quelli non presenti nel Reg. (CE) 834/2007, probabilmente introdotti dal legislatore al fine di superare eventuali fraintendimenti. Si riportano di seguito le voci di ambito zootecnico:

- 1) «produzione biologica»: l'impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente Regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;
- 2) «prodotto biologico»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici;
- 3) «materia prima agricola»: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;
- 4) «misure preventive»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali;
- 5) «misure precauzionali»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente Regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;
- 6) «conversione»: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al presente Regolamento;
- 7) «prodotto in conversione»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10;
- 8) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall'acquacoltura e dall'apicoltura, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell'allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito;

- 9) «unità di produzione»: tutte le risorse di un'azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, le arnie, gli stagni piscicoli, i sistemi e gli impianti di contenimento per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o sui fondali marini, e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente gestiti come descritto ai punti 10), 11) o 12) (rettifica del Reg. 2018/848, 26 novembre 2019);
- 10) «unità di produzione biologica»: un'unità di produzione, eccetto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica;
- 11) «unità di produzione in conversione»: un'unità di produzione, durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, che è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica; può essere costituita da appezzamenti agricoli o altre risorse per cui il periodo di conversione di cui all'articolo 10 inizia in momenti diversi;
- 12) «unità di produzione non biologica»: un'unità di produzione che non è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica;
- 13) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del presente Regolamento in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;
- 14) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un'attività agricola;
- 15) «superficie agricola»: una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- 16) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;
- 17) «**veranda**»: una parte esterna annessa a un edificio destinato al pollame, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e, ove necessario, artificiale e di un pavimento cosparso di lettiera;
- 18) «**pollastrelle**»: animali giovani della specie *Gallus gallus* di età inferiore alle 18 settimane;

- 19) «**galline ovaiole**»: animali della specie *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da consumo e di età minima di 18 settimane;
- 20) «**zona utilizzabile**»: una zona utilizzabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 % sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile);
- 21) «trattamento veterinario»: ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica;
- 22) «medicinale veterinario»: un medicinale veterinario quale definito all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 23) «preparazione»: le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l'imballaggio, l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura con riguardo alla produzione biologica;
- 24) «mangime»: un mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 178/2002;
- 25) «materie prime per mangimi»: le materie prime per mangimi quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 26) «immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8), del Regolamento (CE) n. 178/2002;
- 27) «tracciabilità»: la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- 28) «fase della produzione, della preparazione e della distribuzione»: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto;
- 29) «ingrediente»: un ingrediente quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza

- o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata;
- 30) «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riferentesi a un prodotto che sono apposti su qualsiasi imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagni tale prodotto o vi si riferisca;
 - 31) «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del Regolamento (UE) 2017/625;
 - 32) «autorità di controllo»: un'autorità di controllo competente per il settore biologico quale definita all'articolo 3, punto 4), del Regolamento (UE) 2017/625 oppure un'autorità riconosciuta dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l'importazione di prodotti biologici e in conversione nell'Unione;
 - 33) «organismo di controllo»: un organismo delegato quale definito all'articolo 3, punto 5), del Regolamento (UE) 2017/625, oppure un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e in conversione;
 - 34) «non conformità»: la mancata conformità al presente Regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso;
 - 35) «organismo geneticamente modificato» o «OGM»: un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I, parte B, della stessa direttiva;
 - 36) «ottenuto da OGM»: ottenuto interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito (rettifica del Reg. 2018/848, 26 novembre 2019);
 - 37) «ottenuto con OGM»: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né derivato da OGM (rettifica del Reg. 2018/848, 26 novembre 2019);
 - 38) «additivo per mangimi»: un additivo per mangimi quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 39) «equivalenza»: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità;

- 40) «coadiuvante tecnologico»: un coadiuvante tecnologico quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per gli alimenti e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (CE) n. 1831/2003 per i mangimi;
- 41) «enzima alimentare»: un enzima alimentare quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 42) «radiazione ionizzante»: radiazione ionizzante quale definita all'articolo 4, punto 46), della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio;
- 43) «**ricovero per pollame**»: un edificio fisso o mobile per l'alloggio di gruppi di pollame che include tutte le superfici coperte da tetti, inclusa una veranda; il ricovero può essere suddiviso in compartimenti separati, ognuno di essi ospitante un unico gruppo;
- 44) «prodotti non trasformati»: prodotti non trasformati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;
- 45) «prodotti trasformati»: prodotti trasformati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del Regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;
- 46) «trasformazione»: trattamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento (CE) n. 852/2004; ciò include l'utilizzo delle sostanze di cui agli articoli 24 e 25 del presente Regolamento, ma non le operazioni di imballaggio o di etichettatura;
- 47) «**recinto**»: uno spazio che include una parte dotata di dispositivi di protezione degli animali da condizioni climatiche avverse.

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/464 introduce 4 lemmi di interesse prettamente zootecnico relativi, nello specifico, al pollame:

- 1) «**pollame da ingrasso**»: pollame per la produzione di carne;
- 2) «**gruppo**»: nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi;
- 3) «**maschio di gallina ovaioia**» si intende il maschio di razza ovaioia destinato alla produzione di carne;
- 4) «**pollastra da ingrasso**» si intende la femmina di *Gallus gallus* destinata alla produzione di carne e macellata all'età minima di 120 giorni.

2.3 Obiettivi e Principi della produzione biologica

Al Capo II del Regolamento, sono enunciati gli obiettivi e i principi della produzione biologica.

2.3.1 Obiettivi

Si elencano all'Articolo 4 gli obiettivi generali che la produzione biologica deve perseguire; si riportano di seguito quelli di interesse zootecnico:

- tutelare l'ambiente e il clima;
- conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- contribuire a un alto livello di biodiversità;
- contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione.

Si osserva, rispetto al precedente Regolamento, una maggiore attenzione alle questioni ambientale e sociale. Infatti, tali obiettivi, in linea con la componente etico-ambientale che il Regolamento intende perseguire, introducono concetti che rivolgono particolare attenzione alle criticità attuali; si pensi all'impatto antropico sul clima, alla tossicità dell'ambiente e alla perdita di biodiversità. Inoltre, interessante e innovativa è l'attenzione posta, rispetto al precedente Regolamento, alle filiere corte e alla produzione locale; se adottati allo stesso tempo, tali modelli sono in grado di ridurre l'impatto ambientale. Infatti, «la filiera corta è da sempre un modello produttivo a ridotto impatto ambientale, proprio in virtù della connessione puntuale e locale tra domanda e offerta» (Ferrucci, 2020).

2.3.2 Principi

I principi enunciati dal Regolamento sono i fondamenti del sistema di produzione biologica ed esprimono le modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi. Questi non sono norme, conseguentemente non hanno valore imperativo; si tratta, invece, di un'adesione volontaria e consapevole che può portare al raggiungimento di un modello produttivo conforme agli obiettivi.

Agli Articoli 5, 6, 7 e 8 sono enunciati i principi dell'agricoltura biologica ripartiti in generali, specifici applicabili alle attività agricole e all'acquacoltura, specifici applicabili alla

trasformazione di alimenti biologici e in specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici. Di questi sono stati riportati in elenco quelli di interesse e natura zootecnica.

– Principi Generali:

- a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra essi;
- b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
- c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
- d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
- e) garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi (rettifica del Reg. 2018/848, 26 novembre 2019);
- f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:
 - i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
 - ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
 - iii) escludono l'uso di OGM, dei prodotti ottenuti da OGM e dei prodotti ottenuti con OGM che non siano medicinali veterinari (rettifica del Reg. 2018/848, 26 novembre 2019);
 - iv) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;
- g) limitare l'uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:
 - i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
 - ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

- iii) concimi minerali a bassa solubilità;
- h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente Regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;
- i) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale, l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;
- j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

Interessante, nel precedente elenco, è la riconferma dell'esclusione dall'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti; infatti, è esclusa l'esistenza tra le specie animali con riproduzione sessuale di individui poliploidi. Tuttavia, si osserva l'esistenza di tali individui in specie con riproduzione per partenogenesi, come ad esempio pesci di acqua dolce, crostacei ed insetti. Conseguentemente, è legittimo supporre che il Regolamento si rivolga a quest'ultimi.

– Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura:

- a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l'impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l'erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;
- b) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
- c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
- d) utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;
- e) nella scelta delle razze animali, tenere conto di un grado elevato di diversità genetica, della capacità degli animali di adattamento alle condizioni locali, del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
- f) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;
- g) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli;
- h) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

- i) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati durante tutto il corso della loro vita, sin dalla nascita o dalla schiusa delle uova, in aziende biologiche;
 - j) evitare di creare eventuali pericoli per le specie protette derivanti dalla produzione biologica.
- Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici:
- a) produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi biologiche;
 - b) limitare l'uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di necessità tecnologica o zootecnica essenziale o a fini nutrizionali specifici;
 - c) escludere sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
 - d) trasformare in maniera accurata i mangimi biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

2.4 Norme di produzione animale

Al Capo III del Reg., sono elencate le norme di produzione, e nello specifico, quelle relative alla produzione animale (articolo 14). L'art. 14 disciplina gli atti delegati e di esecuzione riguardanti la produzione animale; per ciò che interessa gli operatori del settore animale, si rimanda alle norme dettagliate di produzione dell'Allegato II, parte II del Reg. (UE) n. 2018/848.

1. Requisiti di carattere generale

1.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 16)

La normativa conferma che la produzione animale, ad eccezione dell'apicoltura, è da un'attività legata alla terra e da questa inscindibile. Si prevede per l'agricoltore che alleva animali biologici o in conversione la possibilità di stipulare contratti e/o accordi scritti con altri agricoltori, svincolando questa possibilità dalla necessità di utilizzo di effluenti eccedentari, come invece indicato nella normativa precedente (cfr. Reg. 889/2008, art. 3, par. 3). Resta comunque confermato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata (si veda Reg. 2018/848, All. II, parte I, p. 1.9.4 e parte II, p. 1.6.6), limitatamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi (cfr. Reg. 889/2008, art. 3, par. 2).

1.2. *Conversione*

Con il termine conversione si indica la transizione, entro un certo termine, dal metodo tradizionale a quello biologico e durante il quale si applicano le norme sul biologico.

1.2.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 38, par. 2)

La normativa disciplina la conversione simultanea dell'unità di produzione, compresi pascoli o altri terreni impiegati per produrre mangimi destinati agli animali, e degli animali ivi presenti all'inizio del periodo di conversione. Tale aspetto era già regolamentato nella precedente normativa, ma è stato oggetto di modifiche nel nuovo Regolamento. A tal proposito, si prevede, con la nuova normativa, per gli animali presenti all'inizio del periodo di conversione e i prodotti da loro derivati, la possibilità che essi siano considerati biologici al termine di tale periodo di conversione dell'azienda in questione, anche nell'eventualità in cui il periodo di conversione (di uno specifico tipo di animale presente) superi il periodo di conversione previsto per l'unità di produzione. Tale specifica introdotta, in realtà non può accadere dato che i periodi di conversione per i vari tipi di animali sono inferiori o uguali a quelli dell'azienda, si veda il punto 1.2.2 *infra*). Inoltre, si aggiunge pure il caso in cui tali animali non siano alimentati con mangimi in conversione prodotti dall'azienda medesima; infatti, il presente aspetto non era previsto nella precedente normativa, la quale disciplinava che tali animali fossero "essenzialmente" alimentati con mangimi in conversione provenienti dall'azienda stessa. Il periodo di due anni prima della semina di vegetali che saranno impiegati nell'alimentazione di animali biologici, o per i pascoli o prati permanenti che saranno impiegati per la produzione di foraggi biologici può essere ridotto a un anno, se i pascoli e gli spazi all'aperto sono utilizzati da specie non erbivore (suini e avicoli, se si tiene conto delle specie disciplinate nel Regolamento); conseguentemente, si apre la possibilità per le aziende che rientrano nell'ultimo punto e per le specie non erbivore, e i prodotti da loro derivati, di essere considerati biologici dopo solo un anno (si veda Reg. 2018/848, All. II, parte I, p. 1.7.1 e 1.7.5, lett. b). Inoltre, in caso di conversione simultanea e durante il periodo di conversione sopra descritto, la norma prevede la possibilità per l'allevatore di poter alimentare in deroga gli animali con il 100 % di mangimi in conversione, purché provenienti dalla medesima unità di produzione oggetto di conversione simultanea, già durante il primo anno di conversione; in deroga alle più restrittive percentuali

di utilizzo di mangimi in conversione, in cui è previsto un massimo del 20 % che può provenire dalla stessa azienda, nei casi di aziende che hanno optato per un inizio di conversione differenziato tra superfici agricole e animali. In ogni caso, gli animali possono essere alimentati con mangimi in conformità al punto 1.4.3.1 (*infra*) e/o - ovviamente - con mangimi biologici. Però, qualora gli animali non si trovino presenti al momento dell'avvio della conversione dell'azienda, ma si decida di introdurli in un secondo momento durante tale periodo, la loro introduzione deve avvenire esclusivamente in conformità con quanto previsto per l'uso di animali non biologici al punto 1.3.4 (*infra*).

1.2.2. (cfr. Reg. 889/2008, art. 38, par. 1; per le api, si vedano art. 38, par. 3 e 5, e art. 44) La normativa riepiloga i periodi di conversione richiesti per specie animale e per tipologia di produzione; si tratta di periodi di conversione da applicare ad animali già presenti nell'azienda al momento dell'inizio della conversione. Si elencano di seguito le differenze con la precedente normativa sono:

- introduzione di un periodo specifico di 7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età; tali anatre nel precedente Regolamento erano incluse nel pollame destinato alla produzione di carne, per il quale resta applicabile un periodo di conversione di 10 settimane;
- aggiunto uno specifico periodo di 6 settimane per il pollame destinato alla produzione di uova ed introdotto nell'allevamento entro i 3 giorni di vita, aspetto che con la precedente normativa non era dettagliato;
- introduzione di periodi specifici per due nuove specie di animali: 3 mesi per i conigli e 12 mesi per i cervidi;
- per le api si osserva una modifica formale della norma; si riportano infatti, oltre il periodo di conversione invariato di 12 mesi, le specifiche riguardanti l'impiego della cera durante detto periodo. In linea con la vecchia normativa, si predilige l'uso di cera proveniente da apicoltura biologica, consentendo, come già previsto dalla precedente normativa, l'impiego di cera non biologica; l'uso di cera non biologica nel periodo di conversione e non nel caso di costituzione di nuovi telai (cfr. Reg. 889/2008, art. 44).

1.3. *Origine degli animali*

1.3.1. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. a, p. i)

Affinché un animale sia considerato "biologico" deve nascere o schiudere ed essere allevato in conduzione biologica. Il legislatore, a differenza del precedente

Regolamento ritiene di dover proporre in alternativa all'indicazione "nascere" quella di "schiudersi", in riferimento - ovviamente - agli avicoli. A tal proposito, tale specifica deve essere stata una conseguenza di possibili equivoci verificatesi nell'ambito di attuazione della normativa precedente. Si aggiunge inoltre che la normativa in oggetto non ha valore per gli allevamenti in conversione, dove gli animali sono nati e stati allevati fino al momento della conversione con metodo convenzionale.

1.3.2. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. c)

Si riportano le condizioni, i metodi e i divieti riguardanti la riproduzione degli animali biologici. Non si osservano differenze sostanziali con la precedente normativa, ad eccezione del percorso di scelta della razza ai fini della riproduzione. In effetti il nuovo Regolamento amplia e definisce con maggiore chiarezza la formula "razza appropriata" introdotta nel Reg. 834/2007. Nello specifico la scelta della razza deve avvenire nel rispetto dei principi dell'agricoltura biologica, garantendo il benessere animale (tema particolarmente ricorrente nel nuovo Regolamento).

A tal proposito, potrebbe essere promossa la diffusione di bovini portatori del gene "polled", la cui adozione come riproduttori eviterebbe mutilazioni quali la decornazione, favorendo così il benessere animale.

1.3.3. (cfr. Reg. 889/2008, art. 8, par. 1)

La normativa riporta i criteri di selezione delle razze o delle linee genetiche che devono essere rispettate da parte degli allevatori. Il legislatore introduce, in aggiunta ai già menzionati requisiti, ulteriori criteri di scelta; nello specifico, si deve tenere conto nella scelta delle razze o delle linee genetiche anche di:

- diversità genetica, favorendone il grado più elevato;
- valore genetico;
- longevità;
- problemi sanitari.

Si specifica inoltre, in relazione ai sopramenzionati criteri di scelta della razza riportati nella normativa in questione, che per motivo alcuno sia inficiato il benessere animale; tale specifica, di fatto, diventa essa stessa criterio di scelta della razza o della linea genetica.

Il legislatore agevola le scelte degli allevatori e favorisce la reperibilità degli animali in tempi brevi obbligando gli Stati Membri alla raccolta di dati riguardanti la disponibilità sul mercato di animali biologici che pertanto devono essere a disposizione degli allevatori (si veda Reg. 2018/848, art. 26); sono gli stessi operatori che commercializzano tali razze e linee genetiche adatte alla produzione biologica che alimenteranno le suddette banche dati mediante un processo autonomo di inserimento delle disponibilità, che concorra ad alimentare "il sistema domanda/offerta" nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

A tal proposito, il suddetto valore genetico può essere valutato per caratteri quantitativi attraverso l'esame del fenotipo dell'animale stesso e/o dei suoi parenti, utilizzando i vari test di valutazione (Personal test, Pedigree test, Sib test, Progeny test, Combined test e Animal model).

1.3.4. *Usa di animali non biologici (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. a, p. ii)*

1.3.4.1 (cfr. Reg. 889/2008, art. 9, par. 4, lett. d)

Ai fini di tutela della biodiversità, la presente norma certifica un'eccezione che riguarda soggetti di razze minacciate di abbandono per le quali il nuovo Regolamento prevede l'introduzione a fini riproduttivi in allevamenti biologici pur essendo stati allevati in sistemi convenzionali. Sostanziale è la differenza che si rileva con la precedente normativa che prevedeva - per il rinnovo del patrimonio animale - l'introduzione al massimo del 40 % di soggetti di razze minacciate di abbandono. Diversamente, la nuova normativa non riporta alcuna restrizione sul numero di soggetti riproduttori di razze minacciate.

1.3.4.2 (cfr. Reg. 889/2008, art. 9, p. 5)

Nel caso in cui vi sia la necessità di rinnovare gli apiari, è possibile usufruire di una percentuale annua pari al 20 % di api regine e di sciami di provenienza non biologica, rispetto al 10 % previsto dal precedente Regolamento, alle medesime condizioni previste nella precedente normativa. Inoltre, si rileva, rispetto alla precedente normativa, che è possibile, in ogni caso, sostituire un'ape regina o uno sciame con i rispettivi non biologici per anno. Questo sembra un dato in controtendenza ed in contrasto con la prevista introduzione di norme più stringenti nel nuovo Regolamento, soprattutto per quanto riguarda gli input non biologici. In ogni caso, nel nuovo Regolamento, si prevede mediante atti delegati, una riduzione della percentuale annua precedentemente indicata. In tal caso, devono essere

sufficienti api regine e sciami a coprire la domanda degli apicoltori sul mercato dell'Unione (si veda Reg. 2018/848, art. 14, p. 2, lett. a).

Probabilmente, tale aumento è giustificato dalle importanti difficoltà che il settore apistico vive attualmente in seguito alla crescente moria delle api, fenomeno che interessa l'intera Unione Europea. Tali eventi – com'è riportato da Hendriks et al. (2009) – sono riconducibili ai recenti effetti dei cambiamenti climatici, all'uso di fitofarmaci tossici e all'invasione di specie aliene.

1.3.4.3 (cfr. Reg. 889/2008, art. 42, lett. a)

La normativa conferma possibilità e relative condizioni di introduzione di animali non biologici nel caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo purché di età inferiore ai tre giorni. Si aggiunge però, che i loro prodotti, sia carne che uova, possono essere venduti come biologici esclusivamente dopo che gli animali in questione abbiano trascorso il corrispondente periodo di conversione e pari a 10 settimane e 6 settimane, rispettivamente. A differenza del precedente Regolamento, si fissa anche come data ultima per l'applicazione delle deroghe all'uso di animali biologici il 31 dicembre 2035; trascorso tale termine, non sarà possibile ricorrere all'introduzione di avicoli non biologici (si veda Reg. 2018/848, art. 53, par. 1). Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2028, la Commissione si propone di interrompere la deroga prima del termine fissato al 31 dicembre 2035, nel caso in cui, a seguito un'indagine condotta sul mercato del settore entro il 31 dicembre 2025, la domanda di animali biologici sia soddisfatta in termini qualitativi e quantitativi; al contrario, se ciò non si dovesse verificare, sarà legittimo supporre una proroga oltre tale data (si veda Reg. 2018/848, art. 53, par. 2,6 e 7). Invece, per quanto riguarda la deroga all'introduzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova, allevate con metodi non biologici, di età non superiore alle 18 settimane (si veda il Reg. 889/2008, art. 42, lett. b) - che è stata protratta più volte con i vari Reg. di esecuzione n. 505/2012 (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014), 836/2014 (dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017), 2017/2273 (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) e 2018/1584 (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 - non vi è alcuna menzione nel nuovo Regolamento; conseguentemente, è da ritenersi decaduta.

1.3.4.4 (cfr. Reg. 889/2008, art. 9, par. 1)

Il corrispondente punto disciplina l'introduzione di animali non biologici in un'azienda, alle condizioni previste dai punti 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4. Di seguito le differenze con la precedente normativa:

- si introduce la possibilità di ricorrere ai suddetti animali convenzionali qualora, non siano soddisfatte le esigenze qualitative degli allevatori, superando di fatto la questione meramente numerica propria della precedente normativa;
- si dispone la possibilità di ricorrere a tale deroga, nel caso in cui l'allevatore e l'autorità competente chiamata a concedere la deroga abbiano accertato l'indisponibilità degli animali biologici nella banca dati del mercato dell'Unione;
- si introduce la possibilità per gli allevatori di paesi terzi, senza che essi debbano ricorrere alla banca dati dell'Unione, previa verifica della non disponibilità degli animali biologici nel territorio di origine dei sopramenzionati allevatori che ne fanno richiesta, di ottenere da autorità ed organismi di controllo l'autorizzazione ad introdurre capi non biologici nelle unità di produzione biologiche.

Inoltre, come per il precedente punto il 31 dicembre 2035 costituisce la data ultima della suddetta deroga (ad eccezione del punto 1.3.4.4.2 *infra*), alle medesime condizioni discusse nel sopramenzionato paragrafo.

1.3.4.4.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 9, par. 2)

La normativa riepiloga le diverse restrizioni richieste per specie animale, previste per l'introduzione di animali non biologici in caso di prima costituzione di un patrimonio zootecnico biologico; si tratta di restrizioni che vanno applicate alla data di ingresso dell'animale in azienda. Le differenze con la precedente normativa riguardano l'introduzione di restrizioni specifiche per due nuove specie animali: età inferiore ai 6 mesi per i cervidi e inferiore a 3 mesi per i conigli. Inoltre, si specifica per gli animali di tali specie, come già previsto per le altre, che siano allevati con metodo biologico subito dopo lo svezzamento (che di fatto corrisponde ai limiti delle restrizioni).

1.3.4.4.2. (cfr. Reg. 889/2008, art. 9, par. 3)

Si riassumono in questo punto le limitazioni annuali per specie animale, con le quali è possibile introdurre maschi adulti e femmine nullipare non biologici, in caso di rinnovo del patrimonio ai fini riproduttivi. Non si osservano differenze con la precedente normativa, salvo l'introduzione delle due nuove specie: cervidi e conigli; per entrambe è autorizzata la sostituzione massima del 20 % di maschi adulti e femmine nullipare e un solo animale all'anno nel caso in cui l'allevamento sia costituito da meno di 10 capi. La "graduale soppressione" all'introduzioni di soggetti non biologici di cui si riferisce nel precedente Regolamento non è stata portata a termine, considerata la presenza della stessa deroga nel nuovo

Regolamento. Nel nuovo Regolamento è però stata prevista la riduzione delle percentuali sopra menzionate (si veda Reg. 2018/848, art 14, par. 2, lett. a) ovvero un'interruzione delle deroghe stesse pur non essendo stata fissata una data e in un periodo non precedente al 1° gennaio 2028, nel caso in cui sia accertata e certificata la disponibilità di animali biologici sul mercato dell'Unione (si veda Reg. 2018/848, art. 53, par. 2, lett. b).

1.3.4.4.3. (cfr. Reg. 889/2008, art. 9, par. 4)

In questo punto si riportano i casi in cui è possibile portare le percentuali del precedente punto 1.3.4.4.2 al 40 %. A differenza del precedente Regolamento, è stato eliminato il caso relativo alle razze minacciate di abbandono (come già discusso al punto 1.3.4.1 *supra*). Il nuovo Regolamento prevede, inoltre, anche per questa norma, di ridurre la percentuale, qualora vi sia disponibilità sufficiente di animali biologici sul mercato dell'Unione (si veda Reg. 2018/848, art. 14, p. 2, lett. a).

1.3.4.4.4. (cfr. Reg. 834/2007, art 14, par. 1, lett. a, p. ii)

La normativa ribadisce che un animale può considerarsi biologico solo dopo aver concluso il periodo di conversione corrispondente. A tal proposito, è da considerarsi necessaria la data di presenza dell'animale presso l'azienda agricola di destinazione, perché si avviino le operazioni di calcolo del sopramenzionato periodo.

1.3.4.4.5. (cfr. Reg. 834/2007, art 14, par. 1, lett. b, p. v)

La nuova normativa prevede – a differenza della precedente – che gli animali non biologici, durante il periodo di conversione, sono tenuti separati dagli animali biologici, o sono comunque identificabili fino al termine del sopramenzionato periodo (in linea con 1.3.4.4). Tale punto, ovviamente, non è da considerarsi in vigore nei casi in cui siano interessate aziende con produzioni di tipo simultaneo biologico e convenzionale, ovvero con immissione sul mercato di animali e prodotti da loro derivati sia biologici che convenzionali.

1.4. *Alimentazione*

1.4.1. *Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione*

Tale punto disciplina le norme generali riguardanti l'alimentazione degli animali (quelle per specie, saranno trattate in un altro capitolo; cfr. *infra*); di seguito, le differenze con la precedente normativa:

a) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. d, p. i)

Il primo punto regola l'origine dei mangimi destinati agli animali; la differenza dell'attuale normativa con la precedente è di estendere all'azienda la possibilità

di reperire, per l'alimentazione dei propri animali, anche mangimi prodotti da aziende in conversione purché site nella stessa regione³ di appartenenza della suddetta. Infatti, tale possibilità era già prevista dal precedente Regolamento, senza che vi fosse alcuna nota circa la provenienza di mangimi da aziende site nella medesima regione della stessa (si veda Reg. 834/2007, art. 14, lett. d, p. ii).

b) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. d, p. ii)

Si conferma in questo punto che gli animali debbano essere nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfino i loro fabbisogni nutrizionali nei vari stadi di sviluppo. L'aspetto interessante di nuova introduzione è il divieto di ricorrere all'alimentazione razionata, salvo che ciò sia giustificato per motivi veterinari.

c) (cfr. Reg.889/2008, art. 20, par. 4)

In linea con il precedente Regolamento, è fatto divieto assoluto adottare regimi alimentari che portino ad anemia negli animali allevati.

d) (cfr. Reg.889/2008, art. 20, par. 5)

Il punto regola le pratiche di ingrasso e, a tal proposito, precisa l'obbligo di rispettare gli specifici modelli alimentari in base alla specie allevata e l'obbligo di rispetto delle condizioni di benessere animale in tutte le fasi di allevamento. La normativa conferma inoltre il divieto di alimentazione forzata già disciplinato nel precedente Regolamento.

e) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. d, p. iii)

La nuova normativa conferma che gli animali allevati in regime biologico debbano avere permanentemente accesso al pascolo, nei casi in cui le condizioni lo permettano. In tale punto, è previsto - come alternativa - l'accesso permanente a foraggi grossolani; si esclude l'applicazione della suddetta normativa - ed è un elemento di novità rispetto alla precedente normativa - a suini e pollame; infatti, sono estromesse esclusivamente le api nel precedente Regolamento. Conseguentemente, tale punto, come taluni altri nel nuovo Regolamento, risulta essere inatteso dato l'apporto di maggiori agevolazioni ai

³ La Commissione DG Agricoltura dell'UE, nel 2009, in una nota di risposta ad una richiesta francese di chiarimento, ha provveduto a definire il termine "regione": "una regione può essere definita da una uniformità geografica, politica o amministrativa. Se nell'etichetta dell'alimento acquistato non viene fatta menzione dell'origine, esso non può essere considerato proveniente dalla stessa regione".

comparti suinicoli e avicoli; soprattutto in relazione al tema centrale del benessere animale, quale il rispetto dell'etologia degli animali, per il cui fine si rende necessario l'accesso al soprammenzionato pascolo, pur non appartenendo i suini e il pollame a specie erbivore. Tuttavia, in particolare per gli avicoli, sono previste norme specifiche che regolamentano l'accesso agli spazi all'aperto (si veda il capitolo sulle norme di produzione per specie, *infra*).

f) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. d, p. v)

Resta, come già dichiarato nella precedente normativa, il divieto di impiegare stimolanti della crescita o amminoacidi di sintesi.

g) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. d, p. vi; Reg. 889/2008, art. 20, par. 1)

In questo punto vengono disciplinate le modalità con cui nutrire gli animali lattanti e l'origine degli alimenti; viene definita la tipologia di latte da impiegare (preferenza del latte materno) e riepilogati i diversi periodi minimi richiesti per specie, in cui i suddetti animali devono essere nutriti (periodi definiti nel Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/464); periodi che si applicano a partire della nascita degli animali. Le differenze con la precedente normativa sono:

- introduzione di periodi specifici per le due nuove specie animali: 90 giorni per i cervidi (si veda Reg. 2020/464, art. 2) e 42 giorni per i conigli (si veda Reg. 2020/464, art. 17);

È inoltre introdotto il divieto di utilizzare surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale, durante i periodi di allattamento delle diverse specie.

h) In questo punto si definisce una nuova normativa per l'alimentazione non presente nel precedente Regolamento; questa specifica riguarda l'origine rigorosamente biologica delle materie prime - vegetali, alghe, animali o lieviti - impiegate per la produzione dei mangimi.

i) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. d, p. iv; Reg. 889/2008, art. 22 e sua modifica: Reg. di Esecuzione 505/2012, art. 1, par. 2)

In linea con la precedente normativa, esclusivamente in caso di determinate condizioni e previa autorizzazione, è possibile ricorrere all'impiego di materie prime - ottenute da alghe, vegetali, animali o lieviti - per la produzione di mangimi non biologici e materie prime per la produzione di mangimi di origine minerale o microbica, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Le differenze con il precedente Regolamento sono:

- introduzione di una condizione ulteriore che prevede la possibilità di impiegare le soprammenzionate materie prime di origine vegetale o animale non biologiche ad eccezione di quei casi in cui i corrispettivi biologici non siano disponibili in quantità sufficienti (si veda il Reg. 2018/848, art. 24, par. 3, lett. e, p. iii);
- soppressione della possibilità di ricorrere alla normativa in caso di circostanze calamitose per l'impiego di materie prime non biologiche (si veda Reg. 889/2008, art. 47, lett. c);
- soppressione della possibilità di impiegare i prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile e il sale, sia questo sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti, come materie prime per mangimi biologici (si veda il Reg. di Esecuzione 505/2012, art. 1, lett. e ed f).

È necessario attendere l'emanazione di un Regolamento di esecuzione che chiarisca la natura e l'identità di tali materie prime ovvero eventuali manovre di conferma o eliminazione, associati a possibili elementi di novità rispetto a quelli elencati nel precedente Regolamento (si veda per le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale il Reg. 889/2008, All. V; per le materie prime di origine minerale il Reg. di Esecuzione 354/2014, All., p. 3; per le materie prime di origine microbica il Reg. di Esecuzione 505/2012, All. V, sezione 2; e per gli additivi per mangimi il Reg. di Esecuzione 2019/2164, All. III). Tuttavia, il nuovo Regolamento conferma la possibilità per gli Stati Membri di fare richiesta – allegandovi le ragioni della stessa – di supplemento di talune materie prime ovvero rimozione di altre dal suddetto elenco (si veda Reg. 2018/848, art. 24, p. 7).

1.4.2. *Pascolo*

Pur non rientrando tale definizione nel lemmario del Regolamento, per "pascolo" si intende un terreno ricoperto di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, che non viene falciata ma direttamente pascolata dal bestiame.

1.4.2.1. *Pascolo su terreni biologici* (cfr. Reg. 889/2008, art. 17, par. 2)

La nuova normativa, rispetto alla precedente, precisa che gli animali biologici pascolino su terreni biologici, ad eccezione dei casi di pascoli su terre comuni o di transumanza. È confermata, comunque, la possibilità di utilizzo di questi terreni anche per il pascolo di animali non biologici e alle medesime condizioni della precedente normativa. Tuttavia, il Regolamento di riferimento relativo ai terreni sui

quali devono essere allevati gli animali non biologici ha subito modifiche; infatti, tali terreni devono essere sostenuti a norma del Reg. 1305/2013 (artt. 23, 25, 28, 30, 31 e 34) e non più dei Reg. 1698/2005 e Reg. 1257/1999.

1.4.2.2. *Pascolo su terre comuni e transumanza*

1.4.2.2.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 17, par. 3)

Si riepilogano in questo punto, senza apportare modifiche sostanziali alla precedente normativa, le condizioni che regolano il pascolo di animali biologici su terreni comuni, impiegati anche per il pascolo di animali non biologici.

1.4.2.2.2. (cfr. Reg. 889/2008, art. 17, par. 4)

Continua a prevedersi nella nuova normativa la possibilità di spostare gli animali biologici per transumanza. L'aspetto interessante, rispetto alla precedente normativa, è l'aggiunta da parte del legislatore dell'avverbio di modo "a piedi", specificando che lo spostamento degli animali deve avvenire esclusivamente secondo questa modalità; probabilmente vi sono stati casi di allevatori che hanno trasferito animali con mezzi meccanici e fatto alimentare gli animali per un certo periodo su pascoli non biologici. Inoltre, la nuova norma concede, rispetto alla precedente, una ulteriore alternativa alimentare nel periodo di transito a piedi su pascoli non biologici; possono infatti essere impiegati erba ed altri vegetali non biologici per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata che di ritorno. È bene precisare che il nuovo Regolamento risulta non essere esaustivo nelle specifiche relative alle indicazioni sopra citate; infatti, non è chiaro se tale alternativa alimentare sia relativa ai mangimi apportati in aggiunta agli animali durante il pascolo, oppure, per "erba e altri vegetali di cui si nutrono gli animali al pascolo" si intenda ciò che assumono liberamente durante lo stesso, senza ulteriori apporti esterni da parte dell'allevatore.

1.4.3. *Mangimi in conversione*

1.4.3.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 21, p. 1 e 2)

La normativa conferma la possibilità di somministrare agli animali biologici alimenti in conversione. Rispetto alla precedente normativa, si osservano però variazioni nei tempi di inizio somministrazione, nei quantitativi e nell'origine di questi; il nuovo Regolamento riporta:

- modifica delle percentuali dei mangimi in conversione che possono essere uniti alla razione alimentare; si tratta di una percentuale massima pari al 25 % rispetto alla media della formulazione alimentare (invece del 30 % del

precedente Reg. 889/2008) che può raggiungere il 100 % se tali mangimi in conversione provengono dalla medesima azienda in cui sono allevati gli animali ai quali questi vengono destinati (tale percentuale era già stata prevista nel Reg. 1254/2008, art. 1, par. 2, in effetti);

- la possibilità di adottare le modalità precedentemente menzionate, a partire dal secondo anno di conversione;
- l'introduzione di superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico nei terreni aziendali durante il loro primo anno di conversione - in aggiunta a quelli nella normativa precedente - cui attingere per la produzione di mangimi da somministrare agli animali, in linea con la norma che prevede una quantità media complessiva degli stessi pari al 20 % del totale, purché provengano dalla azienda stessa in cui sono allevati gli animali;
- rimozione della specifica che non consente di attingere con le modalità del precedente punto ai terreni, nel caso in cui questi abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica dell'azienda stessa nel corso degli ultimi cinque anni dall'avvio della conversione.

In ultimo, si continua a prevedere di far riferimento alle percentuali riportate nel primo punto nel caso in cui le due tipologie di mangimi vengano impiegate contemporaneamente nell'alimentazione animale.

Si rileva il tentativo di istituire da parte del legislatore un processo più fluido di conversione per quegli allevatori che scelgono di passare al sistema di produzione biologica; il Regolamento, nello specifico, permette loro – qualora si tratti altresì di produttori di mangimi aziendali – di impiegare risorse personali, senza ricorrere obbligatoriamente a input esterni.

1.4.3.2. (cfr. Reg. 889/2008, art. 21, par. 3)

Il punto in questione ribadisce che le percentuali dei mangimi in conversione riportate nel punto precedente (1.4.3.1) devono essere calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

1.5. *Assistenza sanitaria*

1.5.1. *Profilassi*

Per profilassi, in ambito zootecnico, si intende l'insieme di norme e metodologie che si devono adottare per evitare o prevenire l'insorgenza di malattie negli animali; questa, nel nuovo Regolamento, continua a rivestire un ruolo di primo piano nell'assistenza sanitaria degli animali biologici.

- 1.5.1.1. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. e, p. i)
Si confermano, senza modifiche rispetto alla precedente normativa, le modalità con le quali deve attuarsi la prevenzione delle malattie negli animali biologici, ossia mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.
- 1.5.1.2. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. e, p. iii)
Si continua a prevedere nella nuova normativa la possibilità di impiegare nella profilassi medicinali veterinari ad azione immunologica ovvero in grado di indurre un'immunità attiva/passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria negli animali (come definiti dalla Direttiva 2001/82/CE).
- 1.5.1.3. (cfr. Reg. 889/2008, art. 23, par. 1)
La nuova normativa conferma il divieto di utilizzare nei trattamenti preventivi medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica ed antibiotici, ed aggiunge rispetto alla vecchia normativa, il divieto di impiego di boli composti da molecole allopatriche ottenute per sintesi chimica.
- 1.5.1.4. (cfr. Reg. 889/2008, art. 23, par. 2)
Non vi sono modifiche con la precedente normativa per quanto riguarda il divieto d'uso di tutte quelle sostanze che hanno come fine la stimolazione della crescita, della produzione, della riproduzione o altri scopi quali l'induzione e la sincronizzazione degli estri nelle femmine.
- 1.5.1.5. (cfr. Reg. 889/2008, art. 23, par. 3)
Sono nuovamente previsti controlli preventivi o periodi di quarantena nel caso di introduzione in azienda di animali non biologici e che provengono da allevamenti nei quali è dubbio lo stato sanitario generale e/o quello dei singoli animali.
- 1.5.1.6. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. f)
Per la pulizia e la disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici è confermata la possibilità di impiegare solo i prodotti autorizzati dal nuovo Regolamento. È necessario attendere l'emanazione di un Regolamento di esecuzione che chiarisca la natura e l'identità di tali prodotti ovvero eventuali manovre di conferma o eliminazione, associati a possibili elementi di novità rispetto a quelli elencati nel precedente Regolamento (si veda Reg. 889/2008, All. VII). Tuttavia, il nuovo Regolamento conferma la possibilità per i produttori degli Stati Membri di fare richiesta – allegandovi le ragioni della stessa – di aggiunta di

certi prodotti ovvero rimozione di taluni dal sopramenzionato elenco (si veda Reg. 2018/848, art. 24).

1.5.1.7. (cfr. Reg. 889/2008, art. 23, par. 4)

Non vi sono differenze sostanziali rispetto al precedente Regolamento in materia di prevenzione delle malattie, in riferimento ai locali di stabulazione, ai recinti, alle attrezzature e agli utensili. Allo stesso modo, restano invariate le modalità di smaltimento di feci, urine, mangimi non consumati e frammenti di essi. Inoltre, si conferma la possibilità di utilizzare esclusivamente sostanze e prodotti autorizzati dal nuovo Regolamento per l'eliminazione di insetti e roditori (tra i quali restano annoverati i rodenticidi) nei fabbricati e negli altri impianti dove sono tenuti gli animali. Per conoscere queste sostanze e questi prodotti si deve attendere l'uscita di un Regolamento di esecuzione il cui contenuto dovrà essere confrontato con quanto riportato nell'elenco contenente sostanze e prodotti del precedente Regolamento (si veda Reg. di Esecuzione 2019/2164, All. II); anche in questo caso, è prevista la possibilità di aggiungerne di nuovi o di eliminarne, come riportato nel punto 1.5.1.6 (*supra*).

1.5.2. *Trattamenti veterinari*

1.5.2.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 24, par. 1)

Anche nella nuova normativa, in aggiunta all'applicazione delle norme che regolano la profilassi è dovere dell'allevatore fornire cure agli animali feriti e/o ammalati immediatamente. Il nuovo Regolamento disciplina i criteri di isolamento degli animali in locali preposti in un punto successivo della normativa stessa (si veda il sotto cap. 2.4).

1.5.2.2. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par.1, lett. e, p. ii; Reg. 889/2008, art. 24, par. 3)

In questo punto si confermano, senza modifiche rispetto al Regolamento precedente, il trattamento tempestivo delle malattie, il rispetto delle rigorose condizioni che consentono l'utilizzo di medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica (antibiotici compresi) e le relative restrizioni legate al loro impiego (cicli di trattamento e periodi di sospensione) quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non consente la risoluzione della patologia.

1.5.2.3. (cfr. Reg. 889/2008, art. 24, par. 2)

Si riconferma in questo punto la preferenza, qualora sia efficace per la cura della specie animale in questione, di prodotti fitoterapici, omeopatici, additivi nutrizionali e materie prime per mangimi di origine minerale (questi ultimi due

devono necessariamente essere autorizzati in produzione biologica), rispetto al trattamento con i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, antibiotici compresi. Questi ultimi, conseguentemente, devono essere la soluzione ultima da adottare per il trattamento delle malattie animali. Si deve attendere l'uscita del Regolamento di esecuzione per conoscere l'elenco degli additivi nutrizionali e delle materie prime per mangimi di origine minerale autorizzati dal Regolamento e poterli così confrontare con quelli che ritroviamo in allegato al precedente Regolamento (si veda Reg. di Esecuzione 354/2014, All., p. 1 per i mangimi di origine minerale; e il Reg. di Esecuzione, All. III, sezione 3 per gli additivi nutrizionali). Gli Stati Membri, sempre giustificandone la richiesta, potranno comunque proporre l'inserimento di nuovi prodotti o l'estrapolazione di alcuni di questi dall'elenco, a seguito della sua pubblicazione.

1.5.2.4. (cfr. Reg. 889/2008, art. 24, par. 4)

Sono confermati i tempi, le modalità, le restrizioni e le eccezioni della precedente normativa in materia di trattamenti veterinari praticati per più cicli di somministrazione (oltre 3 cicli di trattamenti con medicinali allopatici in 12 mesi; oltre 1 ciclo se la vita produttiva dell'animale è inferiore ad un anno). In linea con la precedente normativa, gli animali sottoposti a più cicli di medicinali allopatici di sintesi chimica, antibiotici compresi, devono essere sottoposti a periodo di conversione per essere reconsiderati biologici.

1.5.2.5. (cfr. Reg. 889/2008, art. 24, par. 5)

Il punto in questione conferma la durata del periodo di sospensione tra l'ultimo trattamento con medicinale veterinario allopatico di sintesi chimica (antibiotico compreso) cui un animale è stato sottoposto e la diffusione sul mercato del soprammenzionato animale e i suoi prodotti come biologici; infatti la durata della sospensione deve essere raddoppiata rispetto ai tempi di attesa riportati nella direttiva 2001/82/CE, art. 11, e mai può essere inferiore a 48 ore.

1.5.2.6. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. e, p. iv)

Il punto chiude il capitolo sulle norme relative all'assistenza sanitaria; questo, nello specifico, conferma il consenso a curare gli animali con trattamenti imposti a norma del diritto dell'Unione, qualora questi siano legati alla tutela della salute umana e animale.

1.6. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

1.6.1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 10, par. 1)

Si conferma che tutti i parametri tecnici che garantiscono adeguata circolazione d'aria, bassi livelli di polvere, adeguata umidità relativa e allontanamento dei gas dei fabbricati destinati alla stabulazione del bestiame biologico devono essere controllati e devono, a differenza di quanto riportato nella precedente normativa, essere mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere animale, mentre nel precedente Regolamento era indicato il solo rispetto di "limiti non nocivi" per gli animali. Questo di fatto stabilisce che il concetto di "benessere" non riguarda esclusivamente la salute fisica dell'animale, ma è da intendersi come «uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l'animale vive in armonia con il suo ambiente (Hughes 1976)». Inoltre, e in relazione sempre al suddetto "benessere animale", si ribadisce, come nella precedente normativa, che gli edifici siano tali da consentire abbondante areazione ed illuminazione naturale.

1.6.2. (cfr. Reg. 889/2008, art. 10, par. 2)

Resta la possibilità per gli allevatori di non prevedere locali di stabulazione laddove gli animali possono vivere all'aperto poiché lo consentono le condizioni climatiche di ubicazione dell'allevamento. Tuttavia, la nuova normativa impone di prevedere ripari o luoghi ombreggiati per gli animali qualora si presentino condizioni climatiche avverse.

1.6.3. (cfr. Reg. 889/2008, art. 10, par. 3)

La norma conferma i criteri e le condizioni da applicare per determinare la densità di allevamento degli animali nei fabbricati tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse specie in relazione alla razza e all'età degli animali e delle loro diverse esigenze comportamentali.

1.6.4. (cfr. Reg. 889/2008, art. 10, par. 4)

Si conferma l'obbligo per gli allevatori di rispettare le superfici minime degli spazi chiusi e aperti definite e, allo stesso modo, i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione; in entrambi i casi, gli animali devono essere divisi per specie e categorie. A tal proposito, le superfici minime e i dettagli tecnici sono riportate nel Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/464 (si veda All. 1 per le densità di allevamento e le superfici minime).

Di seguito sono riportate le densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni dettate dal presente Regolamento per le varie specie di

interesse zootecnico: bovini (Tab. 2-1); ovini e caprini (Tab. 2-2); equini (Tab. 2-3); cervidi (Tab. 2-4); suini (Tab. 2-5); conigli (Tab. 2-6 e 2-7). Sono inoltre messi a confronto i due regolamenti in merito alla densità di allevamento (cfr. Reg. 889/2008, All. III); per i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione si veda 2.4 (*infra*).

- Bovini

Tabella 2-1: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini

	Peso Vivo minimo	Spazio interno (*)	Spazio esterno (**)
	kg	m²/capo	m²/capo
	Fino a 100	1,5	1,1
	101 - 200	2,5	1,9
	201 - 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con minimo di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30

(*) superficie netta disponibile per gli animali

(**) spazi liberi, esclusi i pascoli

Non si osservano differenze con quanto definito dal precedente Regolamento.

- Ovini e caprini

Tabella 2-2: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per ovini e caprini

	Spazio interno (*)	Spazio esterno (**)
	m²/capo	m²/capo
Pecore	1,5	2,5
Agnelli	0,35	0,5
Capre	1,5	2,5
Capretti	0,35	0,5

(*) superficie netta disponibile per gli animali

(**) spazi liberi, esclusi i pascoli

Non si osservano differenze con quanto definito dal precedente Regolamento.

- Equini

Tabella 2-3: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per equini

	Peso Vivo minimo	Spazio interno (*)	Spazio esterno (**)
	kg	m ² /capo	m ² /capo
Equini da riproduzione e da ingrasso	Fino a 100	1,5	1,1
	101 - 200	2,5	1,9
	201 - 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con minimo di 0,75 m ² /100 kg

(*) superficie netta disponibile per gli animali

(**) spazi liberi, esclusi i pascoli

Non si osservano differenze con quanto definito dal precedente Regolamento.

- Cervidi

Tabella 2-4: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per cervidi

Specie di cervidi	Superficie minima di spazio esterno per recinto o recinzione	Densità di allevamento - numero massimo di animali adulti (*) per ha
Cervo sika <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15
Daino <i>Dama dama</i>	1 ha	15
Cervo nobile <i>Cervus elaphus</i>	2 ha	7
Cervo di padre David <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
Più di una specie di cervi	3 ha	7 se fanno parte del branco cervi nobili o cervi di padre David; 15 se non fanno parte del branco cervi nobili o cervi di padre David

(*) Due cervi fino a 18 mesi contano come un cervide adulto

La specie dei cervidi, come anticipato, è di nuova introduzione nel Reg. 2018/848; si definiscono, dunque, per la prima volta, sia la densità di allevamento che la superficie minima degli spazi esterni.

- Suini

Tabella 2-5: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini

	Peso Vivo minimo kg	Spazio interno		Spazio esterno	
		Reg. 2018/848 m ² /capo	Reg. 834/2007 m ² /capo	Reg. 2018/848 m ² /capo	Reg. 834/2007 m ² /capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento		7,5/scrofa	7,5/scrofa	2,5	2,5
Suini da ingrasso, suinetti svezzati, suini da allevamento, scrofette, verri da allevamento	≤35	0,6	-	0,4	-
	> 35 ≤ 50	0,8	0,8	0,6	0,6
	> 50 ≤ 85	1,1	1,1	0,8	0,8
	> 85 ≤ 110	1,3	1,3	1	1
	> 110	1,5	-	1,2	-
Suinetti	Oltre 40 giorni e fino a 30 kg	-	0,6	-	0,4
Femmine da riproduzione della specie suina (Scrofe asciutte gravide)		2,5	2,5	1,9	1,9
Maschi da riproduzione della specie suina (Verri)		6 oppure 10 se sono utilizzati recinti per la monta naturale	6 oppure 10 se sono utilizzati recinti per la monta naturale	8	8

- Con "spazio interno" viene specificata la superficie netta a disposizione dei suini, vale a dire le dimensioni interne inclusi i trogoli ma ad esclusione delle mangiatoie, in cui i suini non possono sdraiarsi;
- La categoria "scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni" del precedente Regolamento è stata modificata in "scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento"; di conseguenza, scrofe i cui suinetti vengono svezzati prima dei 40 giorni non rientrano in tale categoria, ma possono ad esempio rientrare nella categoria "femmine da riproduzione della specie suina", con superfici nettamente inferiori;
- La categoria "suinetti" del precedente Regolamento è stata modificata in "suinetti svezzati" e accorpata alla categoria "suini da ingrasso", insieme all'introduzione delle nuove categorie "suini da allevamento", "scrofette", "verri

da allevamento"; inoltre, si aggiungono due nuove fasce di peso (non superiore a 35 kg e superiore a 110 kg);

- Per la categoria "femmine da riproduzione della specie suina" sono da intendersi scrofe asciutte gravide, ovvero scrofe nel periodo compreso tra lo svezzamento e la fase perinatale; non si riscontrano cambiamenti nei limiti.

- Conigli

- Gli "spazi interni" sono definiti come zona utilizzabile netta per ogni animale, escluse le piattaforme per m²/capo:

Tabella 2-6: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni per conigli

	Spazio interno per l'area di riposo Ricovero fisso	Spazio interno per l'area di riposo Ricovero mobile
Femmina in allattamento con cuccioli fino allo svezzamento	0,6 m ² /femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,72 m ² /femmina con coniglietti se il peso vivo è superiore a 6 kg	0,6 m ² /femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,72 m ² /femmina con coniglietti se il peso vivo è superiore a 6 kg
Femmine gravide e riproduttrici	0,5 m ² /femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,62 m ² /femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg	0,5 m ² /femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg 0,62 m ² /femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione Conigli da rimonta (dalla fine dell'ingrasso a 6 mesi)	0,2	0,15
Maschi adulti	0,6 1 se il maschio riceve le femmine per l'accoppiamento	0,6 1 se il maschio riceve le femmine per l'accoppiamento

- Spazio esterno è definito, nel caso di ricovero fisso, come recinto all'aperto con vegetazione, preferibilmente pascoli, mentre, nel caso di ricovero mobile, come zona utilizzabile netta per animale, escluse le piattaforme per m²/capo:

Tabella 2-7: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per conigli

	Spazio esterno Ricovero fisso	Spazio esterno Ricovero mobile
Femmina in allattamento con coniglietti fino allo svezzamento	2,5 m ² /femmina con coniglietti	2,5 m ² /femmina con coniglietti
Femmine gravide/riproduttive	2,5	2,5
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione	0,5	0,4
Conigli da rimonta (dalla fine dell'ingrasso)		
Maschi adulti	2,5	2,5

Questa specie, così come i cervidi, è di nuova introduzione nel Reg. 2018/848; conseguentemente, la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni, per ogni categoria animale, vengono qui definite la prima volta.

Di seguito sono riportate le densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni dettate dal presente Regolamento per le diverse specie di avicoli allevate: da Tab. 2-8 a Tab. 2-16.

- Avicoli
 - Riproduttori *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da cova per futuri *Gallus gallus* da ingrasso

Tabella 2-8: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per riproduttori *Gallus gallus*, e trespoli

Età	≥ 18 settimane
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno	
Numero massimo di volatili riproduttori/m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	6
Trespoli per volatili riproduttori per future galline ovaiole	18 cm
Lunghezza minima del trespolo/volatile	
Nidi	7 femmine/nido o per nido comune 120 cm ²
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	4 m ² /volatile

Tale categoria "Riproduttori *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova da cova per futuri *Gallus gallus* da ingrasso" è di nuova introduzione; conseguentemente, lo sono anche le specifiche per essa riportate.

- Pollastrelle e maschi di galline ovaiole

Tabella 2-9: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per pollastrelle e maschi di galline ovaiole, e trespoli o zone di riposo sopraelevate

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno	
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/ m ²
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	1 m ² /volatile

Anche in questo caso, tale categoria "Pollastrelle e maschi di galline ovaiole" è di nuova introduzione; conseguentemente, lo sono anche le specifiche per essa riportate. Tuttavia, il nuovo Regolamento consente agli allevatori che già allevano pollastrelle e/o maschi di galline ovaiole in strutture costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di applicazione dello stesso il 1° gennaio 2021, di conformarsi alla densità di allevamento e alla superficie minima degli spazi interni ed esterni entro il 1° gennaio 2029, qualora debbano intervenire con importanti adeguamenti della struttura o con l'acquisizione di ulteriori terreni (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 7).

- Galline ovaiole, incluse linee genetiche allevate con duplice finalità per la produzione di carne e uova:

Tabella 2-10: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per galline ovaiole, e trespoli

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno	6
Numero massimo di volatili per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	
Trespoli	18 cm
Lunghezza minima del trespolo per volatile	
Nidi	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² /gallina ovaiole
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	4 m ² /volatile

Nella categoria "Galline ovaiole" sono incluse le linee genetiche allevate con duplice finalità per la produzione di carne e di uova, ma non si osservano modifiche nei limiti già previsti per le galline ovaiole.

- Pollame da ingrasso *Gallus gallus*

Tabella 2-11: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per polli da ingrasso, e trespoli o zone di riposo sopraelevate

	Reg. 2018/848	Reg. 834/2007
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno		
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²
Trespoli e/o zone sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile	-
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri fissi	4 m ² /volatile	4 m ² /volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri mobili	2,5 m ² /volatile	2,5 m ² /volatile

Con i rispettivi limiti, si obbliga all'aggiunta di trespoli e/o zone sopraelevate per tale categoria, condizione prevista con la precedente normativa esclusivamente per le faraone; inoltre, la densità massima di allevamento per lo spazio interno non è più 10 volatili/m² ma tale fattore deve essere calcolato tenendo conto di un massimo di 21 kg di peso vivo/m².

- Pollame da ingrasso *Gallus gallus*: capponi e pollastrelle da ingrasso

Tabella 2-12: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per capponi e pollastrelle da ingrasso, e trespoli o zone di riposo sopraelevate

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno	
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/ m ²
Trespoli e/o zone sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	4 m ² /volatile

Tale categoria "Capponi e pollastrelle da ingrasso" è di nuova introduzione; conseguentemente, lo sono anche le specifiche per essa riportate.

- Tacchini *Melagris gallopavo* commercializzati interi per l'arrosto o destinati al taglio

Tabella 2-13: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per tacchini, e trespoli o zone di riposo sopraelevate

	Reg. 2018/848	Reg. 834/2007
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno		
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di Peso Vivo/m ²
Trespoli e/o zone sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile	-
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	10 m ² /volatile	10 m ² /volatile

Con i rispettivi limiti, si obbliga all'aggiunta di trespoli e/o zone sopraelevate per tale categoria, condizione che nella precedente normativa era solo prevista per le faraone; inoltre, anche per i tacchini la densità massima di allevamento per lo spazio interno non è più 10 volatili/m² ma tale fattore deve essere calcolato tenendo conto di un massimo di 21 kg di peso vivo/m².

- Oche *Anser anser domesticus*

Tabella 2-14: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per oche

	Reg. 2018/848	Reg. 834/2007
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno		
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	15 m ² /volatile	15 m ² /volatile

Non è più 10 il numero massimo di volatili/m² per definire la densità di allevamento per lo spazio interno, ma tale fattore deve essere calcolato tenendo conto di un massimo di 21 kg di peso vivo/m².

- Anatre di Pechino *Anas platyrhynchos domesticus*, anatre mute *Cairina moschata* e ibridi, e anatre Mulard *Cairina moschata* x *Anas platyrhynchos*

Tabella 2-15: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per anatre

	Reg. 2018/848	Reg. 834/2007
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno		
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	4,5 m ² /volatile	4,5 m ² /volatile

Si specificano le razze di anatre che devono rispondere a tali requisiti tecnici laddove, nel precedente Regolamento, era riportata la sola voce "Anatre"; inoltre, non è più 10 il numero massimo di volatili/m² per la densità di allevamento per lo spazio interno, ma tale fattore deve essere calcolato tenendo conto di un massimo di 21 kg di peso vivo/m².

- Faraone *Numida meleagris f. domestica*

Tabella 2-16: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per faraone, e trespoli o zone di riposo sopraelevate

	Reg. 2018/848	Reg. 834/2007
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno		
Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m ²
Trespoli e/o zone sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile	20 cm per trespolo/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	4 m ² /volatile	4 m ² /volatile

Le dimensioni dei trespoli sono ridotte da 20 cm a 5 cm; inoltre, il nuovo Regolamento consente in alternativa - rispetto al precedente - di disporre di zone sopraelevate tenendo conto di un minimo di 25 cm² di superficie/volatile. Allo stesso modo, non è più definito come 10 il numero massimo di volatili/m² per la densità di allevamento per lo spazio interno, ma tale fattore deve essere direttamente calcolato tenendo conto di un massimo di 21 kg di peso vivo/m².

1.6.5. (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 1)

La norma conferma la possibilità di coprire parzialmente gli spazi all'aperto. Inoltre, rispetto alla precedente normativa, il nuovo Regolamento aggiunge che la "veranda", non può considerarsi uno spazio all'aperto. Conseguentemente, quest'ultima non rientra nel computo degli spazi all'aperto per la determinazione della densità di allevamento.

1.6.6. (cfr. Reg. 889/2008, art. 15, par. 1)

Si mantiene fermo il limite di 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola per la determinazione della densità totale di allevamento. Inoltre, il nuovo Regolamento prevede la possibilità, da parte della Commissione, di modificare tale limite attraverso atti delegati. Conseguentemente, è legittimo supporre in via ipotetica, qualora siano apportate variazioni, una doppia soluzione che preveda alternativamente una riduzione ovvero un aumento del quantitativo consentito, agevolando - in questo ultimo caso - gli allevatori.

1.6.7. (cfr. Reg. 889/2008, art. 15, par. 2)

Si conferma il ruolo dell'autorità competente nella determinazione della densità di allevamento, tenendo conto del limite sopra indicato e delle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di produzione animale. Inoltre, rispetto precedente normativa, non si prevede una tabella orientativa che riporti un numero massimo di animali/ha (si veda Reg. 889/2008, allegato IV) e, in aggiunta, non si cita la direttiva sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE) in aggiunta alla tabella (con funzione orientativa) che definisce il numero di animali sopra citato.

1.6.8. (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 1)

La normativa estende il divieto di impiegare gabbie, recinti e gabbie "flat decks" per l'allevamento di qualunque specie animale e non più esclusivamente vietate dalla precedente normativa solo per i suinetti e gli avicoli. Conseguentemente, tale normativa, non rientra più nel paragrafo riguardante le norme di produzione animale per specie, ma viene introdotta tra le norme di produzione animale di carattere generale.

A tal proposito, si vuole sottolineare che nella versione italiana del Regolamento sono stati adottati i termini "recinti" e "boxes" per interpretare il termine inglese "pens". Di fatto, se si equiparano le soprammenzionate soluzioni, la presente normativa entrerebbe in contrasto con quanto disciplinato al punto successivo 1.6.10 (in cui nella versione inglese si ritrova il termine "pen"); infatti, in tale punto, è ammessa preliminarmente la possibilità di impiegare recinti. È forse legittimo supporre, dunque, che i traduttori del Regolamento abbiano fortemente semplificato il vasto contenuto semantico del termine "recinti". Infatti, una rettifica del nuovo Regolamento, del 26 novembre 2019, sostituisce il termine "recinti" con "scatole"; termine, quest'ultimo, su cui sarà forse necessario tornare, in assenza di fatto di un corrispettivo in ambito zootecnico.

1.6.9. Si definiscono, a differenza di quanto riportato nel precedente Regolamento, le condizioni in cui tenere un animale quando necessita di essere trattato singolarmente per motivi veterinari. Queste prevedono che tale animale sia tenuto in spazi dotati di suolo solido e provvisti di paglia o altro materiale adeguato; inoltre, l'animale deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero durante il suo isolamento.

1.6.10. La normativa, non presente nel precedente Regolamento, stabilisce, nel caso in cui gli animali biologici vengano allevati in recinto, il divieto che questo avvenga qualora tale recinto si trovi su un suolo molto umido o paludoso.

1.7. *Benessere degli animali*

1.7.1. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. i)

La normativa stabilisce che coloro che sono preposti alla cura degli animali e, in aggiunta, il personale addetto al trattamento degli animali durante le fasi di trasporto e macellazione dispongano delle necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere animale. Inoltre, ai fini della corretta applicazione e comprensione delle norme riportate nel nuovo Regolamento, tali persone sono obbligate a seguire un'adeguata formazione, come è previsto dai regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009. Con tale normativa, il nuovo Regolamento certifica ulteriormente la volontà del legislatore di favorire il benessere animale, stabilendo che il rispetto di questo debba interessare ciascun individuo coinvolto nell'intera filiera produttiva.

1.7.2. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. ii)

La normativa conferma l'obbligo di garantire il rispetto delle esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali attraverso le idonee pratiche zootecniche adottate, densità di allevamento e condizioni di stabulazione. Infatti, si prevede la possibilità da parte della Commissione, attraverso atti delegati, di modifica di tali pratiche qualora non siano rispondenti alle condizioni sopra citate (si veda Reg. 2018/848, art. 14, p. 3, lett. b).

1.7.3. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. iii)

Si conferma l'obbligo di predisporre un accesso continuativo a spazi all'aria aperta - preferibilmente pascoli - per gli animali allevati in regime biologico. Inoltre, tra le motivazioni che possono portare alla caduta di tale obbligo, in aggiunta a quelle presenti nella precedente normativa e comunque riportate nella nuova, si aggiungono le condizioni "stagionali". Il nuovo Regolamento aggiunge l'importanza per gli animali di disporre di tali spazi per "fare del moto"; anche in questo caso, il legislatore mostra di rivolgere particolare attenzione alla questione del benessere animale.

1.7.4. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. iv)

In questo punto, il nuovo Regolamento conferma le stesse finalità per le quali è necessario limitare il numero di animali che hanno accesso al pascolo.

1.7.5. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. vi e Reg. 889/2008, art. 39)

La normativa conferma il divieto per gli animali biologici di essere legati o posti in isolamento; inoltre, resta la possibilità, alle medesime condizioni del Regolamento

precedente, di ricorrere a tali trattamenti per motivi veterinari. Il nuovo Regolamento, però, aggiunge che per "compromessa sicurezza" - che può far cadere tale divieto - debba intendersi quella dei lavoratori. In aggiunta, la medesima norma autorizza e disciplina la stabulazione fissa, confermando la possibilità di tale pratica anche in biologico. Tuttavia, diversamente dalla precedente normativa, tale soluzione può essere richiesta esclusivamente da aziende con un numero di capi adulti inferiore a 50 (escludendo dal computo gli animali giovani).

A tal proposito, con questa specifica, il Regolamento chiarisce la definizione "piccola azienda" utilizzata solo nel precedente Regolamento. In ultimo, è legittimo supporre che siano state deluse le aspettative di coloro che attendevano, con il nuovo Regolamento, l'obbligo della stabulazione libera per tutte le aziende che allevano animali in regime di biologico.

1.7.6. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. vii)

Si conferma l'obbligo di prevedere tempi brevi per il trasporto degli animali. La normativa, però, non definisce, come la precedente, i limiti di tempo in relazione a tale trasporto, suggerendo, di fatto, interpretazioni flessibili.

1.7.7. (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. viii)

La nuova normativa impone che si evitino e si riducano al minimo le sofferenze, il dolore e l'angoscia agli animali, nel corso della loro intera vita, compreso nel momento ultimo della macellazione, mentre nella precedente il legislatore si limitava a disporre che le sofferenze fossero il più possibile risparmiate. Nella norma non sono citate le mutilazioni, a differenza della precedente normativa, in quanto le stesse sono disciplinate a parte nel successivo punto 1.7.8.

Per quanto riguarda il momento ultimo della macellazione, attuale e significativa è una sentenza emessa il 26 febbraio 2019 dalla Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia europea), a seguito di un ricorso presentato dall'associazione francese OABA (Ouvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir) dovuto alla messa in commercio di bistecche di manzo tritate "halal" provenienti da animali macellati senza essere stati resi insensibili e vendute con l'etichetta "da agricoltura biologica". Con tale sentenza, la Corte ha sottolineato che il Reg. 834/2007 non autorizzava l'abbattimento di animali che non fossero stati prima resi insensibili; conseguentemente, questa decisione confermava che lo stordimento, essenziale per ridurre la sofferenza degli animali, era obbligatorio quando si macellano animali biologici. Vista la data di emanazione della sentenza e di uscita del nuovo Regolamento, quest'ultimo non riporta esplicitamente l'obbligo di ricorrere a tale pratica. Tuttavia, è legittimo affermare che la suddetta sentenza è rivolta anche al

Reg. 2018/848, in cui, attraverso il suddetto giudizio della Corte, si esplicita che il benessere degli animali non è solo un elemento di marketing o del linguaggio ministeriale, ma un concetto legale protetto dalla legislazione europea.

1.7.8. (cfr. Reg. 889/2008, art. 18, par. 1)

La normativa disciplina le mutilazioni; si confermano le condizioni, ora consentite in via di eccezionalità, per ricorrere a tali pratiche. Le differenze con la precedente normativa sono:

- rimozione di pratiche quali l'applicazione di anelli di gomma agli ovini e la recisione dei denti;
- la spuntatura del becco deve essere eseguita entro i primi 3 giorni di vita;
- introduzione della pratica di cauterizzazione dell'abbozzo corneale in sostituzione al divieto di decornazione - riportato nel precedente Regolamento - solo quando questa migliora la salute dei soggetti a cui la si pratica o la sicurezza dei lavoratori;
- introduzione di una specifica autorizzazione - contenente la motivazione della richiesta di ricorso a tali operazioni da parte dell'operatore - emessa dall'autorità competente per autorizzare il ricorso a tali pratiche solo se queste vengono eseguite da personale qualificato;
- possibilità di ricorso a dette pratiche tenendo sempre conto degli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere animale.

1.7.9. (cfr. Reg. 889/2008, art. 18, par. 1, secondo comma)

La normativa disciplina le operazioni elencate nel precedente punto 1.7.8 confermando, come nel precedente Reg. 889/2008, l'obbligo per l'allevatore di ricorrere ad anestesia e/o analgesia in quantità sufficiente per ridurre al minimo la sofferenza degli animali per le operazioni di cui tratta il punto precedente. Inoltre, si aggiunge l'obbligo di ricorrere a tali pratiche esclusivamente attraverso l'introduzione del termine "solo" in età opportuna e ad opera di personale qualificato. L'aggettivo "opportuna" riferito all'età in cui praticare le eventuali operazioni è però chiaramente non esaustivo e quindi soggetto a interpretazioni diverse. Di fatto, il nuovo Regolamento detta un limite di età esclusivamente per la pratica della spuntatura del becco (entro i primi 3 giorni di vita), non indicando ulteriori periodi per le altre pratiche disciplinate dallo stesso (si vedano i punti 1.7.8, *supra* e 1.7.10, *infra*).

1.7.10. (cfr. Reg. 889/2008, art. 18, par. 2)

Si specifica la possibilità di praticare la sola castrazione fisica ai fini del mantenimento della qualità dei prodotti e del rispetto delle pratiche di produzione tradizionali, sempre nel rispetto delle condizioni riportate al punto 1.7.9. L'aspetto interessante, rispetto alla precedente normativa, risiede nell'aggiunta dell'aggettivo "fisica"; con tale aggettivo, è legittimo dunque intendere che tale operazione non possa essere eseguita adottando modalità alternative di castrazione.

A tal proposito, questo significa che è fatto divieto di adottare pratiche che rendano gli animali neutri (si pensi alla pratica di sterilizzazione, dello schiacciamento del funicolo spermatico, della castrazione ormonale e della necrosi del parenchima testicolare), ad eccezione della castrazione classica (ablazione chirurgica delle gonadi). Dalla nuova normativa si deduce che quindi non risulta preclusa la possibilità di ricorrere alle alternative alla castrazione, ovvero a tutte quelle pratiche che hanno l'analogo fine di migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti zootecnici carnei, come la macellazione precoce, l'allevamento di razze/ibridi a basso livello di feromoni, il controllo con l'alimentazione, il sessaggio del seme, la selezione genetica e il rilevamento e l'esclusione di carni con odore di verro nella linea di macellazione, in particolare per i bovini e i suini, senza rendere gli animali sterili (Van Beirendonck et al., 2010). Probabilmente, l'aggiunta di tale dettaglio è stata ritenuta necessaria dopo l'autorizzazione del 21 maggio 2009 della Commissione Europea, con parere positivo di EMEA (EMEA, 2009), alla commercializzazione del vaccino Improvac® - ZOETIS - per la riduzione dell'odore di verro nel suino maschio intero, che agisce contro l'ormone maschile GnRH (ormone di rilascio delle gonadotropine). Infatti, tale vaccinazione - definita immunocastrazione - rientra tra le metodologie di castrazione alternative a quella chirurgica, ma non tra quelle alla castrazione, data la perdita della capacità di avere discendenza per gli animali sottoposti a tale vaccinazione. Conseguentemente, il nuovo Regolamento, vieta l'impiego di tale vaccino e di tutte le soluzioni soprammenzionate di castrazione che non sia quella fisica. Tale aspetto, però, risulta essere in contraddizione con quanto previsto dalla Dichiarazione europea sulle alternative alla castrazione chirurgica dei suini (16 dicembre 2010) che si proponeva di abbandonare definitivamente tale pratica su tutto il territorio Europeo dal 1° gennaio 2018, ben consapevole della necessità di ricorrervi per il soddisfacimento di certi standard qualitativi delle carni STG, IGP o DOP, come quelli che contraddistinguono la suinicoltura pesante italiana. Tuttavia, tale dichiarazione non ha valore legislativo ma assolutamente volontario; ciò nonostante, il mercato Europeo si batte affinché tale pratica cessi in tempi brevi. Di conseguenza, la riconferma della castrazione fisica nella nuova regolamentazione sul biologico risulta essere anacronistica e controproducente ai fini economici, soprattutto in relazione ai vantaggi conseguenti l'impiego del suddetto vaccino nei suini (dopo la seconda iniezione): riduzione dell'aggressività e dei comportamenti sessuali,

diminuzione del rischio di odore di verro (Zamaratskaia et al., 2008; Baumgartner et al., 2010) e dell'assenza di lesioni cutanee a confronto con maschi non castrati (Rydhmer et al., 2010). Inoltre, l'adozione di tale tecnica si tradurrebbe in un vantaggio in termini di benessere e, conseguentemente, nel rispetto del nuovo Regolamento per quanto riguarda tale tematica; infatti, secondo Baumgartner et al. (2010) «dal punto di vista del benessere animale, la vaccinazione dei suini maschi con GnRH apporta numerosi benefici [...] perché evita dolore e stress» all'animale e «non aumenta i problemi comportamentali durante l'ingrasso». L'unica contestazione rispetto al tema del benessere potrebbe derivare dallo stress e dal trauma provocati agli animali nel momento della cattura e dell'iniezione - non paragonabili a quelli provocati dalla castrazione fisica - ma è stato osservato come una corretta manipolazione riduca lo stress associato a tale pratica (Giersing et al., 2006). Inoltre, visto che Improvac si somministra attraverso una preparazione acquosa, questo produce solo una lieve reazione nel sito dell'iniezione (Dunsha et al., 2001). Infatti, una ricerca ha mostrato una risposta infiammatoria solo nel 6 % dei suini trattati con tale vaccino (Einarsson, 2006). Tale pratica, inoltre, tutela la salute dei consumatori e la sicurezza dei lavoratori (Van Beirendonck et al., 2010); nello specifico:

- a) nell'animale del vaccino non rimangono residui rilevabili prima della macellazione;
- b) il vaccino agisce esclusivamente se iniettato in circolo;
- c) sono necessarie almeno due iniezioni accidentali su un operatore perché quest'ultimo diventi sterile (Backus et al., 2008).

Per quanto riguarda le preoccupazioni relative alla risposta del mercato a prodotti carnei ottenuti da animali vaccinati con Improvac, un'indagine condotta sui consumatori del Belgio ha mostrato che questo «non risulta essere un problema in termine di accettazione da parte dei consumatori» (Vanhonacker et al., 2009). In conclusione, date le precedenti considerazioni, la risposta al suo diniego nel nuovo Regolamento è riconducibile al divieto sull'uso di molecole di sintesi chimica previsto nel Regolamento sia attuale che precedente.

1.7.11. (cfr. Reg. 889/2008, art. 18, par. 4)

La normativa continua a prevedere il divieto di impiegare qualunque tipo di stimolazione elettrica sugli animali durante le operazioni di carico e scarico degli stessi. Inoltre, si aggiunge, rispetto alla precedente normativa, il divieto di impiegare altra stimolazione "dolorosa coercitiva" che possa indurre dolore agli animali, in linea con il tema del benessere animale. Permane anche il divieto di somministrare agli animali calmanti allopatrici prima o durante il loro trasporto.

1.8. *Preparazione di prodotti non trasformati*

Il nuovo Regolamento disciplina, rispetto al precedente, le operazioni di preparazione effettuate sugli animali diverse dalla trasformazione. Tra queste rientrano operazioni che prevedono di sezionare, disossare, affettare, scuoiare, tagliare, tritare, ecc (come definito dal Reg. (CE) n. 852/2004 per "prodotti non trasformati"). La norma prevede per tali operazioni l'applicazione, con le dovute distinzioni, delle norme di produzione per alimenti trasformati ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2.3.

2.5 Norme aggiuntive di produzione animale per specie

Al punto 1.9 del Capo III, parte II del nuovo Regolamento sono riportate "le norme generali aggiuntive", ovvero le norme di produzione animali suddivise per specie. Si assiste, come già preannunciato nei precedenti capitoli, all'introduzione delle due nuove specie, conigli e cervidi, e, conseguentemente, delle relative norme specifiche che le disciplinano. Come anticipato nella premessa metodologica (*supra*), sono qui richiamati anche i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione introdotti con il Reg. di esecuzione 2020/464 per le diverse specie di interesse zootecnico (bovini, ovini, caprini ed equini all'art. 4; cervidi agli artt. 7 e 8; suini agli artt. 11 e 12; pollame agli artt. 15 e 16; conigli agli artt. 19, 20 e 21). Tali dettagli tecnici sono stati riportati all'interno dei sottocapitoli "stabulazione e pratiche zootecniche" per ciascuna specie animale: bovini, ovini, caprini ed equini - 1.9.1.2.1; cervidi - 1.9.2.2.1 e 1.9.2.2.2; suini - 1.9.3.2.1 e 1.9.3.2.2; pollame - 1.9.4.4.1 e 1.9.4.4.2; conigli - 1.9.5.2.1, 1.9.5.2.2 e 1.9.5.2.3.

1.9.1. *Bovini, ovini, caprini ed equini*

1.9.1.1. *Alimentazione*

Le disposizioni relative all'alimentazione sono:

a) (cfr. Reg. 505/2012, art. 1, par. 1, p. 1)

La normativa conferma il 60 % come quantità minima di mangime che deve provenire dall'azienda medesima dove gli animali sono allevati. In aggiunta, nel caso in cui questo non sia possibile, continua a prevedere la possibilità di reperire tale mangime da altre aziende biologiche - site nella medesima regione - con le quali sia stato sottoscritto un accordo di cooperazione; il Regolamento aggiunge, inoltre - tra le novità - l'alternativa di reperire mangime da aziende in conversione, purché sia stato redatto un accordo scritto con queste e siano site nella stessa regione, o con operatori della mangimistica, esclusivamente nel

caso in cui si utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. In ultimo, il Regolamento prevede che la percentuale sia portata al 70 % a partire dal 1° gennaio 2023. Conseguentemente, il nuovo Regolamento apporta da un lato maggiori agevolazioni per gli allevatori, prevedendo più alternative alle quali ricorrere qualora non si possa soddisfare la suddetta percentuale, dall'altro si fa più stringente, innalzando tale percentuale dal 2023 e consentendo la reperibilità dei mangimi non oltre la regione di ubicazione dell'azienda in questione.

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 2)

Si conferma l'obbligo di prevedere per gli animali l'accesso al pascolo quando le condizioni lo consentano.

c) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 4)

In deroga al precedente punto, si continua a prevedere per i bovini maschi per l'accesso obbligatorio a pascoli o a spazi all'aperto un'età superiore all'anno, a prescindere dalle condizioni.

d) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 3)

Permangono invariate le condizioni attraverso le quali si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali; conseguentemente, anche quando le condizioni relative al pascolo lo consentono (si veda il punto b *supra*).

e) (cfr. Reg. 889/2008, art. 20, par. 2)

Si conferma l'obbligo di improntare l'allevamento sull'impiego massimo dei pascoli, ribadendo - ovviamente - che questo deve tener conto della loro accessibilità nei vari periodi dell'anno. Con questo punto, il nuovo Regolamento continua a evidenziare la centralità del pascolo nell'allevamento biologico animale.

f) (cfr. Reg. 889/2008, art. 20, par. 2)

Restano invariati i costituenti (foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati) che devono andare a coprire almeno il 60 % della materia secca della razione giornaliera; inoltre, permane la possibilità di ridurre tale percentuale al 50 %, qualora la razione sia destinata ad animali da latte, per un massimo di 3 mesi, calcolati a decorrere dall'inizio della lattazione.

1.9.1.2. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

Le norme che disciplinano la stabulazione e le pratiche zootecniche sono di seguito elencate:

a) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 1)

La normativa continua ad imporre di realizzare i pavimenti dei locali di stabulazione in modo tale che risultino lisci ma non sdrucciolevoli.

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 2)

Si conferma di predisporre nei locali di stabulazione una zona per il sonno o il riposo degli animali che abbia le stesse caratteristiche già descritte nella precedente normativa, incluse quelle riguardanti la lettiera. Inoltre, per quanto riguarda quest'ultima, resta la possibilità di migliorarla e arricchirla con qualsiasi prodotto minerale autorizzato dal nuovo Regolamento come concime o ammendante impiegabile in agricoltura biologica. Tuttavia, si deve attendere l'uscita di un Regolamento di esecuzione per conoscere tali prodotti; così anche da poterli confrontare con quelli riportati nel precedente Regolamento (si veda Reg. 889/2008, All. I).

c) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 3)

Resta, in linea con la precedente normativa, il divieto di allevare vitelli che abbiano più di una settimana di età in recinti individuali (in deroga all'art. 3, par. 1, primo comma, lett. a e all'art. 1, par. 1, secondo comma della direttiva 2008/119/CE del Consiglio stabilente le norme minime di protezione dei vitelli); ma la presente normativa si differenzia dalla direttiva del 2008, in quanto rende possibile l'allevamento individuale in caso di periodo limitato e per giustificati motivi veterinari.

d) Tale normativa, non presente nel precedente Regolamento, è rivolta al vitello trattato singolarmente per motivi veterinari; in tal caso stabilisce che il vitello sia collocato in uno spazio fornito di suolo solido e provvisto di lettiera di paglia; inoltre, è aggiunto l'obbligo per l'allevatore di consentire al vitello di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.

1.9.1.2.1. *Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni (Reg. 2020/464, art. 4)*

La normativa stabilisce che almeno la metà della superficie minima riportata al punto 1.6.4 (*supra*) per i bovini (Tab. 2-1), ovini e caprini (Tab. 2-2) ed equini (Tab. 2-4) sia realizzata con materiale solido, ovvero, non fessurato né grigliato.

1.9.2. Cervidi

Le seguenti norme specifiche di produzione per i cervidi sono - come premesso - di nuova introduzione; conseguentemente, non è possibile stabilire un confronto con il precedente Regolamento. Tuttavia, alcune di tali norme sono analoghe a norme di produzione specifiche di altre specie; in tal caso, per il commento si rimanda alla corrispondente norma (si veda subito *infra*).

1.9.2.1. Alimentazione

Per quanto riguarda l'alimentazione, si applicano le seguenti norme:

- a) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. a.
- b) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. b.
- c) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. d.
- d) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. e.
- e) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. f.
- f) La normativa impone all'allevatore di assicurare agli animali il pascolo naturale, qualora sia presente vegetazione nel recinto in cui sono sistemati; inoltre, si aggiunge il divieto di utilizzare recinti che ostacolano in qualunque modo il pascolo. Dunque, la presente normativa trova applicazione esclusivamente nel caso in cui sia presente vegetazione nel recinto, non prevedendo obblighi permanenti di pascolo nel suddetto. A tal proposito, tenendo conto di quanto disciplinato al paragrafo 1.9.2.2.1, p. 1 (*infra*), gli animali, qualora non sia presente vegetazione nel recinto, sono tenuti ugualmente in recinti, ma l'allevatore è obbligato a provvedere l'accesso dei capi ai pascoli.
- g) Qualora il pascolo del punto precedente sia impedito a causa di carenza di vegetazione, per via di condizioni climatiche avverse, il nuovo regolamento consente - esclusivamente in questo caso - di apportare mangime in supplemento.

La presente normativa evidenzia l'importanza per i cervidi di pratiche di allevamento a supporto dell'autonomia di tali animali dall'intervento umano.

- h) Questo punto continua a rivolgersi agli animali allevati in un recinto, stabilendo l'obbligo di provvedere alla sistemazione di fonti di acqua fresca e pulita; inoltre, la normativa specifica la preferenza per fonti naturali, nel caso in cui queste siano facilmente accessibili; in alternativa si devono predisporre degli abbeveratoi.

Tale dato conferma quanto rilevato nel precedente punto; è fondamentale predisporre un ambiente che sia quanto più naturale possibile.

1.9.2.2. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

Di seguito le norme che disciplinano la stabulazione e le pratiche zootecniche:

- a) La normativa stabilisce di disporre di nascondigli, ripari e staccionate per le necessità degli animali, che non causino ferite agli stessi.
- b) Si deve consentire ai cervi nobili (*Cervus elaphus*) sistemati in recinti di potersi rotolare nel fango, ai fini della pulizia del pelo e della termoregolazione corporea.

A tal proposito, interessante è notare come la presente normativa evidenzi e tuteli questo importante comportamento etologico di questa specie, in linea con la tutela del benessere animale.

- c) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.2, lett. a.
- d) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.2, lett. b.
- e) Quando agli animali si somministra mangime (possibilità prevista alle condizioni del precedente punto 1.9.2.1, lett. g), questo deve avvenire in aree specifiche che devono essere accessibili agli animali e al personale addetto alla somministrazione del mangime e, in aggiunta, risultare riparate dalle intemperie; infatti, è obbligatorio che siano provviste di copertura e, inoltre, che siano site su terreno consolidato.
- f) La normativa, nell'eventualità non possa essere costante l'accesso all'area di posa del mangime, impone l'alimentazione contemporanea di tutti gli animali nel momento della sua somministrazione e, conseguentemente, di progettare l'area in funzione della suddetta esigenza; tale pratica assicura la nutrizione di tutti gli animali che altrimenti non potrebbe essere garantita.

1.9.2.2.1. *Caratteristiche e requisiti tecnici dei recinti e delle recinzioni all'aperto (Reg. 2020/464, art. 7)*

1. I cervidi tenuti all'esterno devono essere posti in recinti o recinzioni con accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano. Quest'ultimo aspetto risulta essere una ripetizione perché ciò è già stabilito dal punto 1.9.2.1, lett. b).
2. Qualora l'allevatore che detiene diverse specie di cervidi debba separarle per sua necessità od obbligo, i recinti o le recinzioni devono essere realizzati in modo tale da permetterlo.

3. Per consentire le attività di manutenzione nei recinti o in recinzioni in sequenza, tali recinti o recinzioni devono essere divisibili in due zone oppure essere adiacenti ad altri recinti o recinzioni. Infatti, questo consente agli animali presenti di poter essere collocati in una zona/recinto/recinzione e, una volta terminata la manutenzione, di essere ricollocati nella precedente per poter operare in questa.

1.9.2.2.2. *Requisiti inerenti la vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto (Reg. 2020/464, art. 8)*

1. Si dispone di proteggere i cervidi dagli "sguardi" e dalle intemperie, preferibilmente mediante ripari naturali posti all'interno del recinto o della recinzione, ad esempio, attraverso gruppi di alberi o arbusti, parti di foreste o margini di boschi. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile in misura sufficiente per tutto l'anno, si può ricorrere a ripari artificiali coperti. La presente normativa è volta al rispetto del benessere degli animali.

I cervi sono in realtà specie selvatiche e per questo rifuggono dall'uomo in cerca di ripari attraverso i quali sentirsi protetti.

2. Si deve consentire ai cervi la rimozione del velluto dai loro palchi dotando i recinti o le recinzioni con dispositivi specifici o mediante vegetazione. La presente normativa è volta alla tutela del benessere degli animali consentendo loro di estrinsecare il loro comportamento specie-specifico.

Il "velluto" è un tessuto epidermico che riveste il palco durante la crescita, costituito da uno strato interno riccamente vascolarizzato e da uno esterno ricoperto da una fitta peluria e ricco di ghiandole. Terminata la crescita del palco si registra nei maschi un aumento dei livelli dell'ormone testosterone che provoca la chiusura delle vene del velluto che si secca e diventa tessuto morto. L'animale da giugno ad agosto si libera del velluto, strofinando i palchi contro arbusti o piccoli alberi per preparare il palco per la stagione degli amori e, inoltre, per segnalare la loro presenza e sfogare l'aggressività (Carlotti, 2016-2017).

3. Si deve consentire alle femmine dei cervidi un accesso a spazi coperti da vegetazione a partire dalla fase avanzata di gravidanza e fino alle due settimane successive al parto per nascondere i cuccioli. Tale normativa, come nelle precedenti, consente ai cervi di espletare il comportamento specie-specifico.

Le femmine in prossimità del parto si allontanano dal branco scegliendo un luogo tranquillo e con una buona copertura arbustiva per partorire. Inoltre,

durante i primi 10-15 giorni, i cuccioli rimangono nascosti tra la vegetazione dove si mimetizzano, restando perfettamente immobili al fine di non essere visti dai predatori; durante tale periodo, la madre raggiunge il proprio nido ogni 3-4 ore esclusivamente per l'allattamento, per evitare che i predatori possano individuare il cucciolo. Trascorse le prime due settimane, il cucciolo seguirà la madre andando ad unirsi al branco (Carlotti, 2016-2017).

4. Si devono costruire le staccionate che delimitano i recinti o le recinzioni in modo tale da non permettere la fuga degli animali ivi rinchiusi.

1.9.3. *Suini*

1.9.3.1. *Alimentazione*

Si applicano le seguenti norme in materia di alimentazione:

- a) (cfr. Reg. 505/2012, art. 1, par. 1, p. 2)

La normativa porta al 30 %, rispetto al 20 % della precedente, la quantità minima di mangime che deve provenire dall'azienda stessa dove sono allevati gli animali a cui il mangime è destinato. Inoltre, nel caso in cui tale soluzione di approvvigionamento non sia possibile, la norma continua ad ammettere la possibilità di rifornimenti presso aziende biologiche, anche in conversione. Tale specifica, assente nella precedente normativa, è prevista purché sia stato stipulato un accordo scritto di cooperazione con le suddette aziende e queste siano site nella medesima regione dell'azienda in questione; così come pure da aziende mangimistiche che commercializzano mangimi e materie prime per mangime di provenienza dalla stessa regione in cui è sita la soprammenzionata azienda. Rispetto a quanto disciplinato nell'analogo punto per gli erbivori 1.9.1.1, lett. a, il nuovo Regolamento risulta essere particolarmente flessibile nei confronti del settore della suinicoltura, permettendo un notevole rifornimento esterno di mangimi rispetto a quanto consentito nel caso delle specie erbivore (40 % per le specie erbivore vs 70 % dei suini).

A tal proposito, in relazione alla diversa tipologia delle materie prime impiegate nelle diverse specie, non è errato supporre che tale flessibilità sia legata alle maggiori difficoltà nella reperibilità di mangimi per i suini.

- b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 20, par. 3)

Si continua a imporre l'aggiunta di foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati alla razione giornaliera.

Tale normativa permette di ridurre l'apporto di alimenti proteici (tema disciplinato al punto successivo), così da rendere la razione più sostenibile ed economicamente conveniente (Molinari, 2017).

c) (cfr. Reg. 505/2012, art. 1, par. 7)

La normativa conferma la possibilità di ricorrere ad alimenti proteici⁴ non biologici, qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi tali alimenti con il metodo di produzione biologica, e a condizione di comprovata indisponibilità in misura sufficiente dei citati alimenti biologici da parte dell'autorità competente. Inoltre, tale possibilità si concede solo se soddisfatte una serie di condizioni di seguito elencate:

- i mangimi non sono disponibili in forma biologica;
- i mangimi sono prodotti o preparati senza l'impiego di solventi chimici (requisito non presente nella precedente normativa);
- l'utilizzo dei mangimi è limitato all'alimentazione dei suinetti di peso pari o superiore a 35 Kg con composti proteici specifici (requisito non presente nella precedente normativa);
- obbligo già previsto di non superare la percentuale massima del 5 % per tali animali nell'arco di 12 mesi; calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola⁵.

A conclusione, è interessante riportare il percorso storico della seguente normativa ai fini della comprensione della sua riconferma nel nuovo regolamento. Infatti, si assiste già a partire dal Reg. 889/2008 a una concessione all'impiego di mangimi (senza specificarne la natura proteica) non biologici, nella percentuale del 5 % fino al 31 dicembre 2011, successivamente prorogata (da qui specificandone la natura proteica) agli anni civili 2012, 2013 e 2014 con il Reg. 505/2012. Inoltre, il Reg. 836/2014 proroga la soprammenzionata

⁴ La definizione di alimento proteico non esiste nei regolamenti biologici vigenti. Nella comune pratica zootecnica si intende per alimento proteico un alimento che abbia un tasso di proteina grezza (PG) sulla sostanza secca (SS) superiore al 20 %, intendendo che l'alimento viene utilizzato soprattutto per il suo apporto proteico alla razione (Suolo e Salute, 2012).

⁵ La quota del 5 % di alimento proteico convenzionale va calcolata per il totale della SS dell'alimento proteico convenzionale utilizzato e non solo per la sua frazione proteica (Suolo e Salute, 2012).

percentuale agli anni 2015, 2016 e 2017, e il Reg. 2017/2273 all'anno 2018. Attualmente, il nuovo Reg. consente il suo impiego fino al 31 dicembre 2025; questo prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, a opera della Commissione e qualora si sia valutata la disponibilità della componente biologica sul mercato dell'Unione, un anticipo a tale termine o - più probabilmente visto il suo *excursus* storico - a una proroga (si veda il Reg. 2018/848, art. 53, par. 4).

1.9.3.2. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

Le seguenti normative disciplinano la stabulazione e le pratiche zootecniche:

a) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 1)

Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.2, lett. a.

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 2)

Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.2, lett. b.

c) Tale normativa, di nuova introduzione, obbliga l'allevatore a garantire costantemente la presenza di una lettiera per tutti i suini presenti in un determinato recinto, assicurandosi però che sia sufficientemente ampia da permettere a tali animali di sdraiarsi contemporaneamente andando a occupare il maggior spazio possibile; inoltre, la normativa prevede che la lettiera sia composta da paglia o altro materiale idoneo. Evidentemente, tale normativa contribuisce a tutelare il benessere animale.

d) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par. 4)

Si continua ad imporre di tenere le scrofe in gruppi, tranne nel caso si trovino nell'ultima fase della gestazione o nella fase di allattamento; però, rispetto alla precedente normativa, si aggiunge l'obbligo di consentire agli animali trovatisi nelle soprammenzionate fasi, e quindi posti in recinti individuali, di potersi muovere liberamente al loro interno e, eventualmente, l'allevatore ha la possibilità di limitare i loro movimenti per periodi brevi.

Questo risulta essere un tema particolarmente discusso, principalmente per via delle immagini/video rilasciati dai media e dalle associazioni animaliste; infatti, tocca la sensibilità di molti, soprattutto perché riguarda le scrofe e i suoi suinetti. Conseguentemente, il nuovo Regolamento ha prestato maggiori attenzioni a tale fase, consentendo alle scrofe la possibilità di muoversi e non di essere immobilizzate in angusti recinti. Tuttavia, è ovvio ritenere che molte associazioni animaliste non si riterranno ancora pienamente soddisfatte.

e) La normativa, di nuova introduzione, è rivolta alle scrofe in prossimità del parto. Vi è l'obbligo per l'allevatore di fornire alle scrofe, alcuni giorni prima

della data prevista del parto, una quantità adeguata di paglia o altro materiale idoneo, in modo da permettere la costruzione del nido; ad eccezione di ulteriori requisiti riguardanti la paglia.

La possibilità per le scrofe di esprimere il comportamento specie-specifico di costruzione del nido, le porta ad essere più rilassate (minori livelli ematici di cortisolo) e, conseguentemente, ad un parto di durata inferiore, a meno cambiamenti di posizione, ad un numero di nati morti inferiore e ad una sopravvivenza elevata dei suinetti nati vivi, anche se permangono casi di schiacciamento dei suinetti (Bortoluzzi, 2013-2014).

f) (cfr. Reg. 889/2008, art. 11, par.6)

Si conferma per gli spazi riservati al movimento dei suini la necessità di permettere le deiezioni e il grufolare degli stessi. Inoltre, resta la possibilità di utilizzare diversi substrati al fine di consentire il grufolare. La seguente normativa risponde alle esigenze comportamentali del suino.

I suini tendono a mantenere separate le aree di alimentazione e di defecazione (Ortolan, 2012-2013). Inoltre, si considera l'importanza di espletare il comportamento specie-specifico esplorativo del suino attraverso il grufolare, in mancanza del quale potrebbero insorgere fenomeni di cannibalismo (quali la morsicatura della coda e delle orecchie) ed eccessiva aggressività (Barbari et al., 2014).

1.9.3.2.1. *Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni (Reg. 2020/464, art. 11)*

La normativa stabilisce che almeno la metà della superficie minima dello spazio interno ed esterno riportata al punto 1.6.4 (*supra*) per i suini (Tab. 2-5) sia realizzata con materiale solido, ovvero non fessurato né grigliato. Tuttavia, il nuovo Regolamento concede la possibilità, ma solo per gli spazi esterni, agli allevatori che abbiano strutture realizzate, ristrutturare o messe in servizio prima della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2021, di conformarsi a questa entro il 1° gennaio 2029, qualora debbano affrontare un'importante ricostruzione delle strutture esterne (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 1).

1.9.3.2.2. *Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto (Reg. 2020/464, art. 12)*

1. Si dispone di rendere attrattivi per i suini gli spazi all'aperto e, qualora possibile, dare priorità a quelli provvisti di alberi o di foreste. La seguente normativa tiene

conto del benessere degli animali consentendo loro di espletare i loro comportamenti specie-specifici.

I suini allo stato brado dedicano circa 7 ore al giorno alla ricerca di cibo e, inoltre, bevono molto spesso. Buona parte delle restanti ore rimangono coricati e sonnecchiano; per riposare scelgono principalmente posti asciutti e riparati, soprattutto alle spalle, con una buona possibilità di visione e controllo di ciò che c'è intorno (Tosi et al., 2003). Pertanto, la scelta degli spazi all'aperto deve tenere conto dei soprammenzionati comportamenti per attrarre tali animali; tuttavia, il solo aggettivo "attraenti" riferito a tali spazi lascia lacune interpretative (si veda il commento al paragrafo 1.9.5.2.3, p. 1, *infra*). Mentre la preferenza rivolta alla scelta di foreste o aree provviste di alberi potrebbe essere di duplice motivazione; da un lato, per attrarre i suini (vivendo tali specie ai margini dei boschi e usano gli alberi per grattarsi e per ripararsi dal sole; Tosi et al., 2003), dall'altro per proteggere i suoli dall'erosione (si tenga conto dei danni provocati dal grufolare di questi animali).

2. Si dispone di rendere le condizioni climatiche degli spazi all'aperto come quelle esterne e, inoltre, di predisporre ripari e mezzi che consentano la termoregolazione corporea dei suini. La normativa tiene quindi conto della scarsa capacità fisiologica dei suini di termoregolazione corporea.

Tali animali hanno scarsa copertura di pelo, limitata sudorazione e quindi scarse capacità di dispersione del calore (Tosi et al., 2003). Per questo, nei climi più caldi si rotolano nel fango, mentre nei climi più freddi si coricano in luoghi riparati uno a ridosso dell'altro (Tosi et al., 2003). Pertanto, i sistemi a cui i suini fanno ricorso per dissipare calore sono soprattutto di tipo comportamentale. Conseguentemente, e nel rispetto del loro benessere, gli spazi all'aperto dovrebbero prevedere aree ombreggiate e fresche dove consentire ai suini di coricarsi lateralmente per aumentare la superficie di contatto con il suolo, pozze di fango in cui immergersi, acqua fresca con la quale rinfrescarsi, spazi aperti e ben arieggiati; tutto questo per evitare stress termico ad elevate temperature.

1.9.4. *Pollame*

1.9.4.1. *Origine degli animali*

(cfr. Reg. 889/2008, art.12, par. 5)

La normativa continua a prevedere per l'allevatore la scelta preferibilmente di pollame appartenente a tipi genetici a lento accrescimento e adatti all'allevamento all'aperto - specifica quest'ultima non prevista dalla precedente normativa - al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi; in alternativa, il

Regolamento prevede la possibilità di non privilegiare tale pollame, purché si rispetti il raggiungimento di un'età minima prima che questo sia destinato alla macellazione. Inoltre, la normativa riepiloga i periodi di allevamento minimi cui l'allevatore deve far riferimento, divisi per specie e categoria animale; le novità apportate sono:

- sostituzione della voce "anatre bastarde" con "anatre Mulard" (si veda rettifica del Reg. 2018/848, 26 novembre 2019) per la quale l'età minima resta invariata a 92 giorni;
- introduzione del termine "maschi" per la categoria "tacchini" in linea con la precedente normativa, l'età minima è fissata a 140 giorni;
- introduzione del termine "da carne" per la categoria "oche" in linea con la precedente normativa, l'età minima è fissata a 140 giorni.

Infine, è compito dell'autorità competente fissare i criteri per definire le soprammenzionate linee genetiche e redigerne un elenco; tali informazioni devono essere trasmesse in una seconda fase agli operatori, agli altri Stati Membri e alla Commissione. L'allevatore spesso non opta per le linee genetiche a lento accrescimento, ben consapevole in alternativa di dover rispettare i periodi minimi fissati dalla presente normativa, questo perché deve prendere in considerazione altri fattori che incidono con tale scelta.

A tal proposito, infatti, vi sono una serie di parametri come quelli fisiologici, comportamentali, qualitativi e produttivi che hanno rilevanza economica e sono dunque fondamentali nelle scelte dell'allevatore; inoltre, si tenga presente che maggiore è il tempo di permanenza di un capo in allevamento e maggiori sono i costi. Le suddette linee genetiche difficilmente rispondono positivamente ai soprammenzionati parametri se poste in confronto con genotipi pesanti a rapido accrescimento. Tuttavia, una serie di studi ha giudicato positivamente genotipi a lento accrescimento come il "collo nudo" e la "robusta" (Amato et al., 2011).

1.9.4.2. *Alimentazione*

Le norme relative all'alimentazione sono:

- a) (cfr. Reg. 505/2012, art. 1, par. 1, p. 2)

Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.3.1, lett. a.

- b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 20, par. 3)

Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.3.1, lett. b.

c) (cfr. Reg. 505/2012, art. 1, par. 7)

Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.3.1, lett. c, con l'unica differenza di sostituire la condizione "il loro utilizzo è limitato all'alimentazione dei suinetti di peso pari o superiore a 35 Kg con composti proteici specifici" con "il loro utilizzo è limitato all'alimentazione del pollame giovane con composti proteici specifici" (punto non presente nella precedente normativa).

1.9.4.3. *Benessere degli animali*

Si introduce rispetto al precedente Regolamento il divieto specifico di spiumare i volatili vivi, in linea con quanto disposto al punto 1.7.7.

È dimostrato come tale pratica sia causa di dolore qualora si pratichi su animali ancora in vita (Quarantone et al., 2012), in contrasto quindi con il rispetto del benessere degli animali.

1.9.4.4. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

Le seguenti norme disciplinano la stabulazione e le pratiche zootecniche:

a) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. a)

Si conferma la disposizione di realizzare il pavimento dei ricoveri con materiale solido, quindi né fessurato né grigliato, per almeno un terzo della superficie complessiva e, inoltre, di ricoprirlo di lettiera realizzata con paglia, trucioli di legno, sabbia o erba, ad esempio. Quest'ultimo tema è di particolare importanza per consentire agli avicoli di esprimere il comportamento specie-specifico dell'esplorazione.

Infatti, è dimostrato che agli avicoli siano particolarmente gradite le attività del raspare e del becchettare la lettiera alla ricerca di cibo; inoltre, le galline ovaiole utilizzano la lettiera anche per la costruzione del nido. Conseguentemente, si tratta di un elemento essenziale per evitare condizioni di stress e garantire agli animali il benessere ottimale a livello di comportamento e salute (USAV, 2016).

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. b)

La normativa conferma di disporre nei ricoveri per l'allevamento di galline ovaiole di un settore abbastanza ampio destinato alla raccolta delle deiezioni, che tenga conto di tutta la superficie accessibile alle galline. Questo aspetto ha come finalità l'igiene della struttura e, conseguentemente, delle galline.

Nelle galline si è osservata una riduzione nell'incidenza di pica delle piume e pododermatiti nei casi in cui è garantita la suddetta igiene degli animali (Scalabrin, 2007).

c) (cfr. Reg. 889/2008, art. 23, par. 5)

La normativa riepiloga le operazioni da seguire nei ricoveri nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame (vuoto sanitario), parchetto compreso (riposo per ripristino vegetazione). Inoltre, il punto specifica anche i casi in cui tale normativa non trova applicazione: pollame non allevato in gruppi, non chiuso in un parchetto e libero di razzolare tutto il giorno. Non si osservano differenze sostanziali con quanto disciplinato nella precedente normativa; l'unico aspetto che non viene riconfermato riguarda la custodia da parte dell'allevatore dei documenti che giustificano l'avvenuto rispetto del periodo relativo alla ripresa della vegetazione del parchetto al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli. A tal proposito, il periodo di sospensione relativo al parchetto - non esplicitamente indicato nel Regolamento - deve essere definito dagli Stati Membri. Tale omissione deve spiegarsi con la variabilità climatica che caratterizza il continente europeo.

d) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 5)

Si mantiene l'obbligo di consentire agli avicoli un accesso agli spazi all'aperto per almeno un terzo della loro vita. In aggiunta, questa normativa introduce un'eccezione per le galline ovaiole e il pollame da ingrasso, ovvero qualora l'Unione Europea legiferi restrizioni temporanee nei loro riguardi. Quest'ultimo punto in realtà risulta già presente ed esteso a tutti gli animali nel nuovo Regolamento; dunque, sembra risultare una reiterazione (si veda il punto 1.7.3 *supra*). Non è specificato se per "vita dell'animale" il Regolamento si riferisca alla media della specie o a quella in allevamento, ovvero fino alla macellazione, ma verosimilmente a quest'ultima. Conseguentemente, tenendo conto dei periodi minimi di vita in allevamento delle varie specie di avicoli riportati al punto 1.9.4.1 (*supra*) e di tale normativa, emerge una media di 30 giorni in cui i tali animali devono poter accedere agli spazi all'aperto.

Tale dato risulta inferiore ai 2 mesi consigliati da AIAB per polli e galline ai fini del loro benessere (AIAB Lombardia, www.aiablombardia.it). Comunque, sono molteplici i vantaggi che scaturiscono dall'applicazione di tale normativa; infatti, la possibilità per gli animali di accedere al suddetto spazio riduce fenomeni di stress e, conseguentemente, di comportamenti anomali (si pensi alla riduzione dei casi di plumofagia e cannibalismo); tuttavia, il punto non è privo di svantaggi; basti pensare alla maggiore esposizione di agenti patogeni considerati a rischio per la salute umana come, ad esempio, Salmonella e Campylobacter (AIAB Lombardia, www.aiablombardia.it).

- e) Di nuova introduzione è l'obbligo di garantire agli animali fin dalla loro più tenera età un accesso diurno permanente ad uno spazio all'aperto, ma solo quando sia reso possibile in termini pratici, fisiologici e fisici. Tuttavia, tale punto non è applicabile se l'Unione Europea legifera restrizioni temporanee in relazione al suddetto tema. Però, la presente normativa risente della precedente in quanto, pur imponendo un accesso permanente, questo è tale fino a un terzo della vita dell'animale, dopodiché tale aspetto è lasciato a discrezione dell'allevatore (si veda il punto 1.9.4.4, lett. d, *supra*).
- f) Questa normativa, di nuova introduzione, è rivolta ad uccelli nidificanti e a pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane. In tal caso, il punto definisce le condizioni che permettono di considerare una "veranda" come uno spazio all'aperto (in deroga al punto 1.6.5, *supra*), ovvero quando sono stati emanati da parte dell'Unione restrizioni ed obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale (si veda il punto 1.7.3, *supra*) e siano stati questi rispettati impedendo agli animali di accedere a spazi all'aperto. Inoltre, si specifica che si deve provvedere ad installare su tale veranda una barriera metallica che impedisca ad altri volatili l'accesso. A seguito dell'applicazione di tale normativa, non è errato supporre che le "verande" debbano rispondere a tutte le normative rivolte agli spazi all'aperto.
- g) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 6)
- Si conferma di predisporre negli spazi all'aperto per il pollame un numero sufficiente e facilmente accessibile di abbeveratoi.
- Il nuovo Regolamento continua a non definire esplicitamente il rapporto "numero di abbeveratoi/volatile" lasciando, conseguentemente, spazio interpretativo ai singoli operatori.
- h) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 6)
- Gli spazi all'aperto per il pollame devono continuare ad essere ricoperti per la maggior parte di vegetazione. Dalla presente normativa emerge la possibilità per gli animali di integrare la razione con quanto trovano in natura e di espletare i comportamenti etologici specie-specifici che li caratterizzano e quindi un miglioramento del loro benessere.
- Diversi studi hanno dimostrato come tali integrazioni apportino ai polli vitamine e antiossidanti (α -tocoferolo, β -carotene, polifenoli), e alcuni acidi grassi polinsaturi (acido alfa-linolenico) con un riscontro positivo nella composizione

acidica, nella stabilità ossidativa e, quindi, nella conservabilità della carne (Rosati et al., 2015). In aggiunta, è stato osservato un maggior sviluppo del cieco conseguente all'ingestione di erba, che probabilmente si traduce in una migliore risposta immunitaria (Rosati et al., 2015). Altri studi hanno dimostrato l'effetto benefico sull'attività di pascolo dovuto alla presenza di alberi e/o arbusti a costituzione della vegetazione (Dawkins et al., 2003; Dal Bosco et al., 2014); infatti, il pollo moderno ha conservato l'istinto primitivo di rifugiarsi in ambienti nascosti per proteggersi dalla presenza di predatori aerei (Collias & Collias, 1967; Stahl et al., 2002). Quindi, la presenza delle suddette piante crea un ambiente più simile a quello di origine della specie e, conseguentemente, stimola un comportamento più vicino a quello naturale (Dawkins et al., 2003). Inoltre, tali piante risulterebbero delle risorse alternative e permetterebbero agli animali di alimentarsi anche in caso di carenza di foraggi, che si può manifestare in aree - come quella mediterranea - caratterizzate da siccità stagionale (Papanastasis et al., 2008; Devendra, 1992). Inoltre, gli alberi consentirebbero anche risparmi nell'alimentazione, dato che producono frutti e semi altamente più calorici dell'erba (Rosati et al., 2015).

i) Di nuova introduzione è l'obbligo di integrare l'alimentazione del pollame con foraggi grossolani quando si registra scarsità di mangime naturale nell'area all'aperto; inoltre, la presente normativa pone degli esempi esplicativi relativi a tale indisponibilità: un manto nevoso persistente o aridità. Questo a ribadire quanto già commentato nel precedente punto in relazione all'integrazione della razione con alimenti disponibili in natura e, all'importanza di introdurre alberi negli spazi all'aperto (si veda il commento del punto h, *supra*).

j) (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 7)

La normativa conferma la somministrazione di foraggi grossolani in quantitativi sufficienti e di materiali adatti al soddisfacimento delle necessità etologiche di specie, qualora il pollame sia vincolato a restare al chiuso come conseguenza dell'emanazione di norme contenenti restrizioni o obblighi da parte dell'Unione.

k) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 2)

Sono confermati gli accessi a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua per gli uccelli acquatici, condizioni e finalità comprese. Tuttavia, rispetto alla precedente normativa, si aggiunge per tali animali l'obbligo di prevedere un accesso all'acqua per una rapida immersione della testa e pulizia del piumaggio (comportamenti specie-specifici), qualora vi siano condizioni meteorologiche ed igieniche avverse. Probabilmente, il legislatore ha sentito la necessità di introdurre tale specifica in quanto alcuni allevatori si sono

avvalsi dell'assenza della medesima nel precedente Regolamento, così da non rispettare il benessere degli animali.

Per assicurare il benessere delle specie acquatiche (si pensi a oche e anatre) è indispensabile la presenza di acqua, visto che molti dei loro comportamenti sono strettamente associati ad essa. A titolo esemplificativo, è nota la necessità per le oche di disporre di acqua per la cura del piumaggio e per le anatre di tuffarsi, nuotare, curare il piumaggio e procacciarsi cibo rovistando sul fondo di uno specchio d'acqua (USAV, 2016).

1) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par 4)

Sono confermate le disposizioni riguardanti l'impiego della luce artificiale nei locali di stabulazione, ovvero, laddove la coincidenza tra sito di allevamento e latitudine/longitudine faccia registrare una quantità di luce naturale inferiore alle 16 ore, questa può essere incrementata con luce artificiale, in ogni caso, prevedendo almeno 8 ore consecutive notturne, prive di qualsiasi illuminazione artificiale.

È ormai dimostrato come la gestione della durata della luce influisca sul benessere dell'animale e sulla sua crescita. È stato osservato da studi condotti paragonando polli sottoposti a luce costante ad altri con il suddetto fotoperiodo (16:8 h), come nei primi si sia riscontrata una riduzione della risposta immunitaria, una diversa produzione dei globuli bianchi, un ingrossamento delle ghiandole produttrici di adrenalina e una manifesta propensione a sviluppare comportamenti dettati dalla paura; indicatori questi che rivelano un elevato livello di stress (LAV, 2005). Inoltre, lo stesso Comitato Scientifico Veterinario per la salute e il benessere degli animali (SCAHAW) ha rilasciato un rapporto relativo ai danni derivanti da un'esposizione eccessiva alle ore di luce che causa inattività, aumento di zoppie, affezioni cutanee e anomalie oculari nei polli (LAV, 2005). Il ricorso ad esposizioni eccessive viene spesso riscontrato in allevamenti intensivi, dove l'obiettivo è ottenere animali pronti alla macellazione in tempi brevi; ma questo e quanto trattato sopra è chiaramente in contrasto con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. Inoltre, gli studi sopra citati dichiarano l'importanza della gestione non solo nella durata della luce artificiale, ma anche della sua intensità luminosa; infatti, una luce troppo intensa può favorire fenomeni di aggressività, cannibalismo e riduzione delle prestazioni dovute ad eccessiva attività motoria, mentre una luce con bassa intensità può disorientare gli animali dissuadendoli dal movimento e spingendoli all'immobilità (Bragadin, 2013-2014). Tuttavia, il nuovo Regolamento continua a non chiarire quest'ultimo aspetto, producendo di fatto una lacuna normativa a riguardo dell'intensità dell'illuminazione.

m) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par 3, lett. f)

La normativa conferma il limite massimo di 1.600 m² in ogni unità di produzione relativo alla dimensione complessiva dei ricoveri per gli avicoli destinati alla produzione di carne. Probabilmente, tale limite è volto al rispetto dell'etologia della specie e ne garantisce l'igiene.

Ad esempio, come per tutte le società animali, anche in quella dei polli vi è un ordine gerarchico (ordine di beccate). Infatti, gli animali che intendono manifestare questo potere esercitano beccate rituali sul capo di altri animali, che si lasciano quindi sottomettere. L'individuo dominante riesce a riconoscere e a farsi riconoscere fino ad un numero di 100-130 simili; conseguentemente, maggiore è il numero di individui e maggiore sarà il numero di dominanti. Questo può portare a disordini gerarchici, causando un aumento di beccate tra i vari animali, che ha come conseguenza l'insorgenza di lesioni e sanguinamento e, a sua volta, il rischio che insorgano fenomeni di cannibalismo. Dunque, in linea con la suddetta pratica, è necessario evitare di costituire gruppi che superino i 130-150 capi (AIAB Lombardia, www.aiablombardia.it). Conseguentemente, tenendo conto della presente normativa e della densità di allevamento richiamata al precedente punto 1.6.4 e tenendo conto che si è assunto un peso medio di 2,1 kg per pollo da carne (AIAB Lombardia, www.aiablombardia.it) si può affermare di ottenere un numero di 160 capi per ricovero; in linea con quanto soprammenzionato.

n) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par 3, lett. e, p. ii)

Si conferma il limite massimo di 3.000 galline ovaiole per ricovero in un singolo compartimento.

1.9.4.4.1. Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame (Reg. 2020/464, art. 15)

1. (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. g)

Si conferma l'obbligo di permettere a tutti i volatili di accedere facilmente agli spazi all'aperto e, conseguentemente, di realizzare i loro ricoveri in modo tale da permetterlo. Mentre nel precedente Regolamento tale normativa è riportata all'interno del paragrafo 3, nello specifico alla lett. g, nel nuovo Regolamento di esecuzione 2020/464 essa stessa diventa un paragrafo con 5 norme di dettaglio. Talune di queste normative sono già presenti all'interno del citato paragrafo 3 del precedente regolamento; altre sono di nuova introduzione. Si riportano di seguito tali norme:

a) Si devono collocare uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all'aperto nel perimetro esterno del ricovero per pollame. Tale normativa non

è presente nel precedente Regolamento; infatti, questo prevede la presenza di uscioli (si veda il successivo punto b), ma non ne specifica la localizzazione.

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. d)

Tale normativa conferma la realizzazione di uscioli di entrata/uscita in modo da risultare adeguati alle dimensioni di ciascuna specie di volatile.

c) Si deve permettere ai volatili l'accesso agli uscioli, senza che questi si imbattano in alcun impedimento.

d) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. d)

Si conferma di approntare per gli uscioli una lunghezza combinata di almeno 4 m/100 m² di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame (si veda per la superficie minima il punto 1.6.4, Tabelle da 2-8 a 2-16). Tale normativa si differenzia dalla precedente specificando che gli uscioli di cui fa menzione, sono quelli collocati nel perimetro esterno del ricovero per pollame.

e) Una rampa deve essere connessa agli uscioli posti sopraelevati rispetto il piano di calpestio interno e/o esterno.

2. Si riporta di seguito una serie di normative, di nuova introduzione rispetto il precedente Regolamento, da applicare qualora i ricoveri per pollame siano provvisti di veranda:

a) Si devono collocare sia sul perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e sia su quello che separa la veranda dallo spazio all'aperto uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all'aperto. Tuttavia, tale normativa ha valore salvo il caso in cui le verande siano considerate spazio all'aperto (si veda il punto 1.9.4.4, lett. f, *supra*).

b) Si deve approntare per gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero una lunghezza complessiva di almeno 2 m/100 m² della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame e, per gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all'aperto, una lunghezza complessiva di almeno 4 m/100 m² della zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero per pollame.

c) La presente normativa non permette di far rientrare la zona utilizzabile della veranda nel computo della densità di allevamento e della superficie minima

degli spazi interni ed esterni, entrambi riportati nel precedente punto 1.6.4. Tuttavia, il Regolamento consente di far rientrare nel computo una parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, purché sia isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne e nel caso in cui rispetti le seguenti condizioni:

- i) accessibilità agli animali 24 ore su 24;
 - ii) conformità a quanto disciplinato nei precedenti punti 1.6.1 e 1.6.3;
 - iii) impianto di uscioli nel rispetto delle condizioni previste al precedente paragrafo 2, lett. a) e b).
- d) Si nega la possibilità di includere la zona utilizzabile della veranda nel computo della zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso riportata nel precedente punto 1.9.4.4, lett. m).

Il nuovo Regolamento permette agli allevatori di pollame di conformarsi a quanto disposto alle lettere b) e c) entro il 1° gennaio 2024, e non entro il 1° gennaio 2021 di applicazione dello stesso, esclusivamente a determinate condizioni:

- qualora i ricoveri siano stati costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di applicazione dello stesso e per cui si renda necessaria un'importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi a quanto disposto alla lettera b (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 2);
 - qualora i ricoveri, il cui edificio abbia una parte esterna, siano stati costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di applicazione dello stesso e per cui si renda necessario un'importante riduzione della densità di allevamento all'interno o la ristrutturazione degli edifici per conformarsi a quanto disposto alla lettera c (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 3).
3. Si riportano di seguito le normative relative ai ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi:
- a) Si devono limitare i contatti tra gruppi diversi di volatili e, inoltre, che i volatili di tali gruppi possano mescolarsi all'interno del ricovero; conseguentemente, i compartimenti che delimitano i soprammenzionati gruppi devono impedirlo.

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. e)

La normativa riepiloga il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per specie e categoria animale. Si riportano di seguito le differenze con la precedente normativa:

- introduzione della categoria "riproduttori *Gallus gallus*" per la quale è fissato il numero di 3.000 capi;
- introduzione della categoria "pollastrelle" per la quale è fissato il numero di 10.000 capi;
- sostituzione della voce "polli" con "polli da ingrasso *Gallus gallus*", pur restando invariato il numero;
- introduzione della categoria "pollastrelle da ingrasso" per la quale è fissato il numero di 4.000 capi;
- introduzione tra le anatre dell'ibrido "anatra Mulard" per il quale è fissato il numero di 3.200 capi per i maschi e di 4.000 capi per le femmine.

La presente normativa tende attraverso i soprammenzionati limiti a dettare indirettamente un limite per le dimensioni dei compartimenti.

Ad esempio, prendendo in considerazione la categoria "riproduttori *Gallus gallus*" e tenendo conto della relativa densità di allevamento e della superficie minima dello spazio interno (si veda il punto 1.6.4, Tab. 2-8), emerge una dimensione minima del compartimento pari a 500 m²; inoltre, dato che tali limiti sono relativi anche agli spazi all'aperto (si vedano i requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto, par. 2, *infra*) è possibile anche determinare la dimensione minima di quest'ultimi. Conseguentemente, riprendendo come esempio la categoria precedente, si rileva una superficie minima dello spazio all'aperto pari a 750 m² (si veda per la superficie minima dello spazio esterno il punto 1.6.4, Tab. 2-8).

c) Si devono realizzare le pareti divisorie tra i compartimenti del ricovero per pollame destinati all'allevamento di specie di pollame diverse dal *Gallus gallus* (oche, anatre, capponi, faraone e tacchini) in materiale solido garantendo una separazione fisica totale da estendersi dal suolo al tetto della costruzione di ciascun compartimento. Probabilmente, la presente normativa è volta a separare le suddette specie con tali modalità al fine del rispetto della diversa etologia di specie e della salvaguardia dello stato sanitario.

d) (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. e)

Si devono realizzare le pareti divisorie tra i compartimenti del ricovero per pollame destinati all'allevamento di riproduttori *Gallus gallus*, di galline ovaiole, di pollastrelle, di maschi di galline ovaiole e di pollame da ingrasso della specie *Gallus gallus* in materiale solido o da pareti divisorie semi-chiuse o da reti o maglie. Tale normativa, a differenza della precedente, permette alle varie categorie animali appartenenti alla stessa specie una loro separazione non necessariamente totale.

Il nuovo Regolamento consente la possibilità di conformarsi a quanto disposto alla lettera c) entro il 1° gennaio 2024, e non entro il 1° gennaio 2021 di applicazione dello stesso, qualora sui ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di applicazione dello stesso si debba intervenire con un'importante trasformazione dei locali destinati agli animali o con una sostituzione delle attrezzature (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 4).

4. Il nuovo Regolamento consente di impiegare sistemi a più livelli nei ricoveri per pollame, nel rispetto di specifiche normative. Si riportano di seguito tali normative:

- a) si possono utilizzare esclusivamente per l'allevamento di riproduttori *Gallus gallus*, di galline ovaiole, di pollastrelle per la futura produzione di uova, di pollastrelle future riproduttrici e di maschi di galline ovaiole;
- b) non possono essere costituiti da più di tre livelli di zona utilizzabile, livello del suolo compreso;
- c) i livelli elevati devono essere costruiti in modo da impedire la caduta delle deiezioni sui volatili posti ai livelli inferiori e, inoltre, devono essere dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime;
- d) tutti i livelli devono permettere un'ispezione agevole dei volatili;
- e) i volatili devono potersi spostare liberamente e facilmente da un livello all'altro o nelle zone intermedie;
- f) si deve garantire a tutti i volatili presenti la medesima possibilità di accedere agli spazi all'aperto.

Il precedente Regolamento non si era espresso in merito alla possibilità o meno di utilizzare il soprammenzionato sistema; conseguentemente, la sua introduzione e regolamentazione è del tutto nuova. Tuttavia, tale sistema è

comunque stato adottato dal settore avicolo biologico in via ufficiosa. Nel campo legislativo dell'Unione Europea si osserva una precedente regolamentazione di tale sistema di allevamento su più livelli solo nella direttiva 199/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. La sua introduzione nel nuovo Regolamento ufficializza definitivamente l'uso di tale sistema e questo potrebbe non essere ben accetto dai sostenitori dell'allevamento biologico tradizionale e dalle associazioni operanti per la tutela del benessere animale; infatti, tale sistema fino ad oggi era previsto in via ufficiale solo negli allevamenti in gabbia o a terra di galline ovaiole.

Il nuovo Regolamento consente di conformarsi a quanto disposto alle lett. b) e c) entro il 1° gennaio 2029, e non entro il 1° gennaio 2021 di applicazione dello stesso, qualora i ricoveri per pollame a più livelli costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di applicazione dello stesso, debbano richiedere interventi con un'importante trasformazione dei locali destinati agli animali (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 5).

5. (cfr. Reg. 889/2008, art. 12, par. 3, lett. c)

La normativa conferma l'obbligo di collocare i trespoli nei ricoveri per pollame, aggiungendo, come alternativa o implementazione ad essi, l'installazione di zone di riposo sopraelevate non previste dalla precedente normativa. Inoltre, le zone di riposo sopraelevate, come già previsto per i trespoli, devono essere presenti in numero e dimensioni commisurate all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili, conformemente a quanto disposto al punto 1.6.4; conseguentemente, sono esplicitate le dimensioni e il numero:

- per i "riproduttori *Gallus gallus*", per i soli trespoli (si veda Tab. 2-8);
- per le "pollastrelle" e i "maschi di galline ovaiole", per i trespoli e per le zone di riposo sopraelevate (si veda Tab. 2-9);
- per le "galline ovaiole", per i soli trespoli (si veda Tab. 2-10);
- per il "pollame da ingrasso *Gallus gallus*", per i trespoli e per le zone di riposo sopraelevate (si veda Tab. 2-11);
- per i "capponi" e le "pollastrelle da ingrasso", per i trespoli e per le zone di riposo sopraelevate (si veda Tab. 2-12);
- per i "tacchini", per i trespoli e per le zone di riposo sopraelevate (si veda Tab. 2-13);

- per le "oche", non vi sono disposizioni a riguardo (si veda Tab. 2-14);
- per le "anatre" non vi sono a riguardo (si veda Tab. 2-15);
- per le "faraone", per i trespoli e per le zone di riposo sopraelevate (si veda Tab. 2-16).

Tuttavia, il nuovo Regolamento consente di conformarsi alla presente normativa entro il 1° gennaio 2024, e non entro il 1° gennaio 2021 di applicazione dello stesso, qualora sui ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di applicazione dello stesso si debba intervenire con un'importante trasformazione dei locali destinati agli animali o con una sostituzione delle attrezzature (si veda il Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 4).

6. La normativa concede la possibilità di utilizzare i ricoveri mobili per il pollame. Tuttavia, ciò è consentito solo a determinate condizioni, ovvero qualora si spostino regolarmente durante il ciclo produttivo e almeno durante l'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame, al fine di garantire ai volatili la disponibilità di vegetazione. Inoltre, il Regolamento concede in questo caso e a condizione di non superare oltre 150 m² la superficie del livello al suolo del ricovero, di portare le densità di allevamento per il pollame da ingrasso definite al punto 1.6.4 (Tab. da 2-11 a 2-16), da 21 kg di peso vivo/m² a 30 kg di peso vivo/m². L'introduzione di tale normativa risulta inaspettata nel nuovo Regolamento; infatti, le densità di allevamento sono già punto di discussione in tema di benessere animale, ma mai quanto quello di concedere, addirittura, un aumento di tale densità in relazione al suddetto impiego; inoltre, le condizioni poste alla concessione del suo impiego risultano poco restrittive.

Si fa uso di tali ricoveri, ad esempio, con la pratica denominata "chicken tractor" (trattorino di galline) nella permacultura, ovvero una struttura ad arco, o a sezione triangolare ricoperta di rete, che viene appoggiata sul terreno e nella quale si collocano un gruppo di galline o polli (AIAB Lombardia, www.aiablombardia.it). Tale ricovero viene poi spostato via via in avanti con il passare dei giorni con lo scopo sia di integrare le razioni degli animali con il pascolo che di fertilizzare direttamente in loco il terreno (AIAB Lombardia, www.aiablombardia.it).

1.9.4.4.2. *Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto (Reg. 2020/464, art. 16)*

1. Si dispone di rendere attrattivi per i volatili gli spazi all'aperto e di renderli completamente ed equamente accessibili ad essi. La presente normativa con l'aggettivo "attrattivi" rivolto agli spazi all'aperto risulta essere troppo generica e, conseguentemente, lascia delle lacune interpretative (si veda il commento al paragrafo 1.9.5.2.3, p. 1, *infra*). Inoltre, le specie e le categorie di volatili disciplinate dal Regolamento sono differenti tra loro per esigenze in materia di alimentazione e per etologia di specie/categoria animale.
2. Si impone nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi, la medesima separazione degli spazi all'aperto, corrispondenti a ogni singolo compartimento in modo tale che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi e si limiti tra loro il contatto.
3. Si deve coprire con vegetazione la maggior parte degli spazi all'aperto e, inoltre, provvedere con un'ampia gamma di specie vegetali alla sua costituzione. Tale normativa non è altro che una reiterazione di quanto già disposto al punto 1.9.4.4, lett. h). Tuttavia, tale normativa è implementata da quest'ultimo obbligo che ha il fine di permettere ai volatili un apporto nutrizionale variegato e, inoltre, di disporre del pascolo in maniera continuativa, data la differente stagionalità e risposta climatica che caratterizza piante tra loro diverse.
4. (cfr. Reg. 889/2008, art. 14, par. 6)

La normativa conferma l'obbligo di fornire ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione negli spazi all'aperto; in aggiunta, rispetto alla precedente normativa, questa permette di ricorrere ad alternative, ovvero a ripari, arbusti, alberi. Inoltre, tali soluzioni devono essere distribuite in tutte le zone all'aperto al fine di garantire un utilizzo equilibrato di tutto lo spazio da parte dei volatili. La presente normativa è volta al rispetto del comportamento specie-specifico dei volatili di cercare riparo (si veda per il commento il paragrafo 1.9.4.4, lett. h, *supra*).

5. Si deve regolarmente gestire la vegetazione dello spazio all'aperto al fine di limitare eventuali eccedenze nutrizionali.

Tali eccedenze nutrizionali possono essere la causa diretta o la concausa di problematiche metaboliche. Ad esempio, si pensi alla Sindrome del fegato grasso dei polli, una malattia epatica riportata in galline ovaiole. Si è osservata una correlazione tra la morte di galline ovaiole affette da tale Sindrome e la

presenza di *Salmonella gallinarum* attraverso studi che hanno inoltre dimostrato che la gravità delle manifestazioni cliniche e il tasso di mortalità sono direttamente proporzionate alla quantità di proteine assunte (Lantieri et al., 2009).

6. La normativa dispone di non estendere gli spazi all'aperto oltre un raggio di 150 m dall'uscio di entrata/uscita più vicino del ricovero per pollame. Tuttavia, è consentito di estendere tale distanza fino a un raggio di 350 m, solo qualora siano disponibili un numero sufficiente di ripari dalle intemperie e dai predatori e questi siano uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto e con una densità di almeno 4 ripari/ha. Inoltre, il Regolamento obbliga a realizzare spazi all'aperto per le oche in modo tale da soddisfare le loro esigenze nutrizionali in materia di erba. La presente normativa tiene conto del benessere degli animali e dei loro comportamenti specie-specifici (si veda il commento al punto 1.9.4.4, lett. h). Il nuovo Regolamento consente a tutti gli allevatori i cui ricoveri non sono conformi a questa normativa e siano stati costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima dell'entrata in vigore dello stesso il 1° gennaio 2021, di conformarsi a questa entro il 1° gennaio 2029, qualora debbano intervenire con importanti adeguamenti della struttura o acquisire ulteriori terreni (cfr. Reg. di esecuzione 2020/464, art. 26, par. 6).

1.9.5. *Conigli*

Le seguenti norme specifiche di produzione per i conigli sono - come precedentemente premesso - di nuova introduzione; conseguentemente, non esiste la possibilità di confronto con un precedente Regolamento. Tuttavia, talune norme di produzione sono analoghe a quelle specifiche di altre specie; in tal caso per il commento si rimanda alla corrispondente normativa (si veda subito *infra*).

1.9.5.1. *Alimentazione*

Le norme in materia di alimentazione sono le seguenti:

- a) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. a, ma differentemente da questo la percentuale minima risulta del 70 %.
- b) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. b.
- c) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.1, lett. e.
- d) La presente normativa impone, qualora non sia disponibile erba sufficiente ai fabbisogni alimentari dei conigli, di somministrare loro mangimi fibrosi come, ad esempio, paglia o fieno; infatti, l'alimentazione deve essere costituita da

foraggio almeno per il 60 %. La carenza di erba potrebbe derivare da un impedimento nell'accesso ai pascoli secondo il punto b (*supra*) o a seguito di condizioni meteorologiche avverse.

L'importanza di fornire mangimi fibrosi risiede nella natura erbivora del coniglio, per il quale la fibra rappresenta componente fondamentale della sua dieta; infatti, risulta essere necessaria per una corretta peristalsi intestinale e funzionalità digestiva, e, di conseguenza, ha un significato funzionale piuttosto che nutrizionale (Desolei, 2008-2009). Inoltre, è stato largamente dimostrato l'effetto benefico della fibra sulla fisiologia del coniglio (Lebas, 1989; Blas & Gidenne, 1998; De Blas & Mateos, 1998).

1.9.5.2. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

Riguardo alla stabulazione e alle pratiche zootecniche si applicano le seguenti norme:

- a) Si rimanda per il commento all'analogo punto 1.9.1.2, lett. b.
- b) È previsto l'obbligo per l'allevatore di tenere gli animali in gruppi. Tale aspetto trova riscontro nell'analisi dell'etologia dei conigli.

I conigli sono animali sociali e in quanto tali la stabulazione individuale provocherebbe loro stress da isolamento. Di fatto, l'allevamento in gruppi permette l'espletamento di comportamenti positivi quali il gioco, la pulizia vicendevole e il coricarsi in gruppo, quando lo spazio a disposizione è tale da permetterne l'espressione (EFSA, 2005). Tuttavia, al fine di evitare lesioni agli animali, si dovrebbe anche tenere conto della consistenza numerica del gruppo dato l'ordine gerarchico interno a seguito del quale ogni membro del gruppo ha una posizione sociale in cui i dominanti hanno autorità sui sottoposti (Notari, 2002).

- c) La normativa impone per gli allevatori cunicoli di scegliere razze robuste e, inoltre, adatte all'ambiente esterno. Questo è in linea con quanto definito nelle norme generali di produzione animale sull'origine degli stessi (si veda il punto 1.3.3, *supra*). Inoltre, l'adattabilità all'ambiente esterno nasce come conseguenza agli obblighi di basare i sistemi di allevamento sul massimo utilizzo del pascolo (si veda il punto 1.9.5.1, lett. c, *supra*) e a quello sull'accesso permanente degli animali a luoghi all'aria aperta (si veda il punto 1.7.3 *supra*).
- d) La normativa prevede per i conigli l'accesso a:
 - i) ricoveri coperti, compresi nascondigli, che siano riparati dalla luce;
 - ii) uno spazio all'aperto contenente vegetazione e recintato, preferibilmente un pascolo;

- iii) una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, da installare sia all'aperto che al chiuso;
- iv) materiale che permetta a qualunque femmina in allattamento di realizzare un nido.

I precedenti punti permettono agli animali di esprimere i loro comportamenti specie-specifici nel rispetto dell'etologia della specie attraverso la realizzazione di un ambiente di allevamento quanto più naturale possibile.

Infatti, con tali misure si mettono a disposizione degli animali quelli che si definiscono in zootecnia "arricchimenti", volti a ridurre frustrazione, stress e stereotipie, come la eccessiva toelettatura (Hawkins et al., 2008). Nello specifico, mediante il punto i), è consentita ai conigli, che sono animali crepuscolari, la possibilità di nascondersi al riparo dalla luce per sentirsi al sicuro qualora riposino o una via di fuga da individui eventualmente aggressivi; di fatto, i conigli che non hanno tali ripari e vie di fuga manifestano maggiori livelli di stress rispetto a coloro che ne dispongono (Lehmann, 1987 e Podberscek et al., 1991, entrambi citati in Hansen & Berthelsen, 2000). Mentre con il punto ii), i conigli avrebbero a disposizione ventilazione naturale, maggiore spazio, la possibilità di cambiare ambiente e di cercare foraggi alternativi, di esplorare e di mettersi in posizione di allerta, andando a ridurre conseguentemente l'insorgenza di comportamenti anomali (D'Agata et al., 2009); inoltre, avendo a disposizione un ambiente più stimolante, gli animali sono meno timorosi rispetto a conigli allevati al coperto (D'Agata et al., 2009). In aggiunta, tale punto, soprattutto attraverso il pascolo, permetterebbe ai conigli di soddisfare il loro bisogno di mordere. Con il punto iii), si consente agli animali di saltare, nascondersi o dominare lo spazio dall'alto, riducendo forme di stress e comportamenti anomali e migliorando il loro benessere complessivo (Hawkins et al., 2008, Hansen & Berthelsen, 2000). In ultimo, il punto iv) consente alle coniglie di partorire e accudire successivamente i loro piccoli in un luogo riparato; infatti, queste necessitano di un ambiente sicuro, confortevole e in grado di fornire protezione ai loro cuccioli dal freddo, dal caldo e dalla pioggia (Papeschi & Sartini, 2015).

1.9.5.2.1. *Caratteristiche e requisiti tecnici per locali di stabulazione mobili e fissi (Reg. 2020/464, art. 19)*

1. Durante il periodo di pascolo, i conigli devono essere tenuti in ricoveri mobili direttamente sui pascoli o in ricoveri fissi con accesso ai pascoli. La presente normativa ribadisce l'importanza dell'attività di pascolo per tali animali (si veda il punto 1.9.5.1, lett. b e c), non ammettendo alcuna forma di deroga

indipendentemente dalla tipologia di locale di stabulazione scelto dall'allevatore.

2. Si consente la possibilità di tenere i conigli in locali di stabulazioni con accesso a un recinto con vegetazione, preferibilmente erba, ma solo se si è al di fuori del periodo di pascolo. Tale normativa sembrerebbe ridondante se si tiene conto di quanto già disciplinato al precedente punto 1.9.5.2, lett. d), p. ii), se si esclude, rispetto a questo, l'introduzione di erba come seconda scelta ai pascoli in relazione alla tipologia di vegetazione da preferire nei recinti.
3. I ricoveri mobili devono essere spostati frequentemente per assicurare il massimo utilizzo del pascolo e, inoltre, tali ricoveri devono essere realizzati in modo tale da permettere ai conigli di pascolare al suolo. La presente normativa implementa quanto disposto al precedente paragrafo 1 per i ricoveri mobili, andando a colmare eventuali lacune interpretative.

1.9.5.2.2. *Caratteristiche e requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni (Reg. 2020/464, art. 20)*

1. Si deve realizzare lo spazio interno dei locali di stabulazione, siano questi fissi o mobili, in modo tale che:
 - a) garantisca un'altezza tale da permettere ai conigli di stare in piedi con le orecchie erette;
 - b) permetta di accogliere diversi gruppi di conigli in modo tale da preservare l'integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso;
 - c) consenta, qualora si renda necessario per motivi specifici di benessere degli animali e per un periodo limitato, di tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo, mantenendo però un contatto visivo con altri conigli;
 - d) consenta alla femmina la possibilità di allontanarsi dal nido e farvi ritorno per allattare i coniglietti;
 - e) Lo spazio interno deve inoltre garantire:
 - i) un numero sufficiente di ricoveri coperti, compresi i nascondigli riparati dalla luce, per tutte le categorie di conigli;
 - ii) un accesso al nido per tutte le femmine che si trovano nel periodo compreso almeno tra la settimana prima della data prevista di parto e la fine del periodo di allattamento;
 - iii) un minimo di un nido/femmina che allatta i coniglietti;

iv) materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.

Tale normativa attraverso le sue disposizioni continua ad evidenziare la centralità del tema del benessere animale nel nuovo Regolamento.

A tal proposito, con quanto disposto alla lettera a), al coniglio è consentito assumere la posizione di allerta; infatti, i conigli sono vittime di predatori e di conseguenza passano molto tempo in uno stato di allerta, a sorvegliare l'ambiente sollevandosi sulle zampe posteriori (McBride et al., 1986; Dixon et al., 2010). La mancata espressione di tale comportamento specie-specifico genererebbe in tali animali una condizione di stress inficiando il loro benessere. La specifica alla lettera c), quella di mantenere un contatto visivo per i conigli qualora si debbano separare per motivi specifici, ha come finalità quella di evitare condizioni di stress preservando il benessere animale. Dibattuto da parte della comunità scientifica risulta invece il contenuto della lettera e), p. iv) sull'introduzione di materiali che consentano ai conigli di rosicchiare. Infatti, da un lato ci sono studi che dimostrano i benefici sull'introduzione di tali arricchimenti ambientali, e dall'altra studi che ne dimostrano gli svantaggi. Studi a favore hanno dimostrato come sia necessario somministrare ai conigli alimenti di una certa durezza, come per esempio oggetti in legno, per assicurare loro un consumo regolare dei denti, in particolare degli incisivi, essendo la loro dentizione a crescita continua (Balasini, 2001). Se ciò non avviene in modo regolare il coniglio potrebbe avere, in alcuni casi estremi, un abnorme sviluppo degli incisivi inferiori, i quali possono fuoriuscire dalla bocca e penetrare nell'occhio o perforare il palato, portando a morte l'animale (Balasini, 2001). Altri studi hanno dimostrato che il rosicchiamento può avere degli effetti positivi anche sul sistema nervoso in quanto è in grado di ridurre lo stress nei conigli (Ferrante, 2005). Ciò potrebbe a sua volta migliorare i processi digestivi in quanto lo stress influenza le secrezioni ormonali ed enzimatiche (Kermauner et al., 2004). Tuttavia, Mirabito et al. (2000) hanno osservato, in condizioni sperimentali, un netto peggioramento del tasso di mortalità nei conigli all'ingrasso allevati in parchetti arricchiti con un tronchetto di legno rispetto a quelli di controllo. I conigli allevati nei parchetti arricchiti avevano sviluppato un'enterocolite simultanea e gli autori hanno affermato che l'incremento del tasso di mortalità, passato dal 16 al 23 %, fosse dovuto al tronchetto di legno. Quindi, secondo gli stessi autori, tale tipologia di arricchimento potrebbe favorire le contaminazioni orali fra i conigli appartenenti allo stesso gruppo. In un'altra sperimentazione, Maertens & Van Oeckel (2001) non hanno osservato, in termini di mortalità, alcuna differenza tra i gruppi a confronto allevati in gabbie e in parchetti. Inoltre, in quest'ultimo studio, i ricercatori hanno notato una riduzione della percentuale di conigli feriti da fenomeni di aggressione fra conigli dello stesso gruppo. In ultimo, è stato osservato come blocchetti di abete rosso o di robinia soddisfano meglio l'istinto dei conigli di mordere rispetto ad altri tipi di legno (Jordan et al., 2004). Anche l'aggiunta di carote,

fieno e paglia consentirebbe ai conigli di espletare tale comportamento (www.compassionsettorealimentare.it).

2. Si deve realizzare lo spazio esterno delle strutture con locali di stabulazione fissi in modo tale che:
 - a) abbia un numero di piattaforme sopraelevate sufficiente e uniformemente distribuito su tutta la superficie minima;
 - b) abbia recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire ai conigli la fuga;
 - c) abbia, qualora lo spazio esterno sia in cemento, un facile accesso alla porzione all'aperto di recinto con vegetazione. Se tale requisito non può essere soddisfatto, la superficie dello spazio in cemento non rientra nel computo della superficie minima dello spazio esterno;
 - d) preveda:
 - i) un numero sufficiente di ricoveri coperti, compresi i nascondigli riparati dalla luce, per tutte le categorie di coniglio;
 - ii) materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.

Tale normativa indirettamente permette la possibilità di cementificare in parte o completamente lo spazio esterno, prevedendo però svantaggi in quest'ultimo caso. Per quanto concerne la disposizione della lett. c), p. ii), si è discusso nel precedente paragrafo 1. Tuttavia, tale disposizione negli spazi all'aperto ha meno rilevanza, in quanto la vegetazione ivi presente consentirebbe di espletare tale comportamento con i vantaggi descritti nel precedente paragrafo, senza dover intervenire con arricchimenti esterni.

1.9.5.2.3. *Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto (Reg. 2020/464, art. 21)*

1. Si deve sottoporre la vegetazione degli spazi all'aperto a regolare manutenzione e in modo tale da renderla attrattiva per i conigli. La presente normativa è volta ad assicurare non solo la presenza di un pascolo, ma anche una sua ottimale utilizzazione.

A tal proposito, è fondamentale la "pabularità" di una specie vegetale, ovvero la sua attitudine ad essere consumata dagli animali al pascolo. Questa è una caratteristica intrinseca della pianta, ma può essere condizionata anche da altri fattori, legati, ad esempio, alla specie animale che ne usufruisce o allo stadio di sviluppo vegetativo della pianta. Esistono piante a pabularità parziale, dove solo parte della pianta è consumata, piante non pabulari e piante che, benché

consumate dagli animali, contribuiscono minimamente alla loro alimentazione. Conseguentemente, l'allevatore dovrebbe tenere conto di tale parametro, nonostante la presente normativa eviti di specificarlo direttamente. Infatti, anche per i conigli, come già sottolineato per i suini (punto 1.9.3.2.2, par. 1) e per gli avicoli (punto 1.9.4.4.2, par. 1), l'aggettivo "attraitivi" per i pascoli risulta essere particolarmente generico, aprendo la strada ad eventuali lacune interpretative. Una soluzione a tali lacune potrebbe essere quella di stipulare un elenco di essenze vegetali e relative pratiche colturali per ciascuna specie animale disciplinata dal Regolamento.

2. Durante il periodo di pascolo, si devono sottoporre i pascoli a regolare rotazione e gestirli in modo tale da ottimizzare il pascolamento dei conigli. La presente normativa è quindi volta sia alla tutela pascolo che al benessere degli animali; che sono in qualche modo strettamente legati.

Inoltre, un pascolo turnato consente:

- di controllare la razione;
- di scegliere il momento migliore per il pascolamento;
- una più efficace utilizzazione delle essenze che compongono il prato;
- di agevolare gli interventi migliorativi su di questo (Minelli, 2020).

1.9.6. *Api*

1.9.6.1. *Origine degli animali*

(cfr. Reg. 889/2008, art. 8, par. 2)

Si continua a preferire nel settore apistico l'impiego della specie *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali. Tale aspetto è in linea con quanto previsto dal Regolamento, ovvero di scegliere specie adatte alle condizioni indigene (si veda il punto 1.3.3, *supra*).

1.9.6.2. *Alimentazione*

Le seguenti norme sono relative all'alimentazione:

a) (cfr. Reg. di esecuzione 505/2012, art. 1, par. 1, p. 3, primo comma)

L'apicoltore è obbligato a lasciare alle api al termine della stagione produttiva una quantità di miele e polline da loro stesse raccolti per consentire loro il superamento della stagione invernale.

b) (cfr. Reg. di esecuzione 505/2012, art. 1, par. 1, p. 3, secondo comma)

La presente normativa conferma la possibilità di alimentare le colonie mediante somministrazione esterna, esclusivamente qualora le condizioni climatiche avverse mettano in pericolo la sopravvivenza dell'intera colonia. Inoltre, qualora

questo avvenga, continua ad essere permessa l'alimentazione solamente attraverso l'apporto di miele, zucchero o sciroppi di zucchero, purché siano rigorosamente biologici. Conseguentemente, in linea anche con il precedente punto, l'apporto esterno di alimenti è possibile soltanto quando le scorte accumulate dalla colonia e lasciate dall'apicoltore non permettono di sostenere la colonia; sono - a titolo esemplificativo - i casi legati ad una stagione invernale particolarmente lunga, all'assenza di nettare e polline a causa di prolungata siccità, o per altre avverse condizioni climatiche. Tale normativa non permette neanche di alimentare le colonie esposte a predatori che non consentono loro di uscire e quindi di alimentarsi, come la *Vespa velutina* che le induce in uno stato di isolamento (Husemann et al., 2020). Il nuovo Regolamento consente alla Commissione mediante atti delegati di modificare tale normativa (si veda art. 14, par. 2, lett. c). A tal proposito, è stata introdotta con Regolamento delegato 2020/427, la possibilità di impiegare anche polline biologico tra i soprammenzionati prodotti (si veda Reg. 2020/427, Allegato, p. 2).

1.9.6.3. Assistenza sanitaria

Le seguenti norme sono relative all'assistenza sanitaria:

a) (cfr. Reg. 889/2008, art. 25, par. 1)

Si conferma la possibilità di intervenire al fine di proteggere i telaini, gli alveari e i favi, in particolare dagli organismi nocivi, soltanto con i rodenticidi utilizzati nelle trappole o mediante specifici prodotti autorizzati dal Regolamento. Inoltre, tale normativa non fa alcuna menzione della possibilità, rispetto alla precedente, di impiegare idrossido di sodio per la pulizia e la disinfezione dei telaini, degli alveari e dei favi (introdotta con il Reg. di esecuzione 2018/1584, art. 1, par. 1, primo comma); conseguentemente, si ritiene decaduta con il nuovo Regolamento. È necessario attendere l'emanazione di un Regolamento di esecuzione che chiarisca la natura e l'identità di tali prodotti ovvero eventuali manovre di conferma o eliminazione, associati a possibili elementi di novità rispetto a quelli elencati nel precedente Regolamento (si veda il Reg. di esecuzione 2019/2164, All. II).

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 25, par. 2)

La normativa mantiene la possibilità di impiegare trattamenti fisici come il vapore e la fiamma diretta per la disinfezione degli apiari. Tuttavia, il nuovo

Regolamento prevede una revoca o una modifica di tale concessione da parte della Commissione mediante atti delegati (si veda art. 14, par. 2, lett. d).

c) (cfr. Reg. 889/2008, art. 25, par. 3)

Si continua ad ammettere la pratica della soppressione della covata maschile per il solo fine di contenere l'infestazione dell'acaro parassita *Varroa destructor*.

d) (cfr. Reg. 889/2008, art. 25, par. 4)

L'apicoltore che abbia colonie malate o infestate, nonostante abbia applicato le misure preventive di cui ai punti a, b e c (*supra*), è obbligato ad apportare loro cure immediate e, se lo si ritiene necessario, di isolarle in appositi apiari. Tale punto continua ad evidenziare l'importanza della profilassi prima di intervenire con trattamenti veterinari.

e) (cfr. Reg. 889/2008, art. 25, par. 6)

La presente normativa riepiloga i prodotti da impiegare per contrastare l'infestazione da *Varroa destructor* confermando, senza modifiche rispetto alla precedente normativa, l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico, nonché mentolo, timolo, eucalipto o canfora. Tuttavia, il nuovo Regolamento prevede la possibilità di introdurne di nuovi o di rigettarne dal precedente elenco (si veda art. 14, par. 2, lett. d).

f) (cfr. Reg. 889/2008, art. 25, par. 7)

La normativa detta le operazioni da seguire durante un trattamento qualora si somministrino alle colonie prodotti allopatrici di sintesi chimica. È confermato l'obbligo di isolare le colonie trattate con i soprammenzionati prodotti in appositi apiari, l'obbligo della totale sostituzione della cera presente con altra cera di origine biologica e, successivamente, l'attesa di un periodo di conversione pari a 12 mesi per poter riconsiderare biologica la colonia e i prodotti da essa derivanti. Le differenze con il precedente Regolamento sono:

- introduzione degli antibiotici tra i prodotti per i trattamenti (non specificati nella precedente normativa);
- possibilità di impiego di prodotti o sostanze per i trattamenti tra quelli autorizzati dal Regolamento senza richiedere per questi l'applicazione delle procedure suddette (la precedente normativa era invece rivolta a tutti i prodotti allopatrici di sintesi chimica).

Conseguentemente, il nuovo Regolamento apre all'uso in apicoltura biologica di taluni prodotti allopatrici di sintesi chimica, senza richiedere per questi il rispetto

delle procedure. Tuttavia, è necessario attendere l'uscita di regolamenti di esecuzione per conoscere tali prodotti e sostanze e per verificare quanto sopra commentato.

1.9.6.4. *Benessere degli animali*

Si applicano in apicoltura le seguenti normative in tema di benessere animale:

a) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. xi)

Si conferma il divieto di uccidere le api presenti nei favi durante le operazioni di raccolta dei prodotti dell'apicoltura. La presente normativa è quindi volta al rispetto del benessere animale.

b) (cfr. Reg. 889/2008, art. 18, par. 3)

La normativa conferma il divieto di praticare mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

La suddetta pratica è spesso utilizzata dagli apicoltori per evitare sciamature. Inoltre, tale pratica può essere solitamente accompagnata dall'eliminazione delle celle reali o direttamente delle nuove regine. Il nuovo Regolamento, però, non chiarisce tali pratiche, compresa quella riguardante l'eliminazione della regina stessa quando si registra una riduzione del tasso di deposizione.

1.9.6.5. *Stabulazione e pratiche zootecniche*

Le seguenti norme disciplinano la stabulazione e le pratiche zootecniche:

a) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. ix)

La normativa conferma di disporre per le api di quantitativi di polline e nettare sufficienti ai loro fabbisogni e, conseguentemente, di ubicare gli apiari in aree che includano le fonti di tali prodotti in misura tale da soddisfare i soprammenzionati fabbisogni. Inoltre, il Regolamento prevede che le suddette fonti siano costituite principalmente da coltivazioni biologiche, al più, da flora spontanea o foreste gestite in modo non biologico, o da colture trattate con soli metodi a basso impatto ambientale. Tale normativa ha la finalità di escludere l'apporto di input esterni volti ad alimentare le api in linea con i principi del nuovo Regolamento e salvo taluni casi previsti da questo (si veda il punto 1.9.6.2, lett. a e b).

b) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. ix)

Si conferma a tutela della salute dei consumatori e delle api l'obbligo di ubicare gli apiari a una distanza sufficiente da fonti nocive alle api o potenzialmente contaminanti i prodotti dell'apicoltura. Il nuovo Regolamento continua a non

definire una distanza specifica, ma questa dovrebbe tenere conto della distanza media di volo di 3 km a partire dall'arnia raggiunta da un'ape bottinatrice.

c) (cfr. Reg. 889/2008, art. 13, par. 1)

La normativa stabilisce che i siti di origine delle fonti di nettare e polline debbano trovarsi nel raggio di 3 km dal luogo di ubicazione degli apiari. Sono confermate le coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico, aree con flora spontanea o colture trattate esclusivamente con metodi a basso impatto ambientale che non inficiano la qualifica della produzione apicola come produzione biologica. Tuttavia, le colture ottenute con tecniche a basso impatto ambientale devono essere equivalenti a quelle di cui agli articoli 28 e 30 del Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e non più a quelle descritte all'articolo 36 del Regolamento (CE) 1698/2005 o all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1257/1999 della precedente normativa. In ultimo, quest'ultimo requisito continua a non applicarsi alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando le colonie di api sono inopere.

d) (cfr. Reg. 834/2007, art. 14, par. 1, lett. b, p. x; Reg. 889/2008, art. 13, par. 3)

La normativa continua ad imporre la realizzazione di alveari e l'impiego di materiali naturali che non contaminino l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura. L'unica differenza apportata, rispetto la precedente normativa, è l'estensione dell'obbligo anche per i materiali di non presentare rischi di contaminazione.

e) (cfr. Reg. 889/2008, art. 13, par. 4)

Si conferma l'obbligo di impiegare cera biologica per la realizzazione dei nuovi telaini.

f) (cfr. Reg. 889/2008, art. 13, par. 5)

Si conferma l'obbligo per l'apicoltore di utilizzare negli alveari esclusivamente prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali. Tuttavia, il nuovo Regolamento continua a prevedere quei casi in cui tale obbligo decade, nei casi di protezione dei telaini, degli alveari e dei favi o di infestazione da *Varroa destructor* o di malattia nelle api (si veda il punto 1.9.6.3, lett. a, d, e ed f).

g) (cfr. Reg. 889/2008, art. 13, par. 6)

Si conferma il divieto di utilizzare repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura. Dunque, la presente normativa non vieta la possibilità di utilizzare repellenti durante le operazioni di smielatura, ma solo l'impiego di

tali prodotti. Infatti, l'apicoltore spesso ricorre all'uso di repellenti per allontanare in particolar modo le api durante le operazioni di prelievo dei telai dal melario e di estrazione del miele. Quindi, è consentito l'impiego di repellenti naturali (oli essenziali) o fisici (ultrasuoni) o chimici di origine naturale.

h) (cfr. Reg. 889/2008, art. 13, par. 7)

La normativa conferma il divieto di impiegare favi contenenti covate per l'estrazione del miele.

Tenendo conto di tale divieto, per gli apicoltori che utilizzano l'arnia Dadant-Blatt diventa centrale l'impiego dell'escludi regina da frapporre tra il nido e il melario; infatti, tale strumento è costituito da una griglia con una distanza tra le sbarre di 4,2 mm così da permettere il passaggio delle operaie, ma non della regina, dal nido al melario (www.mieliditalia.it). Questo permette di ottenere telaini da melario privi di covata nel rispetto della presente normativa. Tuttavia, il suo impiego non è esente da svantaggi; infatti, le api potrebbero percepirlo come un intralcio nel momento in cui si presuppone possano salire al melario e, dunque, indurle a sciamare (www.mieliditalia.it).

i) (cfr. Reg. 889/2008, art. 13, par. 2)

La normativa conferma la possibilità per gli Stati Membri di indicare regioni o zone in cui non sono attuabili le norme di produzione biologica relative all'apicoltura e, conseguentemente, il divieto di considerare biologica l'apicoltura ivi praticata ed i prodotti da essa derivati.

2.6 Tabelle di sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848

Tabella 2-17: Sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848 rispetto al precedente Regolamento sul biologico in merito ai requisiti di carattere generale, conversione, origine degli animali e uso di animali non biologici

	Requisiti di carattere generale	Conversione	Origine degli animali	Uso di animali non biologici
Generali	**	**	**	**
Bovini, ovini, caprini ed equini	//	*	//	*
Cervidi	//	§	//	§
Suini	//	*	//	*
Pollame	//	*	*	**
Conigli	//	§	//	§
Api	//	*	*	**

* Modifiche e integrazioni assenti/minime⁶

** Modifiche e integrazioni con possibili conseguenze sul settore

§ Nuova introduzione

// Non disciplinato

⁶ Con "modifiche e integrazioni assenti/minime" l'autore ritiene che le differenze nel nuovo Regolamento, rispetto al precedente e qualora presenti, non avranno effetti significativi sul comparto zootecnico biologico.

Con "modifiche e integrazioni con possibili conseguenze sul settore", invece, l'autore reputa che le divergenze tra il nuovo Regolamento e il precedente potrebbero avere un impatto sul settore zootecnico biologico con possibili conseguenze anche per l'allevatore e/o per il consumatore.

Tabella 2-18: Sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848 rispetto al precedente Regolamento biologico in merito all'alimentazione, pascolo, mangimi in conversione e benessere degli animali

	Alimentazione	Pascolo	Mangimi in conversione	Benessere degli animali
Generali	**	**	*	**
Bovini, ovini, caprini ed equini	*	//	//	//
Cervidi	§	//	//	//
Suini	**	//	//	**
Pollame	**	//	//	**
Conigli	§	//	//	//
Api	*	//	//	*

* Modifiche e integrazioni minime/assenti⁷

** Modifiche e integrazioni con possibili conseguenze sul settore

§ Nuova introduzione

// Non disciplinato

⁷ Con "modifiche e integrazioni assenti/minime" l'autore ritiene che le differenze nel nuovo Regolamento, rispetto al precedente e qualora presenti, non avranno effetti significativi sul comparto zootecnico biologico.

Con "modifiche e integrazioni con possibili conseguenze sul settore", invece, l'autore reputa che le divergenze tra il nuovo Regolamento e il precedente potrebbero avere un impatto sul settore zootecnico biologico con possibili conseguenze anche per l'allevatore e/o per il consumatore.

Tabella 2-19: Sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848 rispetto al precedente Regolamento sul biologico in merito all'assistenza sanitaria, stabulazione e pratiche zootecniche e caratteristiche e requisiti tecnici

	Assistenza sanitaria		Stabulazione e pratiche zootecniche	Caratteristiche e requisiti tecnici
	Profilasi	Trattamenti veterinari		
Generali	*	*	**	*
Bovini, ovini, caprini ed equini	//	//	*	§
Cervidi	//	//	§	§
Suini	//	//	**	§
Pollame	//	//	**	**
Conigli	//	//	§	§
Api		*	*	//

* Modifiche e integrazioni minime/assenti⁸

** Modifiche e integrazioni con possibili conseguenze sul settore

§ Nuova introduzione

// Non disciplinato

⁸ Con "modifiche e integrazioni assenti/minime" l'autore ritiene che le differenze nel nuovo Regolamento, rispetto al precedente e qualora presenti, non avranno effetti significativi sul comparto zootecnico biologico.

Con "modifiche e integrazioni con possibili conseguenze sul settore", invece, l'autore reputa che le divergenze tra il nuovo Regolamento e il precedente potrebbero avere un impatto sul settore zootecnico biologico con possibili conseguenze anche per l'allevatore e/o per il consumatore.

Capitolo 3

CONCLUSIONI: PROSPETTIVE E PROFILI CRITICI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Per avere un quadro completo dell'impatto del Regolamento 2018/848 sulla precedente regolamentazione in materia di produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti biologici, si dovrà attendere l'emanazione di regolamenti attuativi, necessari per dettagliare le disposizioni del nuovo Regolamento e rendere pienamente operativo il corpus delle sue norme. Ed invero, se da un lato è stato emanato a tal fine il Regolamento di esecuzione 2020/464 con riferimento a norme tecniche, dall'altro sono ancora molti gli aspetti tecnico-normativi che devono essere specificati come, ad esempio, i prodotti ammessi per l'uso in agricoltura biologica (prodotti per l'eliminazione di insetti e roditori, additivi nutrizionali e materie prime per mangimi di origine minerale, prodotti minerali, ecc.) e i criteri per definire circostanze calamitose e relative concessioni.

Dall'analisi del Regolamento, è comunque possibile trarre conclusioni significative.

In primo luogo, il testo finale non presenta particolari innovazioni che avevano invece caratterizzato la prima proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, a partire dal 24 marzo 2014. Le prospettive reali di riforma del settore sono state ridimensionate a favore di un approccio conservativo. Sopravvivono, quindi, molte delle deroghe previste dall'attuale quadro normativo: dall'introduzione di animali non biologici all'uso di mangimi proteici non biologici, fino alle deroghe in materia di mutilazioni animali, la cui reintroduzione prevede un termine ultimo di applicabilità, mediante la concessione di un'ulteriore proroga.

Ne consegue che molte aspettative per lo sviluppo della produzione animale biologica, nei prossimi anni, sono da ricercarsi non tanto nella revisione delle norme di settore, ma in maggiori investimenti in ricerca e innovazione e in una riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020. L'indecisione sull'aumento degli standard qualitativi che il nuovo Regolamento comporta andrà probabilmente a minare la fiducia dei consumatori e la competitività dei produttori. Inoltre, il consumatore non è messo nella condizione di sapere se il soggetto da cui acquista il prodotto con il marchio "bio" abbia avuto accesso a deroghe oppure abbia rispettato esattamente il disciplinare di produzione.

Il nuovo Regolamento è di fatto il risultato derivante dall'esigenza di assecondare le necessità di mercato piuttosto che i reali bisogni dell'agricoltura biologica; l'eliminazione di certi specifici vincoli dovrebbe di fatto agevolare le attività dell'allevatore, che sia dunque in

grado di soddisfare una domanda in costante aumento. Infatti, molteplici sono le agevolazioni che in esso si ritrovano, volte ad agevolare la produzione animale, con particolare riferimento a quella suinicola e avicola, come, ad esempio, la caduta dell'obbligo di pascolo, l'uso di alimenti proteici non biologici e la percentuale ridotta di mangimi provenienti dall'azienda stessa. Le numerose deroghe rischiano di denaturare il concetto di agricoltura biologica, trasformando di fatto i prodotti organici, dotati di un valore intrinseco maggiore, in prodotti senza sostanziali differenze qualitative rispetto a quelli convenzionali. Del resto, anche le tecniche di produzione convenzionale si stanno gradualmente avvicinando a quelle biologiche, consentendo di ottenere alimenti con processi di produzione a minor impatto ambientale rispetto al passato e riducendo via via la forbice tra i due sistemi di produzione, come per il caso degli standard obbligatori per il benessere animale. Di conseguenza, rischiano di venire meno due degli scopi del nuovo Regolamento: il rafforzamento della fiducia del consumatore e il consolidamento della domanda.

Dal confronto oggetto di questo elaborato, per quanto riguarda il quadro normativo vero e proprio, non si sono riscontrate profonde differenze rispetto alla precedente regolamentazione. Contenute, e non particolarmente significative, sono le normative di nuova introduzione, diversamente da quanto ci si aspettasse.

Le principali novità riguardano l'introduzione di regole di produzione aggiuntive per cervi e conigli, in un quadro normativo comune che supera definitivamente, per tali specie, una legislazione nazionale che operava comunque nel rispetto dei principi e delle norme di carattere generale dell'agricoltura biologica. Per le altre specie, malgrado non siano state rilevate differenze sostanziali, si assiste all'introduzione di norme più severe e ad una minore flessibilità, come nel caso dell'aumento delle percentuali di mangimi di provenienza aziendale. Al contempo, maggiori agevolazioni sono state introdotte e/o confermate. Inoltre, il nuovo Regolamento presenta una struttura grafico-normativa più armonica, raggruppando e suddividendo le normative per ciascuna specie animale, integrando i contenuti in essere dei precedenti Regolamenti a partire dal Reg. 834/2007.

Le norme tecniche apportate con il Regolamento di esecuzione 2020/464, invece, sono per lo più di nuova introduzione e disciplinano i vari sistemi di allevamento per specie, colmando precedenti lacune interpretative. Tuttavia, tali integrazioni normative si prestano a loro volta a diverse interpretazioni; dunque, è legittimo rilevare che il legislatore ha provveduto all'introduzione di indirizzi esecutivi e operativi parziali al fine di supportare l'attività degli allevatori, in previsione di eventuali difficoltà gestionali e costi eccessivi. A

tal proposito, è stato pure previsto un tempo di adeguamento ai requisiti tecnici del nuovo Regolamento.

Una sostanziale novità nel nuovo Regolamento, in ambito zootecnico, si riconosce nell'introduzione del concetto di "animale biologico". Dunque, non si tratta più semplicemente di "produzione biologica", ma il capo allevato in un'azienda biologica è considerato nella sua totalità. Maggiore attenzione è anche rivolta alla biodiversità; infatti, l'allevatore è agevolato nell'introduzione di animali autoctoni in azienda, ragione per cui l'allevatore sarà portato a diversificare la produzione, essendo troppo rischioso affidare il suo intero fatturato ad un'unica specie e/o razza.

Il benessere animale è di fatto centrale e costitutivo del nuovo Regolamento, con l'introduzione nel quadro giuridico di norme più restrittive e maggiormente prescrittive delle attuali specifiche in materia, attualmente applicabili alla produzione zootecnica in generale nella UE. Tuttavia, sorprendentemente, nel nuovo Regolamento sono presenti norme che risultano essere in evidente contrasto con il tema del benessere animale; basti pensare alla pratica della castrazione fisica nei suini, segnale che si traduce nell'impossibilità di eliminare dal Regolamento modalità operative anacronistiche e desuete. Tale aspetto, nello specifico, potrebbe talora portare a un crollo nella domanda del settore suinicolo e non solo, compromettendone la crescita.

La costituzione di banche dati da parte degli Stati Membri per il monitoraggio della disponibilità di animali e mangimi biologici ha l'obiettivo di ridurre il ricorso all'approvvigionamento dei corrispettivi capi non biologici, concesso dalle deroghe precedentemente citate. La ragione della proroga di dette deroghe è da ricercarsi nella forte contrazione della disponibilità di animali e mangimi biologici a fronte di una crescita di operatori zootecnici negli ultimi anni, con la conseguente e inevitabile richiesta in deroga di corrispettivi animali convenzionali. Pur immaginando le motivazioni che supportano tale soluzione, la preferenza per l'opzione alternativa riproposta dal nuovo Regolamento rischia di alimentare un sistema di produzione parallelo di natura "semi-biologica". A tal proposito, la concessione di deroghe non è probabilmente da considerarsi un espediente risolutivo alternativo alla chiara necessità di introdurre norme che siano costitutivamente suppletive.

Un quadro normativo comune ha inoltre permesso di ridurre le differenze tecniche e produttive tra i diversi Stati Membri. Tuttavia, non è pienamente corretto stabilire una omologazione delle tecniche di produzione, considerando le diversità oggettive tra i vari paesi, come, ad esempio, quelle climatiche, per le quali è legittimo supporre l'adozione di specifiche differenze tecniche nazionali e/o regionali. Nell'allevamento gli animali devono

avere libero accesso al pascolo quando la stagionalità lo consenta; attualmente, le vacche di aziende del Sud Europa pascolano di più rispetto a quelle del Nord Europa. Inoltre, non venendo messe a fuoco le diverse caratteristiche del settore biologico animale nei diversi Stati Membri, alcuni aspetti tecnico-produttivi potrebbero inficiare la produzione animale del singolo Stato Membro a discapito di altri; ad esempio, la carenza di proteine vegetali biologiche di produzione nazionale per i mangimi biologici italiani evidenzia la necessità di ricorrere a contestuali e opportuni interventi a tale riguardo.

Il nuovo Regolamento consente un eccessivo ricorso agli atti delegati, che non concede di prevedere gli orientamenti della Commissione sulle varie questioni, con il rischio di penalizzare le piccole aziende agricole e le aree meno sviluppate. A tal proposito, ancor prima della sua entrata in vigore - in modo tale da vedere gli effetti sul comparto produttivo - il Comitato Produzione Biologica (COP) e il Gruppo Esperti Produzione Biologica (EGTOP) stanno già lavorando, accolto il parere degli Stati Membri, a modifiche al nuovo Regolamento, tra cui quelle relative alle produzioni animali. Dai vari incontri tenutisi a Bruxelles, dal 2018 al 2020, diverse questioni sono già state oggetto di discussione e molteplici proposte di modifica sono state presentate. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni estratti:

- In relazione agli avicoli, diversi Stati Membri hanno sollevato difficoltà in merito all'obbligo di far uscire all'aperto gli animali sotto le 18 settimane di età, al punto 1.9.4.4, lett. f), per motivi di ordine sanitario. A tal proposito, la Commissione ha specificato che solo in caso di influenza aviaria (solo per questa malattia sono previste misure restrittive a livello europeo) è possibile ricorrere alla deroga rispetto all'uscita degli animali nei parchetti esterni, malgrado alcuni Stati Membri - Italia compresa - abbiano segnalato la necessità di ricorrervi anche in caso di forme di salmonellosi e micoplasmosi; per altre patologie, la normativa sanitaria non prevede l'obbligo di tenere al chiuso gli animali.
- Per quanto riguarda la produzione delle api, la Commissione ha previsto una modifica del punto 1.9.6.2, lett. b), che prevede l'aggiunta di polline biologico tra i prodotti che possono essere utilizzati per l'alimentazione delle api, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata da condizioni climatiche avverse (si veda la sua introduzione nel Regolamento delegato 2020/427).

Dalle riunioni di taluni Stati membri e del Parlamento europeo e su proposta dell'IFOAM è già stata avanzata la possibilità concreta di rinviare al 1° gennaio 2022 l'applicazione del Reg. 2018/848, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Tuttavia, la Commissione non

intende rallentare il lavoro per la stesura delle norme secondarie, che prevede di terminare entro il primo semestre del 2021. Inoltre, qualora tale dilazione dovesse aver luogo, la Commissione intende posticipare di un anno le altre scadenze presenti nel nuovo Regolamento, come le date di cessazione delle deroghe o di adeguamento ai requisiti tecnici.

In conclusione, delle tre principali linee direttrici - sviluppo economico, adeguamento al contesto normativo e superamento delle criticità del Regolamento 834/2007 - che hanno portato all'intervento del legislatore UE nell'introduzione del nuovo Regolamento biologico, il superamento delle precedenti carenze normative ha avuto l'effetto minore, mantenendo anche nel nuovo Regolamento, l'impostazione adottata dal legislatore già nel 2007.

Al di là di quelle che possono essere specifiche criticità, l'agricoltura biologica non è stata, ovviamente, regolamentata in forma definitiva. Il nuovo testo non introduce strumenti per sviluppare tutte le potenzialità del settore di produzione animale biologico. A tal proposito, sono necessarie misure idonee che incentivino la conversione e allo stesso tempo rafforzino il quadro normativo, che premiano quegli allevatori che adottano standard qualitativi più elevati e meglio curino la realizzazione di istanze collettive di tutela dell'ambiente e della biodiversità, garantendo che tutto il ciclo di produzione sia biologico, introducendo migliori strumenti che proteggano il produttore e rafforzino la fiducia del consumatore. Infatti, quest'ultimo, nella moltitudine di offerte del mercato, decide non solo guardando il fine ultimo del bene (a cosa serve) ma anche prestando attenzione all'ideologia che veicola (cosa rappresenta). L'alimento esprime un messaggio in cui si riconosce, o vorrebbe riconoscersi, chi lo acquista ed il prodotto biologico da sempre è parte di questa logica.

Finché non si terrà conto di tutto questo, il rischio è di abbassare la qualità delle produzioni biologiche, inficiando così gli obiettivi che ne hanno ispirato l'adozione, e con la eventuale conseguenza di compromissione dell'intero mercato animale biologico.

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1-1: Superficie e Operatori Biologici nell'Unione Europea, Anni 2016-2018	14
Tabella 1-2: Zootecnia Biologica in Unione Europea, Anni 2017-2018, Numero di Capi Vivi	17
Tabella 1-3: Superficie e Operatori Biologici in Italia, Anni 2016-2018.....	19
Tabella 1-4: Zootecnia Biologica in Italia, Anni 2016-2018, Numero di Capi Vivi	22
Tabella 1-5: Superficie e Operatori Biologici nel Lazio, Anno 2016-2018	23
Tabella 1-6: Superfici e Colture Biologiche nel Lazio (in ha), Anno 2018	24
Tabella 2-1: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini.....	53
Tabella 2-2: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per ovini e caprini	53
Tabella 2-3: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per equini.....	54
Tabella 2-4: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per cervidi	54
Tabella 2-5: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini.....	55
Tabella 2-6: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni per conigli	56
Tabella 2-7: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per conigli	57
Tabella 2-8: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per riproduttori Gallus gallus, e trespolti.....	57
Tabella 2-9: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per pollastrelle e maschi di galline ovaiole, e trespolti o zone di riposo sopraelevate	58
Tabella 2-10: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per galline ovaiole, e trespolti	59
Tabella 2-11: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per polli da ingrasso, e trespolti o zone di riposo sopraelevate	59
Tabella 2-12: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per capponi e pollastrelle da ingrasso, e trespolti o zone di riposo sopraelevate ...	60
Tabella 2-13: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per tacchini, e trespolti o zone di riposo sopraelevate	60
Tabella 2-14: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per oche.....	61
Tabella 2-15: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per anatre.....	61
Tabella 2-16: Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per faraone, e trespolti o zone di riposo sopraelevate	62

Tabella 2-17: Sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848 rispetto al precedente Regolamento biologico in merito ai requisiti di carattere generale, conversione, origine degli animali e uso di animali non biologici.....	106
Tabella 2-18: Sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848 rispetto al precedente Regolamento biologico in merito all'alimentazione, pascolo, mangimi in conversione e benessere degli animali	107
Tabella 2-19: Sintesi delle principali modifiche e integrazioni del Regolamento (UE) 2018/848 rispetto al precedente Regolamento in merito all'assistenza sanitaria, stabulazione e pratiche zootecniche e caratteristiche e requisiti tecnici	108

BIBLIOGRAFIA

- AIAB Lombardia, L'allevamento biologico di polli e galline. www.aiablombardia.it/images/stories/pdf/allevamento%20pollo%20e%20gallina.pdf
- Amato, G. M., Castellini, C., Dal Bosco, A. & Mugnai, C., 2011. La scelta del genotipo nell'allevamento di pollo biologico, *CRA-PCM Centro per la produzione delle carni e il miglioramento genetico*, Tipografia Print Company Srl, Monterotondo Scalo (RM), Italy, pp. 24.
- Arbenz, M., Gould, D. & Stopes, C., 2015. Organic 3.0. For truly sustainable farming and consumption. Based on think tanking by SOAAN & IFOAM - Organics International and launched at the ISOFAR International Organic EXPO 2015, Goesan County, South Korea. <http://www.ifoam.bio/en/news/2016/01/21/join-organic-30-discussion-affiliates-and-stakeholder-consultation-20152016>.
- Backus, G. B. C., Baltussen, W. H. M., Hennen, W. H. G. J., van de Wiel, D. F. M., Spoolder, H. A. M., Margry, R., Dahlmans, H. & Vaessen, J., 2008. Removing the taint: Bottlenecks and possible directions for a solution in the marketing of the meat of non-castrated male pigs. Wageningen UR, LEI report 2008-027, pp. 1-19.
- Balasini, D., 2001. *Zootecnica applicata, avicunicoli e allevamenti alternativi*. Ed. Calderini Edagricole, Bologna, Italy, pp. 95-96.
- Barbari, M., Canali, E., Gastaldo, A., Sardi, L. & Trevisi, E., 2014. Materiali manipolabili per suini: effetti sul benessere animale e sul costo di produzione. In: *AGER Filiere verde del suino*, Layman's Report, pp. 19-20.
- Baumgartner, J., Laister, S., Koller, M., Pfützner, A., Grodzycki, M., Andrews, S. & Schmoll, F., 2010. The behaviour of male fattening pigs following either surgical castration or vaccination with a GnRF vaccine. *Applied Animal Behaviour Science*, 124, pp. 28-34.
- Beijerinck, M. W. 1901. Über oligonitrophile Mikroben. In: *Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene, Abteilung II. Band 7*, pp. 561-582.
- BIOREPORT, 2019. BIOREPORT 2017-2018 l'Agricoltura Biologica in Italia. Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, Italy, pp. 9-18.
- Blas, E. & Gidenne, T., 1998. Digestion of starch and sugar. In: De Blas, C. & Wiseman, J., *The Nutrition of the Rabbit*. CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 17-38.
- Bortoluzzi, C., 2013-2014. Allevamento della scrofa e controllo dei parametri riproduttivi (Tesi di Laurea). *Università degli studi di Padova*, Padova, Italy, pp. 46-49.
- Bragadin, C. B., 2013-2014. Effetto di tipo genetico, sesso e sistema di alimentazione su prestazioni produttive e qualità della carne nel broiler (Tesi di Laurea). *Università degli studi di Padova*, Padova, Italy, pp. 15-17.
- Buck, D., Getz, C. & Guthman, J., 1997. From farm to table: the organic vegetable commodity chain of northern California, *Sociologia Ruralis*, 37 (1), pp. 1-20.
- Carlotti, A., 2016-2017. Monitoraggio del cervo (*Cervuselaphus*) e aspetti gestionali in una AFV sulle Alpi Orobie (Tesi di Laurea). *Università degli studi di Milano*, Milano, Italy, pp. 17-21, 23-25.
- Carnemolla, P., 2014. Il rischio industrializzazione nel mondo del biologico. *Teatro Naturale*. <http://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/editoriali/18422-il-rischio-industrializzazione-nel-mondo-del-biologico.htm>

- Carnemolla, P., 2018. L'agricoltura biologica non è ideologia ma il futuro. <https://feder.bio/lagricoltura-biologica-non-ideologia-futuro/>
- Collias, N. E. & Collias, E.C., 1967. A field study of the red jungle fowl in North Central India. *The Condor*, 69 (4), pp. 360-386.
- D'Agata, M., Preziuso, G., Russo, C., Dalle Zotte, A., Mourvaki, E. & Paci, G., 2009. Effect of an outdoor rearing system on the welfare, growth performance, carcass and meat quality of a slow growing rabbit population. *Meat Science*, 83, pp. 691- 696.
- Dal Bosco, A., Mugnai, C., Rosati, A., Paoletti, A., Caporali, S. & Castellini, C., 2014. Effect of range enrichment on performance, behaviour and forage intake of free-range chickens. *Journal of Applied Poultry Research*, 23, pp. 137-145.
- Dawkins, M. S., Cook, P .A., Whittingham, M. J., Mansell, K. A. & Harper, A. E., 2003. What makes free-range broiler chickens range? In situ measurement of habitat preference. *Animal Behaviour*, 66, pp. 151-160.
- De Blas, J. C. & Mateos, G. G., 1998. Feed Formulation. In: De Blas, C. & Wiseman, J., *The Nutrition of the Rabbit*. CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 241-253.
- Desolei M., 2008-2009. Miglioramento della conversione alimentare e dell'efficienza di utilizzazione proteica nel coniglio in accrescimento (Tesi di Laurea). *Università degli studi di Padova*, Padova, Italy, pp. 18-20.
- Dixon, L. M., Hardiman, J. R. & Cooper, J. J., 2010. The effects of spatial restriction on the behavior of rabbits (*Oryctolagus cuniculus*). *Journal of Veterinary Behavior*, 5, pp. 302-308.
- Devendra, C., 1992. Nutritional potential of fodder trees and shrubs as protein sources in ruminant nutrition. In: Speedy, A., Pugliese, P.L. (Eds.), *Legume Trees and Other Fodder Trees as Protein Sources for Livestock*. FAO, Rome.
- Draghetti, A., 1948. *Principi di fisiologia dell'azienda agraria*. Istituto Editoriale Agricolo, Modena, Italy, pp. 1-355.
- Dunsha, F. R., Colantoni, C., Howard, K., McCauley, I., Jackson, P., Long, K. A., Lopaticki, S., Nugent, E. A., Simons, J. A., Walker, J. & Hennessy, D. P., 2001. Vaccination of boards with a GnRH vaccine (Improvac) eliminates boar taint and increases growth performance. *Journal of Animal Science*, 79, pp. 2524-2535.
- EFSA, European Food Safety Authority, Scientific Panel on Animal Health and Welfare, 2005. The Impact of the current housing and husbandry systems on the health and welfare of farmed domestic rabbits. *The EFSA Journal*, 13-14 September 2005, 267, pp. 1-31.
- Einarsson, S., 2006. Vaccination against GnRH: pros and cons. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 48 (Suppl 1), S10.
- EMA, 2009. Committee for medicinal products for veterinary use summary of opinion Improvac. EMA/CVMP/18480/2009.
- Ferrante, V., 2005. Benessere animale e sistemi di stabulazione. *Rivista Coniglicoltura*, 2, pp. 30-32.
- Ferrucci, D., 2020. Ritorno al futuro del bio. Il Regolamento (UE) 2018/848. www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2020/ritorno-al-futuro-del-bio-regolamento-ue-8482018/
- Giersing, M., Ladewig, J. & Forkman, B., 2006. Animal welfare Aspects of Preventing Boar Taint. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 48, doi:10.1186/1751-0147-48-S1-S3

- Guthman, J., 2004. The Trouble with 'Organic Lite' in California: a Rejoinder to the 'Conventionalisation' Debate. *Sociologia Ruralis*, 44 (3), pp. 301-316.
- Hansen, L. T. & Berthelsen, H., 2000. The effect of environmental enrichment on the behaviour of caged rabbits (*Oryctolagus cuniculus*). *Applied Animal Behaviour Science*, 68, pp. 163-178.
- Hawkins, P., Hubrecht, R., Buckwell, E., Cubitt, S., Howard, B., Jackson, A. & Poirier, G.M., 2008. *Refining rabbit care. A resource for those working with rabbits in research*. RSPCA, West Sussex and UFAW, Hertfordshire, United Kingdom, pp. 4-26.
- Hellriegel, H. & Wilfarth, H., 1888. *Untersuchungen über die Stickstoffnahrung der Gramineen und Leguminosen*. Beilageheft zu der Zeitschrift des Vereins der Rübenzucker-Industrie des Deutschen Reichs Bd. 38, Berlin, Germany, pp. 3-234.
- Hendrikx, P., Chauzat, M.P., Debin, M., Neuman, P., Fries, I., Ritter, W., Brown, M., Mutinelli, F., Le Conte, Y. & Gregorc, A., 2009. Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe. Scientific Report submitted to EFSA, pp. 1-217.
- Hughes, B., 1976. Behaviour as an index of welfare. In: Proceedings of the 5th European Poultry Conference. WPSA, 5-11 September, Malta, pp. 1005-1014.
- Husemann, M., Sterr, A., Maack, S. & Abraham, R., 2020. The northernmost record of the Asian hornet *Vespa velutina nigrithorax* (Hymenoptera, Vespidae). *Evolutionary systematics*, 4(1), 4 February 2020, pp. 1-4.
- IFOAM EU Regional Group, 2006. Revisione del regolamento 2092/91 sul biologico Newsletter, No.13, edizione supplementare, Luglio 2006.
- Jordan, D., Varga, A., Kermauner, A., Gorjanc, G. & Štuhec, I., 2004. The influence of environmental enrichment with different kind of wood on some behavioural and fattening traits of rabbits housed in individual wire cages. *Acta Agriculturae Slovenica*, (Suppl 1) August 2004, pp. 73-79.
- Kermauner, A., Gur, S., Jordan, D. & Štuhec, I., 2004. The influence of environmental enrichment with different kind of wood on carcass quality of individually caged rabbits. *Acta Agriculturae Slovenica*, (Suppl 1) August 2004, pp. 81-86.
- Lantieri, G., Sfacteria, A., Basile, V., Caristina, G., Cataldi, M., Foti, M. & Mazzullo, G., 2009. Sindrome emorragica, studio su un focolaio in ovaiole. *Obiettivi e Documenti Veterinari*, 4, pp. 13-18.
- LAV, 2005. Conosci i tuoi polli? La verità sull'allevamento dei "polli da carne". A cura della LAV - Settore allevamenti. pp. 1-16. file:///C:/Users/Acer/Downloads/conosci-i-tuoi-polli%20(4).pdf
- Lebas, F., 1989. Besoins nutritionnels des lapin, revue bibliographique et perspectives. *CuniScience*, 1, pp. 16-27.
- Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G. & Halpin, D., 2006. *Going Organic. Mobilizing Networks for Environmentally Responsible Food Production*. CABI Publishing, Wallingford, UK.
- Maertens, L. & Van Oeckel M. J., 2001. Effet du logement en cage ou parc et de son enrichissement sur les performances et la couleur de la viande des lapins. Proc. 9èmes Journées de la Recherche Cunicole, 28-29 November 2001, Paris, France, pp. 31-34.
- McBride, E. A., 1986. Aspects of social and parental behaviour in the European rabbit (Tesi di Dottorato). *University College London*, Bloomsbury, United Kingdom.

- Minelli, G., 2020. Consigli pratici per massimizzare gli effetti benefici del pascolo. www.ruminantia.it/consigli-pratici-per-massimizzare-gli-effetti-benefici-del-pascolo/
- Mirabito, L., Galliot, P. & Souchet, C., 2000. Effect of different ways of cage enrichment on the productive traits and mortality of fattening rabbits. Proc. 7th World Rabbit Congress, 4-7 July 2000, Valencia, Spain, vol. B, pp. 447-452.
- Molinari, C., 2017. Suini e pascolo un binomio che funziona. Rivista di Suinicoltura. <https://suinicoltura.edagricole.it/allevamento/suini-pascolo-binomio-funziona/>
- Notari, L., 2002. Il coniglio caratteristiche etologiche e principali problemi gestionali. *Sisca Observer*, Anno 6, Numero 1, Aprile 2002, pp. 19-22.
- Ortolan, T., 2012-2013. La morsicatura della coda nel suino pesante italiano: prevalenza e fattori di rischio (Tesi di Laurea). *Università degli studi di Padova*, Padova, Italy, pp. 15-16.
- Padel, S., Röcklinsberg, H., Verhoog, H., Fjelsted Alrøe, H., de Wit, J., Kjeldsen, C. & Schmid, O., 2007. Balancing and integrating basic values in the development of organic regulations and standards: proposal for a procedure using case studies of conflicting areas. Final project report EEC 2092/91 Revision (Project number SSPE-CT-2004-502397). *Danish Research Centre for Organic Food and Farming (DARCOF)*, and *University of Wales (UWA)*, Aberystwyth, United Kingdom, pp. 1-113.
- Papanastasis, V. P., Yiakoulaki, M. D., Decandia, M. & Dini-Papanastasis, O., 2008. Integrating woody species into livestock feeding in the Mediterranean areas of Europe. *Animal Feed Science and Technology*, 140, pp.1-17.
- Papeschi, C. & Sartini, L., 2015. Conigli: la gestione del nido. *TerrAmica*, Anno II, n. 2, gennaio 2015, Firenze, Italy, pp. 23-25.
- Paull, J., 2011. Koberwitz (Kobierzyce): In the footsteps of Rudolf Steiner. <https://orgprints.org/22976/27/22976.pdf>
- Paulsen, H. M., Schrader, S. & Schnug, E., 2009. Eine kritische Analyse von Ruschs Theorien zur Bodenfruchtbarkeit als Grundlage für die Bodenbewirtschaftung im Ökologischen Landbau, Landbauforschung - vTI. *Agriculture and Forestry Research*, 59 (3), pp. 253- 268.
- Quarantone, V., Della Rocca, G. & Passantino, A., 2012. Il debeccheggio ed altre fonti di dolore nelle galline ovaiole e nei polli da carne: problemi di benessere animale ed aspetti medico-legali. *Large Animal Review*, 18, pp. 245-252.
- Rosati, A., Caporali, S., Dal Bosco, A. & Castellini, C., 2015. *Manuale di progettazione del pascolo in allevamenti avicunicoli free range*. Ed. 3A-PTA, Terni, Italy, pp. 10-15.
- Rydhmer, L., Lundström, K. & Andersson, K., 2010. Immunocastration reduces aggressive and sexual behaviour in male pigs. *Animal*, 4, pp. 965-972.
- Scalabrin, M., 2007. "Zootecnia Sostenibile": la produzione di uova con metodo biologico (Tesi di Dottorato). *Alma Mater Studiorum Università di Bologna*, Bologna, Italy, pp. 36-38.
- Stahl, P., Ruetze, S. & Gros, L., 2002. Predation on free-ranging poultry by mammalian and avian predators: field loss estimates in a French rural area. *Mammal Review*, 32, pp. 227-234.
- Suolo e Salute, 2012. Prodotti destinati alla alimentazione di ruminati e monogastrici secondo il Regolamento CE 834/07. pp. 2. http://www.suoloesalute.it/wp-content/uploads/2012/12/guida_mangimi_reg_505_2012.pdf

- Tosi, M. V., Canali, E., Mattiello, S., Ferrante, V., Carezzi, C. & Verga, M., 2003. Il benessere dei suini e delle bovine da latte: punti critici e valutazione in allevamento. *Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche*, Brescia, Italy, pp. 14-15.
- USAV (Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria), 2016. Informazioni tecniche - Protezione degli animali. Nr.1.4 (1), maggio 2016, 520/2013/16482 \ COO.2101.102.1.386087 \ 206.02.02.07, pp. 1-4.
- Van Beirendonck, S., Driessen, B. & Geers, R., 2010. Consumer opinion on alternatives for anaesthetised piglet castration. *61st Annual Meeting of the European Federation of Animal Science*, 17(4), 23-27 Agosto 2010, Heraklion, Greece, pp. 134.
- Vanhonacker, F. Verbeke, W. & Tuytens, F. A. M., 2009. Belgian consumers' attitudes towards surgical castration and immunocastration of piglets. *Animal Welfare*, 18, pp. 371-380.
- Vogt, G., 2007. The origins of organic farming. In: *Organic farming - An international history*, W. Lockeretz. Oxfordshire UK and Cambridge MA USA, CABI Publishing, pp. 9-29.
- Zamaratskaia, G., Rydhmer, L., Andersson, H. K., Chen, G., Lowagie, S., Andersson, K. & Lundström, K., 2008. Long-term effect of vaccination against gonadotropin-releasing hormone, using Improvac, on hormonal profile and behaviour of male fattening pigs. *Animal Production Science*, 108, pp. 37-48.

SITOGRAFIA

- <http://dati.istat.it/Index.aspx>
- http://www.regione.lazio.it/binary/prtl_statistica/statistica_normativa/RapportoDatiDefinitivi6CensimentoAgricolturaRegioneLazio.pdf
- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it
- www.compassionsettorealimentare.it
- www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
- www.ifoam.bio
- www.mieliditalia.it/allevare-le-api/81804-escludiregina-usarli-non-usarli-o-valutare-le-circostanze-
- www.organic-world.net/index.html
- www.sinab.it
- www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=2428

ALLEGATO

Tavola sinottica: i Regolamenti a confronto in materia di produzione animale.

Regolamento (UE) 2018/848 Allegato II, Parte II Norme di produzione animale

Regolamento (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e loro successive modifiche

1. Requisiti di carattere generale

1.1. Tranne nel caso dell'apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l'agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.

Reg. 889/2008, Articolo 16. La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

1.2. Conversione

1.2.1. In caso di avvio simultaneo della conversione dell'unità di produzione, compresi i pascoli o qualsiasi terreno utilizzato per i mangimi per animali, e degli animali presenti in tale unità di produzione all'inizio del periodo di conversione di cui alla parte I, punti 1.7.1 e 1.7.5, lettera b), gli animali e i prodotti di origine animale possono essere considerati biologici al termine del periodo di conversione dell'unità di produzione, anche se il periodo di conversione di cui al punto 1.2.2 della presente parte per il tipo di animale in questione è superiore al periodo di conversione per l'unità di produzione. In deroga al punto 1.4.3.1, in caso di tale conversione simultanea e durante il periodo di conversione dell'unità di produzione, gli animali presenti in tale unità di produzione dall'inizio del periodo di conversione possono essere nutriti con mangimi in conversione prodotti nell'unità di produzione in conversione durante il primo anno di conversione e/o con mangimi in conformità del punto 1.4.3.1 e/o con mangimi biologici. L 150/60 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14.6.2018 IT Gli animali non biologici possono essere introdotti in un'unità di produzione in conversione dopo l'inizio del periodo di conversione in conformità del punto 1.3.4.

Reg. 889/2008, Articolo 38, par. 2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione L 250/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18.9.2008 cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

1.2.2. I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti come segue:

- a) 12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita;
- b) 6 mesi per gli ovini, i caprini e i suini, nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne, ad eccezione delle anatre di Pechino;
- d) 7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età;
- e) 6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova;
- f) 12 mesi per le api. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. Tuttavia, può essere utilizzata cera d'api non biologica quando:
 - i) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
 - ii) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze o da prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica; e
 - iii) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli;
- g) 3 mesi per i conigli;
- h) 12 mesi per i cervidi.

Reg. 889/2008, Articolo 38, par. 1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

- a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- d) 6 settimane per le galline ovaiole.

Reg. 889/2008, Articolo 38, par. 3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

Reg. 889/2008, Articolo 38, par. 5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

1.3. Origine degli animali

1.3.1. Fatte salve le norme sulla conversione, gli animali biologici nascono o schiudono e sono allevati in unità di produzione biologica.

1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici:

- a) la riproduzione avviene con metodi naturali; è ammessa, tuttavia, l'inseminazione artificiale;
- b) la riproduzione non è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
- c) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiale, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
- d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

1.3.3. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone. Per scegliere le razze e le linee genetiche conformemente al primo comma, gli operatori utilizzano le informazioni disponibili nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

1.3.4. Uso di animali non biologici

1.3.4.1. In deroga al punto 1.3.1, in caso di razze minacciate di abbandono di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli atti adottati su tale base, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'unità di produzione biologica animali allevati in modo non biologico. In tale caso, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari.

1.3.4.2. In deroga al punto 1.3.1, per il rinnovo degli apiari il 20 % all'anno delle api regine e degli sciami nell'unità di produzione biologica può essere sostituito da api regine e sciami non biologici, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. Ad ogni modo, uno sciame o un'ape regina all'anno possono essere sostituiti da uno sciame o da un'ape regina non biologici.

1.3.4.3. In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di

Reg. 889/2008, Articolo 44. Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se: a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica; c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. a), p. i). Gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. c). Riguardo alla riproduzione:

- i) la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;
- ii) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
- iii) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
- iv) viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

Reg. 889/2008, Articolo 8, par. 1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

Reg. 889/2008, Articolo 9, par.4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (9); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

Reg. 889/2008, Articolo 9, par. 5. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

Reg. 889/2008, Articolo 42. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati

carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato.

1.3.4.4. In deroga al punto 1.3.1, qualora i dati raccolti nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), dimostrino che le esigenze qualitative o quantitative dell'agricoltore per quanto riguarda gli animali biologici non sono soddisfatte, le autorità competenti possono autorizzare l'introduzione di animali non biologici in un'unità di produzione biologica, alle condizioni definite ai punti da 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4.

Prima di richiedere una siffatta deroga, l'agricoltore consulta i dati raccolti nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), per verificare se la sua richiesta sia motivata.

Per gli operatori dei paesi terzi, le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare l'introduzione di animali non biologici in un'unità di produzione biologica qualora gli animali biologici non siano disponibili in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese in cui l'operatore è stabilito.

1.3.4.4.1. In caso di prima costituzione di un patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi giovani animali non biologici. Tali animali sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. Inoltre, alla data di ingresso degli animali nel patrimonio si applicano le seguenti restrizioni:

- a) i bovini, gli equini e i cervidi hanno un'età inferiore a sei mesi;
- b) gli ovini e i caprini hanno un'età inferiore a 60 giorni;
- c) i suini hanno un peso inferiore a 35 kg;
- d) i conigli hanno un'età inferiore a tre mesi.

1.3.4.4.2. Per il rinnovo del patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi maschi adulti e femmine nullipare non biologici, che sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di animali femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

- a) può essere introdotto fino a un massimo del 10 % di equini o bovini adulti e del 20 % di suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti;
- b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da meno di 5 suini, ovini o caprini, il rinnovo è limitato al massimo a un animale all'anno.

1.3.4.4.3. Le percentuali stabilite al punto 1.3.4.4.2 possono essere portate fino al 40 %, a condizione che l'autorità competente abbia confermato che una qualsiasi delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) è stata intrapresa un'estensione significativa dell'azienda;
- b) è stata sostituita una razza con un'altra;
- c) è stato avviato un nuovo indirizzo produttivo.

1.3.4.4.4. Nei casi di cui ai punti 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 e 1.3.4.4.3, gli animali non biologici possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato. Il periodo di conversione stabilito al punto 1.2.2 ha inizio non prima della data in cui gli animali sono introdotti nell'unità di produzione in conversione.

1.3.4.4.5. Nei casi di cui ai punti da 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4, gli

con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;

Reg. 889/2008, Articolo 9, par. 1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

Reg. 889/2008, Articolo 9, par. 2. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

- a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
- b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
- c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

Reg. 889/2008, Articolo 9, par. 3. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

- a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;
- b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

Reg. 889/2008, Articolo 9, par. 4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
- d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (9); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. a), p. ii). A fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. v) gli animali

animali non biologici sono tenuti separati dagli altri animali o sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione di cui al punto 1.3.4.4.4.

biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici.

1.4. Alimentazione

1.4.1. Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a) i mangimi per gli animali sono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione;

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. d), p. i). Principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall'azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione.

b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo; l'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale, a meno che ciò non sia giustificato da motivi veterinari;

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. d), p. ii). Gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.

c) gli animali non sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produca tale effetto;

Reg. 889/2008, Articolo 20, par. 4. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

d) le pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento; è vietata l'alimentazione forzata;

Reg. 889/2008, Articolo 20, par. 5. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

e) gli animali, eccetto i suini, il pollame e le api, hanno in permanenza accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani;

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. d), p. iii). Gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani.

f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. d), p. v). Non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici.

g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo definito dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a); durante tale periodo non è consentito l'utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale;

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. d), p. vi). I mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno.

Reg. 889/2008, Articolo 20, par. 1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

h) le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche;

//

i) le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati solo se ne è autorizzato ai sensi dell'articolo 24 l'uso nella produzione biologica.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. d), p. iv) Le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

Reg. 889/2008, Articolo 22 (sua modifica in Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 2). Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell'alimentazione degli animali biologici:

a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 2, purché:

i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);

b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:

i) non siano disponibili in forma biologica;

ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

- iii) il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
- c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;
- d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 1;
- e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:
 - i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
 - ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e
 - iii) l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
- f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;
- g) gli additivi per mangimi elencati nell'allegato VI.

1.4.2. Pascolo

1.4.2.1. Pascolo su terreni biologici

Fatto salvo il punto 1.4.2.2, gli animali biologici pascolano su terreni biologici. Tuttavia, gli animali non biologici possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che siano stati allevati in un modo rispettoso dell'ambiente su terreni sostenuti a norma degli articoli 23, 25, 28, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che non siano presenti sul terreno biologico contemporaneamente agli animali biologici.

Reg. 889/2008, Articolo 17, par. 2. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

1.4.2.2. Pascolo su terre comuni e transumanza

1.4.2.2.1. Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché:

- a) le terre comuni non siano state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica per almeno tre anni;
- b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi le terre comuni sia allevato con modalità rispettose dell'ambiente su terreni come indicato agli articoli 23, 25, 28, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) i prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi pascolavano sulle terre comuni non sono considerati prodotti biologici, a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici.

Reg. 889/2008, Articolo 17, par. 3. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:

- a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;
- b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

1.4.2.2.2. Nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni non biologici quando sono condotti a piedi da un'area di pascolo all'altra. Durante questo periodo di tempo, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altri vegetali di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi:

- a) per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno; o
- b) fino a un massimo del 10 % della razione annua complessiva, calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Reg. 889/2008, Articolo 17, par. 4. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

1.4.3. Mangimi in conversione

1.4.3.1. Per le aziende agricole che producono animali biologici:

- a) a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 25 % in media della formulazione alimentare. Tale percentuale può essere aumentata al 100 % se tali mangimi in conversione provengono dall'azienda in cui sono tenuti gli animali; e
- b) fino al 20 % della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in

Reg. 889/2008, Articolo 21, par. 1. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.

Reg. 889/2008, Articolo 21, par. 2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità

regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione, purché tali terreni facciano parte delle stesse aziende. Quando entrambi i tipi di mangime in conversione di cui alle lettere a) e b) sono utilizzati per l'alimentazione animale, la loro percentuale combinata totale non può superare la percentuale fissata alla lettera a).

1.4.3.2. Le cifre di cui al punto 1.4.3.1 sono calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

1.5. Assistenza sanitaria

1.5.1. Profilassi

1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.

1.5.1.2. È consentito l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica

1.5.1.3. Non è consentito l'uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatriche ottenute per sintesi chimica.

1.5.1.4. Non è consentito l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).

1.5.1.5. Quando gli animali provengono da unità di produzione non biologiche si applicano, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari, come controlli preventivi o periodi di quarantena.

1.5.1.6. Per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici, sono utilizzati solo prodotti autorizzati ai sensi dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica.

1.5.1.7. I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi sono rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. I rodenticidi, da utilizzare solo nelle trappole, e i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove sono tenuti gli animali.

1.5.2. Trattamenti veterinari

1.5.2.1. Se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, sono curati immediatamente.

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono

di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.

Reg. 889/2008, Articolo 21, par. 3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. e), p. i). La prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. e), p. iii). È consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica.

Reg. 889/2008, Articolo 23, par. 1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

Reg. 889/2008, Articolo 23, par. 2. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

Reg. 889/2008, Articolo 23, par. 3. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. f) Riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

Reg. 889/2008, Articolo 23, par. 4. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

Reg. 889/2008, Articolo 24, par. 1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. e), p. ii). Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica,

essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.

1.5.2.3. Le materie prime per mangimi di origine minerale autorizzate a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica, gli additivi nutrizionali autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica e i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire al trattamento con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale in questione e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento.

1.5.2.4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici e gli animali sono sottoposti ai periodi di conversione previsti al punto 1.2.

1.5.2.5. Il periodo di sospensione tra l'ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatrico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale è di durata doppia rispetto al tempo di attesa di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e di almeno 48 ore.

1.5.2.6. Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale imposte a norma del diritto dell'Unione.

1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche

1.6.1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione del fabbricato garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentano agli animali di vivere all'aperto. In tali casi, gli animali hanno accesso a ripari o luoghi ombreggiati che li proteggano da condizioni climatiche avverse.

1.6.3. La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall'età degli animali. Si tiene conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità garantisce il benessere agli animali, offrendo loro

compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

Reg. 889/2008, Articolo 24, par. 3. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

Reg. 889/2008, Articolo 24, par. 2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

Reg. 889/2008, Articolo 24, par. 4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1.

I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.

Reg. 889/2008, Articolo 24, par. 5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. e), p. iv). Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario.

Reg. 889/2008, Articolo 10, par. 1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

Reg. 889/2008, Articolo 10, par. 2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentano agli animali di vivere all'aperto.

Reg. 889/2008, Articolo 10, par. 3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità

una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

1.6.4. La superficie minima degli spazi al chiuso e all'aperto e i dettagli tecnici relativi ai locali di stabulazione stabiliti negli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, devono essere rispettati

1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.

1.6.6. La densità totale di allevamento non supera il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.

1.6.7. Per determinare la densità di allevamento appropriata prevista al punto 1.6.6, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali equivalenti al limite di cui al punto citato, sulla base dei valori stabiliti per ogni specifico requisito in relazione a ciascun tipo di produzione animale.

1.6.8. Non è consentito l'uso di gabbie, recinti e gabbie «flat decks» per l'allevamento di nessuna specie animale.

1.6.9. Quando un animale è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi dotati di suolo solido e provvisti di lettieri di paglia o altro materiale adeguato. L'animale deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.

1.6.10. Non è consentito l'allevamento di animali biologici in recinto su suolo molto umido o paludoso.

1.7. Benessere degli animali

1.7.1. Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (1) e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (2), ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

1.7.2. Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.

1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

1.7.5. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L'isolamento degli animali

deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

Reg. 889/2008, Articolo 10, par. 4. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.

Reg. 889/2008, Articolo 15, par. 1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

Reg. 889/2008, Articolo 15, par. 2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.

Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 1. I volatili non sono tenuti in gabbie.

//

//

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. i). Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. ii). Le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. iii). Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. iv). Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. vi). È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi

può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

1.7.6. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7.7. Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione.

1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliel'abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato.

1.7.9. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato

1.7.10. La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni di cui al punto 1.7.9.

1.7.11. Le operazioni di carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

1.8. Preparazione di prodotti non trasformati

Se sugli animali sono effettuate operazioni di preparazione diverse dalla trasformazione, a tali operazioni si applicano *mutatis mutandis* i requisiti di carattere generale di cui alla parte IV, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.2.3.

1.9. Norme generali aggiuntive

1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini

1.9.1.1. Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a) almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1° gennaio 2023;

veterinari, di sicurezza o di benessere animale.

Reg. 889/2008, Articolo 39. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. vii). Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. viii). Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione.

Reg. 889/2008, Articolo 18, par. 1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

Reg. 889/2008, Articolo 18, par. 1, secondo comma. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

Reg. 889/2008, Articolo 18, par. 2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

Reg. 889/2008, Articolo 18, par. 4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

//

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 1, p 1 (Reg. 889/2008, Articolo 19, par. 1). Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione.

b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.

c) in deroga alla lettera b), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto;

Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

d) quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.

e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;

Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all' inizio della lattazione.

Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

1.9.1.2. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a) i locali di stabulazione hanno pavimenti lisci ma non sdruciolevoli;

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come concime o ammendante per l'uso nella produzione biologica;

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.

c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE del Consiglio (1), è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari;

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/CEE del Consiglio (10), è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

d) quando un vitello è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi dotati di un suolo solido e provvisti di lettiera di paglia. L'animale deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.

//

1.9.2. Per i cervidi

//

1.9.2.1. Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a) almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore

dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1o gennaio 2023;

b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

c) quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

d) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;

e) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per le femmine di cervidi da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.

f) è garantito il pascolo naturale nel recinto durante il periodo di vegetazione. Non sono ammessi recinti che non permettano agli animali di nutrirsi pascolando durante il periodo di vegetazione;

g) la somministrazione del mangime è consentita soltanto in caso di carenza di pascolo per effetto di condizioni climatiche avverse;

h) gli animali allevati in un recinto hanno a disposizione acqua fresca e pulita. Se non è disponibile una fonte naturale di acqua facilmente accessibile agli animali, sono messi a disposizione degli abbeveratoi.

1.9.2.2. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a) i cervidi hanno a disposizione nascondigli, ripari e staccionate che non rischiano di ferire gli animali;

b) nei recinti dei cervi nobili, gli animali devono potersi rotolare nel fango per pulire il pelo e regolare la temperatura corporea;

c) i locali di stabulazione hanno pavimenti lisci ma non sdruciolevoli;

d) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come concime o ammendante per l'uso nella produzione biologica;

e) le aree di somministrazione del mangime sono collocate in zone protette dalle intemperie e accessibili sia agli animali che agli addetti. Tali aree sono situate su terreno consolidato e provviste di tetto;

f) qualora non sia possibile garantire l'accesso permanente al mangime, le aree di somministrazione del mangime sono concepite in modo tale che tutti gli animali possano nutrirsi contemporaneamente.

1.9.3. Per i suini

1.9.3.1. Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a) almeno il 30 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 1, p 2 (modifica al Reg. 889/2008, Articolo 19, par. 2). Nel caso dei

disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

b) alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati;

c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica e l'autorità competente abbia confermato che gli alimenti proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, alimenti proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) non sono disponibili in forma biologica;
- ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
- iii) il loro utilizzo è limitato all'alimentazione dei suinetti di peso pari o inferiore a 35 kg con composti proteici specifici; e
- iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

1.9.3.2. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a) i locali di stabulazione hanno pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli;

b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come concime o ammendante per l'uso nella produzione biologica;

c) è garantita la presenza permanente di una lettiera costituita da paglia o altro materiale idoneo sufficientemente grande da assicurare che tutti i suini nel recinto possano sdraiarsi contemporaneamente occupando il maggior spazio possibile;

d) le scrofe sono tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e i loro movimenti possono essere limitati solo per brevi periodi;

e) fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto è fornita alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire loro la costruzione del nido;

f) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

1.9.4. Per il pollame

1.9.4.1. Origine degli animali

Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, il pollame è allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure proviene da tipi genetici a lento accrescimento adatti all'allevamento all'aperto.

L'autorità competente fissa i criteri di definizione delle linee genetiche a lento accrescimento o compila un elenco di tali linee genetiche e fornisce queste informazioni agli operatori,

suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.

Reg. 889/2008, Articolo 20, par. 3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 7 (modifica al Reg. 889/2008, Articolo 43). Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.

//

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630/CEE del Consiglio (11), le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.

//

Reg. 889/2008, Articolo 11, par. 6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 5. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

a) 81 giorni per i polli;

agli altri Stati membri e alla Commissione.

Ove l'agricoltore non utilizzi linee genetiche di pollame a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

- a) 81 giorni per i polli;
- b) 150 giorni per i capponi;
- c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- f) 92 giorni per i germani reali;
- g) 94 giorni per le faraone;
- h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e
- i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

1.9.4.2. Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a) almeno il 30 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

b) alla razione giornaliera sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati;

c) qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame e l'autorità competente abbia confermato che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) non sono disponibili in forma biologica;
- ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
- iii) il loro utilizzo è limitato all'alimentazione del pollame giovane con composti proteici specifici; e
- iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

1.9.4.3. Benessere degli animali

È vietata la spiumatura di volatili vivi.

1.9.4.4. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a) almeno un terzo della superficie del pavimento è costituito da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato e ricoperto di lettiera composta, ad esempio, di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

b) nei ricoveri adibiti all'allevamento di galline ovaiole, una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline è destinata alla raccolta delle deiezioni;

c) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto è lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione. Tali requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno;

b) 150 giorni per i capponi;

c) 49 giorni per le anatre di Pechino;

d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;

e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;

f) 92 giorni per le anatre bastardate;

g) 94 giorni per le faraone;

h) 140 giorni per i tacchini e le oche;

i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 1, p 2 (modifica al Reg. 889/2008, Articolo 19, par. 2). Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.

Reg. 889/2008, Articolo 20, par. 3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 7 (modifica al Reg. 889/2008, Articolo 43). Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

//

Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 3, lett. a). Almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.

Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 3, lett. b). Nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni.

Reg. 889/2008, Articolo 23, par. 5. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati

- in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.
- d) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. Tuttavia, le galline ovaiole e il pollame da ingrasso hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
- e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
- f) in deroga al punto 1.6.5, nel caso di uccelli nidificanti e pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane, se le condizioni di cui al punto 1.7.3 per quanto riguarda le restrizioni e gli obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione sono soddisfatti e impediscono agli uccelli nidificanti e alle pollastrelle di età inferiore a 18 settimane di accedere a spazi all'aria aperta, le verande sono considerate come spazi all'aperto e, in tal caso, hanno una barriera di rete metallica per tenere fuori gli altri volatili;
- g) gli spazi all'aperto per il pollame consentono un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;
- h) gli spazi all'aperto per il pollame sono per la maggior parte ricoperti di vegetazione;
- i) nell'eventualità di una scarsa disponibilità di mangimi nell'area all'aperto a causa, per esempio, di un manto nevoso persistente o di condizioni meteorologiche aride, l'alimentazione del pollame è integrata con foraggi grossolani;
- j) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa dell'Unione, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;
- k) gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali; quando le condizioni meteorologiche non consentono tale accesso, devono poter accedere all'acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio;
- l) la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore;
- m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m²;
- n) in un singolo compartimento di un ricovero per pollame non possono esservi più di 3 000 galline ovaiole.
- Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.
- //
- //
- Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
- Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
- //
- Reg. 889/2008, Articolo 14, par. 7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.
- Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 2. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.
- Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 4. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
- Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 3, lett. f). La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m².
- Reg. 889/2008, Articolo 12, par. 3, lett. e). Ciascun ricovero non deve contenere più di:
- i) 4 800 polli;
 - ii) 3 000 galline ovaiole;
 - iii) 5 200 faraone;
 - iv) 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi

di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
v) 2 500 capponi, oche o tacchini.

1.9.5. Per i conigli

//

1.9.5.1. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a) almeno il 70 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

b) i conigli hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

c) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;

d) quando l'erba non è sufficiente, sono forniti mangimi fibrosi, come paglia o fieno. Almeno il 60 % dell'alimentazione deve essere costituito da foraggio.

1.9.5.2. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come concime o ammendante per l'uso nella produzione biologica;

b) i conigli sono tenuti in gruppi;

c) le aziende cunicole utilizzano razze robuste adatte alle condizioni esterne;

d) i conigli hanno accesso a:

i) ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce;

ii) un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza pascoli;

iii) una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, al chiuso o all'aperto;

iv) materiale che consenta a tutte le femmine che allattano di preparare un nido.

1.9.6. Per le api

1.9.6.1. Origine degli animali

Per l'apicoltura è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali.

Reg. 889/2008, Articolo 8, par. 2. Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali.

1.9.6.2. Alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a) alla fine della stagione produttiva negli alveari sono lasciate scorte di miele e di polline sufficienti affinché le api possano superare il periodo invernale;

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 1, p. 3, primo comma (modifica al Reg. 889/2008, Articolo 19). Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

b) le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.

Reg. di esecuzione 505/2012, Articolo 1, par. 1, p. 3, secondo comma (modifica al Reg. 889/2008, Articolo 19). L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

1.9.6.3. Assistenza sanitaria

In materia di assistenza sanitaria si applicano le seguenti norme:

a) per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dagli organismi nocivi, sono consentiti soltanto i rodenticidi utilizzati nelle trappole e i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica;

b) per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta;

c) è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*;

d) se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, sono curate immediatamente e, se necessario, possono essere isolate in appositi apiari;

e) nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico, nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora;

f) durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, diversi dai prodotti e dalle sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica, le colonie trattate sono isolate in appositi apiari e la cera è completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse sono soggette al periodo di conversione di 12 mesi di cui al punto 1.2.2.

1.9.6.4. Benessere degli animali

Per quanto riguarda l'apicoltura si applicano le seguenti norme generali aggiuntive:

a) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;

b) sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

1.9.6.5. Stabulazione e pratiche zootecniche

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline, costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o, se del caso, da flora spontanea o foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale;

b) gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive alla salute delle api;

c) l'ubicazione degli apiari è tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale equivalenti a quelle di cui agli articoli 28 e 30 del

Reg. 889/2008, Articolo 25, par. 1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.

Reg. 889/2008, Articolo 25, par. 2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

Reg. 889/2008, Articolo 25, par. 3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*.

Reg. 889/2008, Articolo 25, par. 4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

Reg. 889/2008, Articolo 25, par. 6. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

Reg. 889/2008, Articolo 25, par. 7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. xi). È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

Reg. 889/2008, Articolo 18, par. 3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. ix). Gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api.

Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. ix). Gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api.

Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto

- regolamento (UE) n. 1305/2013 che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. Tale requisito non si applica alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando le colonie di api sono inoperose;
- d) gli alveari e i materiali utilizzati in apicoltura sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura;
- e) la cera per i nuovi telaini proviene da unità di produzione biologica;
- f) solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari;
- g) non è consentito l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura;
- h) per l'estrazione del miele non è consentito l'uso di favi che contengano covate;
- i) l'apicoltura non è considerata biologica se praticata in regioni o zone designate dagli Stati membri come regioni o zone in cui non è possibile praticare l'apicoltura biologica.
- ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12) o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (13) che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
- Reg. 834/2007, Articolo 14, par. 1, lett. b), p. x). Le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali.
- Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
- Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
- Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 5. Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
- Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
- Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.
- Reg. 889/2008, Articolo 13, par. 2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare innanzitutto i miei genitori e mia sorella che mi hanno spinto a proseguire negli studi, sostenendo le mie scelte e restando sempre al mio fianco.

Ringrazio nonno Giulio per avermi trasmesso la passione per tutto ciò che la natura rappresenta e per essere stato esempio di rispetto e impegno.

Ringrazio nonna Silvana per tutto lo smisurato affetto che negli anni mi ha donato, un ancora in ogni momento di difficoltà.

Ringrazio nonno Basilio per la sua generosità, per la sua ironia e per la sua gioia di vivere; un costante sostegno a non mollare mai.

Ringrazio nonna Vanda per la sua bontà, per la sua ironia e per il suo sconfinato amore.

Ringrazio tutta la famiglia Bassotti, i cui componenti quasi non credevano più nel raggiungimento di questo traguardo, ma che non hanno mai smesso di sostenermi.

Ringrazio Federico, il mio compagno, per avermi supportato, aiutato e sostenuto.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla prof.ssa Marina Pasquini, che ha consentito la nascita e lo sviluppo di questo lavoro, permettendomi di crescere grazie al suo supporto scientifico e metodologico.

Ringrazio il Dott. Francesco Solfanelli per la disponibilità e per l'attenzione che ha riservato a questo lavoro.

Ringrazio i miei più cari amici che mi hanno accompagnato in tutti questi anni e che mi auguro continueranno ad essere al mio fianco: Flavio, Francesca, Giulia, Pietro, Sara e Sergio.

Flavio, in particolare, malgrado l'Università ci abbia allontanato, non ha mai smesso di essere un compagno di studi e un fratello, e Pietro, che mi ha indirizzato verso questo percorso di studi, dopo lunghe riflessioni.

Ringrazio i miei ex coinquilini Anconetani e amici per i bei momenti passati insieme: Carlo, Miriam, Tania e Vincenzo.

Ringrazio, infine, tutti coloro che non sono stati citati ma che mi sono stati vicini in questi anni.